

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>) (<i>Pubblicato in un fascicolo a parte</i>)	
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	173

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Rel. Pretto). C. 1346, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	197
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2018 — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il deputato Zardini sottoscrive l'emendamento Rotta 79.112; il deputato Maraia sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123; la deputata Quartapelle Procopio sottoscrive le proposte emendative Pini 37.026 e 40.33 e Ungaro 57.33; i deputati Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti e Portas sottoscrivono l'emendamento Boccia 49.109; i deputati Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di

Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi sottoscrivono le proposte emendative Boschi 5.04, 18.3, 19.049, 21.078, 21.0109, 21.0110, 21.0111, 21.0112, 21.0113, 21.0114, 32.9, 32.02, 37.028, 43.016, 47.2, 49.37, 49.95, 68.015, 90.4, Tab.A.7, Tab.A.10 e Gribaudo 21.084, 21.085, 21.086; il deputato Rosso sottoscrive l'emendamento Zanella 14.11; i deputati Lolini, Legnaioli e Viviani sottoscrivono l'emendamento Ziello 16.5; i deputati Zardini, Pellicani, Moretto, Rotta, Zan e Dal Moro sottoscrivono l'emendamento De Menech 49.051; il deputato De Menech sottoscrive le proposte emendative Delrio 15.21, Pagani 30.04, Braga 79.119, Cenni 49.74, D'Alessandro 49.052, Marattin 15.02 e 17.5, Enrico Borghi 77.015 e De Micheli 79.108; il deputato Ruffino sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 31.08; i deputati Marin, Baratto, Bendinelli, Cortellazzo e Caon sottoscrivono l'emendamento Bond 13.5; il deputato Grippa sottoscrive le proposte emendative Misiti 7.03, 32.11, 54.020, 54.023, 54.021, 78.06 e Dall'Osso 14.037, 21.038, 36.010, 37.018, 54.022 e 54.019; i deputati Mandelli, Bergamini, D'Attis, Fiorini, Mulè, Mugnai, Ripani e Polidori sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Fidanza 55.07; il deputato Pettarin sottoscrive gli articoli aggiuntivi Bignami 53.03 e 53.04 e Brunetta 54.038; la deputata Gelmini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Nevi 69.015; il deputato Prisco sottoscrive le proposte emendative Acquaroli 79.120 e Fidanza 16.05 e 60.010; il deputato Rampelli sottoscrive l'emendamento Fidanza 55.07. Comunica altresì che il deputato ritira la sua sottoscrizione dalle proposte emendative Fornaro 16.66, Boldrini 49.025 e Rostan 40.012; il deputato Fontana ritira la sottoscrizione dall'emendamento Latini 45.1; il deputato Viviani ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 49.091; la deputata D'Arrando ritira la sua sottoscrizione dall'articolo aggiuntivo Macina 78.046.

Avverte inoltre che sono state segnalate dai gruppi 675 proposte emendative, di cui 31 approvate dalle Commissioni di settore. Ricorda inoltre che, come in precedenza

convenuto, nella presente seduta avranno tra l'altro luogo le repliche dei relatori e del Governo.

Andrea MANDELLI (FI), nel ringraziare preliminarmente il presidente Borghi per la disponibilità sin qui dimostrata nella gestione delle fasi relative alla presentazione e alla segnalazione delle proposte emendative, ritiene opportuno che la Commissione bilancio proceda tempestivamente all'audizione del Ministro dell'economica e delle finanze, Giovanni Tria, ciò alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione europea nella giornata odierna sulla manovra di finanza pubblica e del probabile, conseguente avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese, precisando che tale richiesta viene avanzata dal suo gruppo senza alcun intento polemico. Comunica infine che il gruppo Forza Italia per un mero disguido materiale ha erroneamente segnalato, in luogo dell'emendamento Spina 49.83, l'emendamento Spina 48.83, peraltro inesistente. Chiede pertanto di poter inserire tra le proposte emendative segnalate dal proprio gruppo l'emendamento Spina 49.83.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che la bocciatura della manovra di finanza pubblica da parte della Commissione europea rappresenti un fatto senza precedenti e di assoluta rilevanza politica tale da giustificare la necessità che su tale vicenda il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, renda quanto prima una comunicazione all'Assemblea, come peraltro già espressamente richiesto in Aula dal presidente del gruppo Partito democratico.

Richiama infine l'attenzione circa la necessità di apportare una correzione di carattere meramente formale all'emendamento 60.1 a sua firma, segnalato dal gruppo Partito Democratico, al fine di espungere, alla lettera a), le seguenti parole: « dell'anno successivo a quello ».

Claudio BORGHI, *presidente*, rassicura i membri della Commissione che sarà sua cura farsi latore della richiesta in merito

ad una eventuale audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, presso la Commissione medesima, fermo restando che invece, per quanto attiene alla programmazione dei lavori in Assemblea, eventuali decisioni al riguardo non potranno che essere assunte da parte degli organi competenti.

Nel prendere atto della richiesta di rettifica avanzata dall'onorevole Marattin in merito all'emendamento a sua firma 60.1, avverte altresì che l'emendamento Spena 49.83 sarà ricollocato come aggiuntivo all'articolo 49, assumendo la nuova numerazione 49.0103, e come tale sarà conseguentemente inserito nel fascicolo delle proposte emendative segnalate (*vedi allegato 1 pubblicato in un fascicolo a parte*). Avverte inoltre che nel predetto fascicolo risulterà inserito l'emendamento Migliore 36.2 in luogo dell'emendamento Ascani 34.2, in precedenza erroneamente inserito.

Paola DE MICHELI (PD) osserva la mancata presenza, perlomeno al momento, della relatrice Comaroli, circostanza che a suo avviso rappresenta il segno dello stato di confusione che regna all'interno delle forze di maggioranza e non lascia ben presagire per il successivo iter del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, precisa che la momentanea assenza della relatrice Comaroli, dovuta ad un temporaneo impedimento di carattere personale, appare del tutto giustificata.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, ringrazia i colleghi per le osservazioni ed i quesiti posti nella seduta dello scorso 14 novembre, che a suo giudizio potranno senz'altro fornire un utile contributo alla discussione del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Limitandosi in primo luogo a svolgere considerazioni di ordine più generale, osserva che l'attenzione andrebbe a suo avviso rivolta non tanto al livello di deficit programmato dal Governo per l'anno 2019 al 2,4 per cento, quanto al valore del

deficit strutturale, tenuto conto del fatto che nel quadro delle regole di bilancio fissato dal Patto di stabilità e crescita è proprio quest'ultimo a costituire il fondamentale parametro di riferimento. Evidenzia in proposito che rispetto alla stima del deficit strutturale sussistono significative discrepanze tra il nostro Esecutivo e la Commissione europea, dovute essenzialmente alla previsione oltre misura ottimistica del nostro *output gap* elaborata dalla Commissione europea, che ha indotto quest'ultima a stimare per il 2019 un deficit strutturale al 3 per cento, valore di gran lunga superiore all'1,7 per cento programmato dal Governo italiano.

Al riguardo, si limita ad osservare che appare assai inverosimile che un Paese come l'Italia, che presenta un tasso di disoccupazione intorno al 10 per cento, possa essere collocato in una condizione contrassegnata da un tasso di crescita reale del prodotto interno lordo prossimo, se non addirittura superiore, al tasso di crescita potenziale.

Per quanto concerne il deficit programmatico al 2,4 per cento per il 2019, rammenta peraltro che tale dato risulta conseguente alla prevista sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti, al fine di assicurare piena attuazione ad un impegno unanimemente assunto dal complesso delle forze politiche nel corso dell'ultima campagna elettorale, laddove qualora tale impegno non fosse stato mantenuto il deficit si sarebbe comunque attestato ad una soglia di poco inferiore, pari a circa il 2 per cento, anche in considerazione del sostanziale deterioramento del quadro tendenziale relativo all'andamento della crescita economica.

Contesta inoltre le critiche rivolte da taluni dei colleghi alle stime considerate troppo ottimistiche del tasso di crescita del prodotto interno lordo previste dal Governo nel quadro programmatico recato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, nonché quelle rivolte ad una valutazione eccessivamente fiduciosa in merito al potenziale

effetto dei moltiplicatori di spesa, ciò anche in considerazione di quanto avvenuto nella scorsa legislatura ad opera dei Governi di centrosinistra, che spesso hanno stimato, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, un effetto dei moltiplicatori della spesa secondo un rapporto di 1 a 1.

Venendo quindi al merito di taluni specifici ambiti di intervento recati dalla manovra di finanza pubblica ora all'esame del Parlamento, evidenzia che il provvedimento in titolo contiene un insieme di misure principalmente volte a favorire lo sviluppo e la ripresa degli investimenti, a determinare una progressiva riduzione della pressione fiscale e a razionalizzare e riqualificare le voci della spesa di parte corrente.

Per quanto concerne in particolare gli investimenti, osserva che con il provvedimento in esame il Governo stanZIA 15 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, prevedendo altresì l'introduzione di una centrale per la progettazione delle opere pubbliche, apposite modifiche al codice degli appalti pubblici, l'adozione di un piano straordinario di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché ulteriori specifiche misure destinate agli enti locali e territoriali, i cui rappresentanti non a caso hanno espresso nel corso delle loro audizioni un giudizio sostanzialmente positivo sui contenuti della manovra stessa.

Per quanto concerne invece l'istituzione di un Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 21, comma 1, del provvedimento in esame, ricorda che nel corso della sua audizione l'ISTAT ha ricollegato al varo di tale misura un significativo effetto in termini di crescita del PIL.

Per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale, si limita ad osservare che gli effetti delle misure adottate dal Governo con il presente provvedimento, contraddistinte peraltro da un evidente carattere redistributivo, dispiegheranno pienamente i propri benefici effetti soprattutto in un arco temporale di medio-lungo periodo. Rileva che la soppressione dell'aiuto alla crescita economica (ACE), una misura

prevalentemente rivolta alle società finanziarie, risulta infatti ampiamente controbilanciata dalla tassazione agevolata in favore dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché dall'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento per i redditi di lavoro autonomo tra i 65.000 e i 100.000 euro lordi annui. Richiama, altresì, la misura relativa alla cedolare secca con aliquota al 21 per cento sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale.

In conclusione, ritiene che il complesso degli interventi recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021, di cui ha succintamente richiamato solo alcune delle misure che a suo avviso rivestono un particolare interesse, appare suscettibile di rilanciare lo sviluppo e la crescita economica ed occupazionale del nostro Paese, fermo restando l'apporto in termini di miglioramento del testo che potrà pervenire dalle proposte emendative presentate dai diversi gruppi parlamentari.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, scusandosi per il lieve ritardo, si associa alle considerazioni svolte dal collega Raduzzi, limitandosi ad evidenziare due questioni che a suo giudizio non sono emerse nel corso del precedente dibattito. In primo luogo, ricorda che con la presente manovra di finanza pubblica si procede alla completa sterilizzazione per l'anno 2019 delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote IVA e delle accese sui carburanti, un intervento questo che ammonta ad oltre 12 miliardi di euro. In secondo luogo, pur comprendendo le legittime perplessità espresse dai colleghi delle forze di opposizione sui contenuti e sugli orientamenti di fondo della manovra di finanza pubblica, intende rassicurare la Commissione circa il pieno intendimento del Governo in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i quali peraltro impongono di fatto l'adozione di misure specifiche e tempestive nel caso di eventuali scostamenti delle spese effettive rispetto a quelle programmate.

Tutto ciò considerato, rileva tuttavia come la manovra stessa sia il frutto di una diversa impostazione metodologica e di una diversa scelta delle priorità politiche da parte del Governo, i cui effetti non potranno naturalmente apprezzarsi nell'immediato ma solo in una prospettiva temporale di più ampio respiro, e che il provvedimento nel suo complesso è essenzialmente volto a promuovere un'effettiva crescita economica ed occupazionale del nostro Paese, puntando in particolar modo sull'elemento cruciale rappresentato dallo sviluppo degli investimenti pubblici e privati.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota recante gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dai relatori nella seduta dello scorso 13 novembre in merito ai profili di carattere finanziario delle singole norme del disegno di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Riservandosi di intervenire sui punti specifici nel corso del successivo esame delle proposte emendative, fa presente che la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote dell'IVA e delle accise sui carburanti non risulta limitato, come sempre avvenuto invece in passato, al prossimo anno finanziario ma è stata estesa, sia pure in maniera parziale, anche agli anni 2020 e 2021, in ciò impegnando il Governo in notevole sforzo in termini finanziari, nel rispetto comunque di livelli di indebitamento netto per i medesimi anni 2020 e 2021 pienamente adeguati e compatibili. Osserva a margine che, anche a prescindere dal merito, evidentemente le scelte compiute dai passati Governi non hanno prodotto gli effetti auspicati. Per quanto concerne invece la critica da più deputati sollevata circa il presunto carattere indefinito e *in progress* di diverse misure contenute nel disegno di legge in esame, osserva che il tempo trascorso dall'insediamento dell'attuale Governo non è stato poi così ampio e che diverse questioni di particolare rilevanza hanno comunque richiesto opportuni approfondimenti. Sotto-

linea l'importanza del fatto che il Governo, già in sede di definizione del presente disegno di legge di bilancio, ha provveduto, in relazione alle misure considerate di maggiore impatto – quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza, « opzione donna », le misure in tema di uscita anticipata dal lavoro – allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, fermo restando che la puntuale definizione delle misure stesse avrà luogo tramite la prossima presentazione di appositi disegni di legge collegati alla manovra stessa ovvero, qualora lo richiedesse la situazione, attraverso l'adozione di un decreto-legge *ad hoc*.

Ribadisce inoltre l'impegno del Governo a mantenere sotto controllo l'andamento dei saldi di finanza pubblica, anche attraverso un controllo trimestrale delle spese, in ciò manifestando una gestione più responsabile rispetto a quella spesso verificatasi nel passato. Riconosce che sul fronte della riduzione della pressione fiscale poteva essere compiuto uno sforzo anche maggiore, ma evidenzia come l'adozione di specifiche misure, il cui effetto potrà essere apprezzato soprattutto in una prospettiva di medio-lungo periodo, condurrà comunque già nell'anno 2020 al calo della pressione fiscale dal 41,8 al 41,3 per cento.

Tiene altresì a precisare il notevole impegno finanziario profuso dal Governo in materia di sostegno allo sviluppo degli investimenti, precisando, da un lato, che più ancora che l'ammontare complessivo degli impegni di spesa è da tenere in considerazione la qualità degli stessi e, dall'altro, che si è proceduto ad una differenziazione dei fondi di investimenti conferiti rispettivamente alle amministrazioni pubbliche centrali e agli enti locali e territoriali, anche al fine di superare talune criticità che si sono in passato manifestate dal punto di vista del riparto delle competenze. A tale ultimo proposito, rivendica la scelta di individuare le province quali centrali uniche appaltanti, in considerazione della capacità mostrata da tali enti di realizzare tempestivamente gli investimenti.

Richiama in particolare l'attenzione sulle necessità di dare piena attuazione agli impegni contenuti nel contratto di Governo, ferma restando la piena disponibilità del Governo a prendere nella debita considerazione le proposte emendative presentate dai singoli gruppi parlamentari, tanto più qualora le stesse si pongano nell'ottica di perfezionare il testo in esame.

Infine, per quanto riguarda il parere negativo formulato nella giornata odierna dalla Commissione europea sulla manovra di finanza pubblica presentata dal Governo, osserva che attraverso il confronto aperto e collaborativo con le istituzioni europee il Governo stesso potrà chiarire quei punti sui quali evidentemente permane ancora un margine di incomprensione e fraintendimento.

Ylenja LUCASELLI (FdI) si associa alla richiesta dell'onorevole Mandelli di audire il Ministro Tria a seguito della bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo è emerso l'intento di voler acquisire comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in Assemblea sullo stesso argomento.

Luigi MARATTIN (PD) segnala che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473 del 2013 prevede che, a seguito della presentazione all'Eurogruppo del parere della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio, su richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione europea presenta il proprio parere al Parlamento che ne fa richiesta. A tale proposito, chiede che sia attivata tale procedura da parte del Parlamento italiano.

Claudio BORGHI, *presidente*, nell'assicurare che svolgerà gli opportuni approfondimenti sulla questione posta dal deputato Marattin, nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (Rel. Pretto).

C. 1346, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 3*), nonché una nota contenente, rispetto alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, elementi di risposta forniti dalla Ragioneria generale dello Stato e dai Ministeri dell'interno e della difesa (*vedi allegato 4*).

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2018.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del

provvedimento, anche in considerazione del fatto che non risultano allo stato ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti interessate.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal relatore ed acquisito al riguardo l'assenso della rappresentante del Governo, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta, precisando che i pareri non ancora pervenuti dovranno comunque essere resi dalle competenti Commissioni parlamentari entro la giornata di martedì prossimo, al fine di consentire alla Commissione bilancio di pronunciarsi nella successiva giornata di mercoledì.

La seduta termina alle 15.25.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo Economia

Roma, 20 novembre 2018

APPUNTO PER L'ON. SOTTOSEGRETARIO DI STATO

OGGETTO: A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Con riferimento alle osservazioni contenute nel dossier relativo ai profili finanziari, predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, si forniscono di seguito i chiarimenti pervenuti dalle strutture interne del Ministero dell'economia e delle finanze:

Articolo 2 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

La Commissione evidenzia l'uso di due metodologie diverse al fine di sterilizzare l'aumento delle aliquote IVA: uno basato sui parametri storici per il primo anno (2019) ed uno basato su parametri aggiornati, per gli anni dal 2020 in poi.

Al riguardo si sottolinea che per determinare gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 2, per l'anno 2019 considerata la totale neutralizzazione degli incrementi delle aliquote IVA, il gettito già iscritto nelle previsioni di Bilancio è stato azzerato andando ad utilizzare, implicitamente, i valori storici considerati al momento della valutazione dell'aumento delle aliquote.

Per gli anni successivi, invece, gli effetti dell'aumento delle aliquote sono stati stimati sulla base dei valori aggiornati e andando ad iscrivere in Bilancio solamente gli effetti differenziali rispetto a quanto scontato nelle previsioni per le stesse annualità.

Articolo 4 (Estensione del “regime forfetario”- Minimi)

Si evidenzia come, ai fini della stima, siano state condotte elaborazioni puntuali in capo a ciascun soggetto utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017 e che elaborazioni INPS abbiano determinato le stime per la parte contributiva.

Le elaborazioni hanno simulato, per ciascun contribuente potenzialmente “interessato” al regime forfetario, la normativa vigente e l'imposta sostitutiva. In particolare è stata determinata l'imposta complessiva Irap, Iva, Irpef e le addizionali regionali e comunali all'Irpef. Per quanto riguarda l'Irpef e le addizionali locali è stata stimata la variazione di imposta dovuta all'eliminazione dei redditi di lavoro autonomo e impresa dalla base imponibile Irpef e della deducibilità dei contributi obbligatori previdenziali.

L'adesione al regime forfetario si basa sulla convenienza in termini fiscali. Questa è stata valutata, sempre in capo a ciascun soggetto, confrontando le imposte dovute nel caso di permanenza nel regime ordinario e quelle nel caso di opzione al regime forfetario. La somma degli effetti delle scelte dei singoli soggetti in base alla convenienza fiscale è il risultato della stima della norma. La presente metodologia è stata attuata anche relativamente ai soggetti che avviano una nuova attività per i quali è stata applicata l'aliquota del 5 per cento anziché quella del 15 per cento.

Articolo 6 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

Si evidenzia che, per quanto riguarda la metodologia utilizzata per la stima della norma in esame, essa risulta del tutto analoga a quella utilizzata per l'articolo 4. Pertanto a partire dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017, sono stati analizzati, mediante utilizzo del modello di microsimulazione, i soggetti che si trovano potenzialmente nelle condizioni di aderire all'agevolazione. L'adesione al presente regime facoltativo si basa sulla convenienza in termini fiscali confrontando l'ammontare delle imposte dovute secondo la legislazione vigente con quello relativo al regime agevolato. La somma degli effetti complessivi per tutti i soggetti analizzati sono indicati nella stima, il cui andamento di cassa indicato nella RT comprende i relativi effetti finanziari delle ritenute a partire dal primo anno di applicazione.

Articolo 7 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le ipotesi incorporate nel modello riproducono, salvo quanto da applicare alle perdite, l'iter metodologico indicato nella relazione tecnica all'articolo 1, comma 18 della Legge 232/2016. Per quanto attiene ai dati alla base della stima, si evidenzia quanto segue:

Società di persone

1. Le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono circa 435 mila;
2. di queste, circa 383 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 10,8 miliardi di euro, mentre circa 49 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,68 miliardi di euro;
3. i contribuenti che si stima spostino ricavi e rimanenze finali al periodo di imposta successivo sono circa 412 mila, per un importo di circa 14,4 miliardi di euro (circa 10,7 miliardi di euro di rimanenze);
4. al contempo si stima che circa 344 mila contribuenti spostino costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 4,1 miliardi di euro;
5. le maggiori perdite riportabili si stimano in circa 8,8 miliardi di euro da parte di circa 121 mila contribuenti; a titolo esemplificativo, nel caso del limite di utilizzo delle perdite del 40% del reddito, l'imponibile IRPEF si ridurrebbe di circa 130 milioni di euro, con una minore IRPEF + addizionali per circa 7,3 milioni di euro.

Persone fisiche

1. Le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.632 mila;
2. di queste, circa 1.460 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 31,2 miliardi di euro mentre quasi 159 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per oltre 1,58 miliardi di euro;
3. i contribuenti che si stima spostino ricavi e rimanenze finali al periodo di imposta successivo sono circa 1.478 mila, per un importo di circa 26,8 miliardi di euro (circa 18,2 miliardi di euro di rimanenze);
4. al contempo si stima che quasi 1.355 mila contribuenti potrebbero spostare costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 9,1 miliardi di euro;
5. le maggiori perdite riportabili si stimano in circa 14 miliardi di euro da parte di circa 335 mila contribuenti; a titolo esemplificativo, nel caso del limite di utilizzo delle perdite del 40% del reddito, l'imponibile IRPEF si ridurrebbe di circa 575 milioni di euro, con una minore IRPEF + addizionali per circa 79,8 milioni di euro.

Articolo 8 (Tassazione agevolata utili reinvestiti)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito a maggiori informazioni dettagliate, rispetto alla quota di investimenti ed incremento occupazionale che producono reddito imponibile ad aliquota ridotta, si evidenzia come il modello di simulazione analizzi gli effetti complessivi in quanto, considerata la capienza del reddito imponibile, l'effetto totale non è differenziabile con precisione, salvo nel caso dei contribuenti che evidenziano una sola categoria (investimenti o incremento occupazionale). Effettuando delle stime dove il reddito agevolabile sia conseguenza dei soli investimenti e stime in presenza del solo incremento occupazionale, l'ammontare di 11,8 miliardi di euro annui capienti nel reddito imponibile, indicati in relazione tecnica, possono essere distinti in circa 4,9 milioni di euro per investimenti (in ragione delle quote di ammortamento) e 6,9 milioni di euro per incremento occupazionale.

Per quanto attiene all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la stima indicata in relazione tecnica è effettuata a livello macro, estendendo gli effetti rilevati sulle società di capitali in base alla percentuale degli ammortamenti materiali dei contribuenti IRPEF, rispetto all'universo dei contribuenti.

Articolo 9 (Cedolare secca per locazioni di immobili ad uso commerciale)

Per quanto concerne la percentuale degli optanti alla cedolare secca, si precisa che la percentuale dell'88% (calcolato tramite modello di microsimulazione Irpef) non è riferita al numero di contribuenti, ma all'ammontare di base imponibile in capo ai contribuenti che hanno la convenienza economica al regime della cedolare secca.

Si precisa inoltre che, essendo 1,1 miliardi di euro l'ammontare di canoni annui riferiti ai nuovi contratti, la relativa base imponibile ai fini Irpef è il 95% del canone annuo, quindi il minor gettito Irpef di competenza stimato, pari a 321,9 milioni di euro, corrisponde al valore risultante dall'applicazione dei parametri (1,1 mld x 95% x 88% x 35%).

Articolo 10 (Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento)

La Commissione osserva che nella relazione tecnica della proroga delle agevolazioni già previste dall'art.1, comma 9 della legge 232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, non sono rinvenibili elementi informativi circa la misura dell'aliquota media utilizzata per imposte dirette ed i valori utilizzati in termini di competenza.

Per quanto riguarda la aliquota media utilizzata, si sottolinea che le valutazioni effettuate hanno utilizzato una aliquota media netta II.DD. del 17,45%.

Per quanto riguarda i valori di **competenza** risultanti dalle elaborazioni effettuate, si indicano gli stessi nel prospetto di seguito riportato:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Iper ammortamento beni materiali tecnologici	-168,3	-441,6	-546,7	-546,7	-546,7	-378,3
Super ammortamento Software	-42,1	-64,5	-64,4	-22,4	0,0	0,0
Totale	-210,4	-506,1	-611,1	-569,1	-546,7	-378,3

in milioni di euro

Articolo 11, comma 1, lettera a) (Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica)

In riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovino riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, si precisa che tutti gli studi finora effettuati (tra gli

altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che per ovvi motivi non sono stati presi in considerazione nella stima.

Per quanto riguarda il profilo finanziario degli effetti stimati ai fini dell'indebitamento netto, si conferma che la diversa modulazione temporale è collegata alla possibilità, da parte di contribuenti in possesso di specifici requisiti (i soggetti cosiddetti incapienti), di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. In particolare il profilo è stato ricalcolato nell'ipotesi che la quota (considerata ai fini prudenziali pari al 5%) della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, il cui corrispondente credito viene ceduto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, incida completamente in un anno anziché essere diluita in 10 anni.

Art 11, comma 1, lettera b) (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili)

In riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovino riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, si precisa che tutti gli studi finora effettuati (tra gli altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che non sono stati presi in considerazione nella stima.

Articolo 12 (Detrazione per interventi di sistemazione a verde)

In riferimento alla richiesta di valutazione della prudenzialità dell'iscrizione di effetti positivi per i primi due esercizi, si precisa che le spese in esame sono da considerarsi a tutti gli effetti analoghe alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia. Ne consegue che sono attesi analoghi, se non proporzionalmente maggiori in quanto agevolazione non prevista a regime, effetti positivi sul gettito derivanti dalla maggiore spesa effettuata e quindi dalla correlata maggiore quota di base imponibile dichiarata dalle imprese che effettuano i lavori. La stima è di conseguenza stata condotta applicando metodologia e parametri analoghi a quelli utilizzati per la norma relativa alle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia.

Articolo 13 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito ai possibili effetti di segno opposto conseguenti alla norma, da un lato la riduzione della percentuale e del limite massimo del credito e dall'altro l'estensione dell'ambito oggettivo degli investimenti per attività di ricerca e sviluppo, si evidenzia che ad un possibile ampliamento dell'ambito oggettivo degli investimenti agevolabili si contrappone un effetto riduttivo del credito derivante dalle modifiche normative che riguardano gli adempimenti formali che hanno reso più stringenti le condizioni di applicazione del credito di imposta. In particolare, si introduce l'obbligo di una specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio oltre alla necessità di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e del loro avanzamento, contenente informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili, in concomitanza ai maggiori e più specializzati controlli messi in piedi dalla normativa in oggetto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la stima basata sui soli dati analitici disponibili sia da considerarsi metodologicamente valida, considerando che le modifiche sull'ambito oggettivo (in ogni caso di segno opposto – estensione fattispecie ed effetto restrittivo conseguente ai maggiori adempimenti e controlli richiesti) non generino sostanziali effetti.

Articolo 15, commi 1-4 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

La norma istituisce un fondo, da ripartire, per investimenti delle Amministrazioni centrali nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati osserva in merito che, dal prospetto riepilogativo, emerge che i progetti di investimento da finanziare a carico del fondo siano di immediata realizzazione. Infatti, tenuto conto della dinamica per cassa, oltre il 70 per cento delle risorse disponibili nel 2019 sono liquidate nel corso del medesimo anno. Inoltre il Servizio bilancio evidenzia che andrebbe acquisito lo sviluppo della complessiva proiezione oltre il triennio del quadro finanziario incorporato nel prospetto riepilogativo.

A tale riguardo, si evidenzia che la stima della realizzazione dei progetti è stata fatta tenuto conto che, a differenza degli anni precedenti, la disposizione prevede un meccanismo di revoca nel caso in cui le risorse non siano utilizzate entro 18 mesi dalla loro assegnazione. Inoltre il DPCM di riparto delle risorse sarà effettuato entro il 31/01/2019, anche in questo caso segnando una importante differenza con le esperienze degli esercizi precedenti in cui la ripartizione del fondo è avvenuta in una fase avanzata della gestione. Sulla base di questi elementi si è quindi valutato, prudenzialmente, che l'utilizzo delle risorse si sviluppi già nel corso del 2019 per una quota rilevante delle risorse loro assegnate.

Con riguardo allo sviluppo della proiezione oltre il triennio del quadro finanziario incorporato nel prospetto riepilogativo, si precisa che, a partire dal 2021, è previsto un effetto di 3.500 mln annui in termini di fabbisogno e indebitamento netto, fino al completo utilizzo delle risorse complessivamente assegnate.

Articolo 15, comma 5 e articolo 17 (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

Il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati osserva che in merito alla Commissione permanente di valutazione andrebbe precisato se i relativi oneri siano compresi nello stanziamento complessivo disposto ovvero se l'organismo operi senza oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese a qualsiasi titolo e comunque denominate.

Al riguardo, si conferma che lo stanziamento previsto comprende gli oneri inerenti la Commissione permanente di valutazione come indicato dalla disposizione legislativa.

Per quanto riguarda l'esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale, si conferma che l'esenzione si configura come mera rinuncia a maggior gettito, non incluso nei tendenziali di bilancio.

Articolo 19, comma 3 - (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Il Servizio Bilancio osserva che l'onere è configurato nel limite massimo di spesa. Inoltre, gli effetti scontati in termini di indebitamento netto appaiono coerenti, sia per il 2020 che per il 2021, con

quanto indicato dalla relazione tecnica, che prevede la destinazione di 1/3 delle risorse all'erogazione di finanziamenti agevolati e dei restanti 2/3 ai contributi a fondo perduto.

Per il 2019, invece, la ripartizione indicata non sembra invece riflettersi negli effetti scontati nel prospetto riepilogativo.

Si osserva peraltro che la predetta ripartizione, indicata dalla RT, non trova riscontro nel dettato normativo. In ordine a tale profilo, andrebbe acquisito un chiarimento.

Al riguardo, si fa presente che la ripartizione non trova riscontro nel dettato normativo in quanto frutto di una stima basata su trend storici effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. In concreto, le risorse saranno destinate alle diverse tipologie di agevolazione consentite nell'ambito dei contratti di sviluppo, sulla base della negoziazione condotta dal soggetto gestore Invitalia con l'impresa beneficiaria, nei limiti consentiti dalla disciplina europea in tema di aiuti di Stato. La destinazione di 1/3 delle risorse all'erogazione di finanziamenti agevolati e dei restanti 2/3 ai contributi a fondo perduto è stata utilizzata per la valutazione degli effetti su indebitamento netto, coerentemente con quanto indicato nella relazione tecnica, a partire dal 2020 quando la disposizione si può considerare a regime. Nella fase di primo rifinanziamento, anche considerato l'esiguo importo e, di conseguenza, la possibilità che l'incidenza di ciascun progetto sul complesso degli interventi agevolati e di quelli che beneficiano di un contributo a fondo perduto sia diversa da quella mediamente prevista negli anni successivi, l'effetto su indebitamento netto è stato valutato prudenzialmente di pari importo rispetto alle risorse disponibili.

Articolo 19, comma 4 (Fondo per l'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo)

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica. Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati, chiede di esplicitare le ipotesi formulate per gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

A tal fine, si precisa che per l'anno 2019 in termini di fabbisogno e indebitamento, si stima una minore spesa, in quanto l'utilizzazione delle risorse del fondo è subordinata all'avvio delle attività inerenti il progetto.

Articolo 19, commi 5 e 6 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale)

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati, prendendo atto di quanto indicato in relazione tecnica sulla destinazione di quota parte dello stanziamento all'erogazione di finanziamenti agevolati, segnala che tale destinazione, non trova espresso riscontro nel dettato della norma.

Al riguardo, si fa presente che la destinazione in questione è frutto di una stima basata sui trend storici, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 19, comma 20 (Fondo per lo sviluppo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati chiede che andrebbero esplicitati gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

A tal fine, si precisa che per l'anno 2019 in termini di fabbisogno e indebitamento, si stima una minore spesa, in quanto l'utilizzazione delle risorse del fondo è subordinato inizialmente alla realizzazione delle attività e delle procedure propedeutiche all'effettivo impiego delle risorse stanziare.

Articolo 23 (Piani di recupero occupazionale)

Con riferimento ai chiarimenti richiesti sui possibili effetti onerosi in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle risorse residue riferite all'esercizio 2019, si precisa che l'articolo 23 disciplina l'utilizzo di risorse già programmate a legislazione vigente e pertanto non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 24 (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro)

Con riferimento ai chiarimenti richiesti sui possibili effetti di cassa derivanti dall'utilizzo di risparmi realizzatisi negli esercizi precedenti per futuri interventi di spesa, si conferma l'assenza di oneri in termini di finanza pubblica in quanto si tratta di utilizzo di risorse che sono trasferite al bilancio autonomo dell'ANPAL e, pertanto, già previste a legislazione vigente.

Articolo 28, comma 4 (Assunzioni di personale presso il Ministero della giustizia).

Il Servizio Bilancio evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione non sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa, pur riferendosi ad un "contingente massimo" di personale. Sul punto, viene richiesto l'avviso del Governo.

Al riguardo, si fa presente che l'autorizzazione di spesa, per ciascuna delle annualità considerate, è stata prudenzialmente calibrata sul contingente massimo di personale che il Ministero può reclutare; in particolare, detta spesa è stata quantificata sulla base dell'inquadramento giuridico ed economico delle 1000 unità massime annuali, da assumere nel corso del triennio di riferimento.

Il Servizio Bilancio segnala, altresì, l'opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni, al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni (articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio, nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 28, comma 5 (Assunzioni di personale presso il Ministero dell'Interno) Con riguardo alla disposizione in esame, si conferma che gli oneri assunzionali recati dalla stessa si configurano anche come limiti finanziari di spesa.

Con riferimento al contingente di personale da assumere, la Commissione bilancio chiede se lo stesso si riferisca al triennio 2019-2021 nel suo complesso.

Al riguardo, si conferma che il contingente da assumere si riferisce al predetto triennio e che nella RT viene riportato l'onere da sostenere in ragione d'anno per ciascuna categoria di personale da assumere per poter dimostrare l'onere totale anno per anno.

Infine, in ordine alla richiesta di integrare i dati degli oneri assunzionali, in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, degli oneri retributivi al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni, così come prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009), si rappresenta che a parte la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la quale si è tenuto conto dell'aumento stipendiale previsto dopo i primi 24 mesi in coerenza con le disposizioni di cui al DPR 66/2018, le restanti assunzioni si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 28, comma 7 (Assunzione di personale presso l'Avvocatura dello Stato)

In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio evidenzia preliminarmente che la spesa prevista dalla norma per l'assunzione di personale dirigente e non dirigente in servizio presso l'Avvocatura dello Stato è configurata entro limiti massimi annui. Pertanto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità dell'indicazione di un numero fisso di assunzioni a fronte di un limite massimo di spesa.

Al riguardo, si fa presente che il limite massimo di spesa, posto per ciascun anno, tiene conto della programmazione delle assunzioni nel triennio 2019-2021, come riportato dettagliatamente nella relazione tecnica.

Il Servizio Bilancio segnala, altresì, l'opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 28, comma 9 (Assunzione di personale non dirigente del Consiglio di Stato e dei Tar)

Il Servizio Bilancio segnala l'opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Art. 28, comma 11 (Rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica)

Il Servizio bilancio chiede di acquisire la valutazione del Governo in relazione alla disposizione rubricata, atteso che la rimodulazione della dotazione organica prevista, demandata a successivo DPCM, da adottarsi con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86/2018, non prevede una sede di verifica dei relativi effetti finanziari in sede parlamentare.

Al riguardo, si segnala che le procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri sono definite dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86/2018. Nell'ambito di tali procedure e, in particolare, nella RT al richiamato d.P.C.M., deve darsi conto della neutralità finanziaria delle eventuali modifiche alla dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

Articolo 33 (INAIL)

In merito alle osservazioni del Servizio Bilancio sulla possibilità che la norma possa determinare effetti di dequalificazione della spesa, si fa presente che la stessa disposizione prevede un incremento della dotazione organica dell'INAIL e l'istituzione di un nucleo di verifica e valutazione degli investimenti, finalizzati ad ampliare le aree di intervento dell'Istituto e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria. In tali termini l'utilizzo delle risorse di parte capitale di cui all'articolo 2 comma 488 della legge 244/2007 (investimenti immobiliari in forma indiretta degli Enti di previdenza) non determina effetti di dequalificazione della spesa.

Articolo 35 (Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro)

Si fa riferimento ai profili di quantificazione della norma che autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere 1.000 ispettori, a scaglioni nel triennio 2019-2021, a valere sul fondo per le assunzioni delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato, ai sensi del comma 1, dell'art. 28, del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio evidenzia che, a fronte di oneri che sembrerebbero configurati come limiti di spesa, la norma prevede l'assunzione di un contingente "pari a" (e non "fino a") 1.000 unità complessive nel triennio 2019-2021: in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità dell'individuazione di un numero fisso di assunzioni.

Al riguardo, si fa presente che il limite massimo di spesa, posto per ciascun anno, tiene conto della programmazione delle assunzioni nel triennio 2019-2021, come riportato dettagliatamente nella relazione tecnica

Inoltre, il Servizio ritiene necessario acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, al fine di evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni per avere contezza delle progressioni di carriera del personale interessato dalla procedure assunzionali, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 38, commi 1-7 e 9-12 (Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

Il Servizio Bilancio osserva che andrebbe preliminarmente chiarito quali siano le ipotesi sottostanti la dinamica per cassa scontata ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Al riguardo, si precisa che l'onere considerato in termini di fabbisogno e indebitamento netto tiene conto che una parte dell'onere era stata già scontata nei tendenziali di finanza pubblica, in occasione della nota di aggiornamento al DEF, laddove si erano incorporati gli effetti dell'assegnazione alle varie finalità previste dalla normativa già vigente delle risorse relative ai conti dormienti, giacenti in Tesoreria.

Con riferimento al comma 7, circa l'utilizzo dello specifico fondo allocato presso la Consob, il Servizio Bilancio chiede elementi al fine di escludere che per effetto degli adempimenti previsti possano determinarsi i presupposti per un incremento dell'intervento statale nel fondo.

Al riguardo, si conferma quanto affermato nella relazione tecnica al comma 7, ossia che dall'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 non discendono oneri per la finanza pubblica non essendo incrementato il contributo statale al fondo.

Articolo 40 (Fabbisogno nazionale standard 2019-2021)

Il Servizio Bilancio segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con riferimento all'incremento del fabbisogno del SSN (comma 1), registra una minore spesa corrente pari a 175 milioni per il 2020 e a 1 miliardo di euro per l'anno 2021. Tali effetti sui saldi di finanza pubblica appaiono quindi discendere da una riduzione del finanziamento rispetto ai livelli annui di inclusi nelle previsioni tendenziali. Ai fini della verifica degli effetti di risparmio scontati nel prospetto riepilogativo appare necessario acquisire i dati riferiti alla spesa prevista a legislazione vigente per gli anni 2020-2021.

Al riguardo si conferma che gli incrementi annui previsti nelle previsioni tendenziali per gli anni 2020 e 2021 sono pari rispettivamente all'1,9% e al 2,0% in analogia con l'incremento della spesa sanitaria per i suddetti anni indicato nella nota di aggiornamento del DEF 2018.

Articolo 42 (Programmi di edilizia sanitaria)

Servizio Bilancio chiede informazioni circa la dinamica di spesa connessa all'incremento di 2 miliardi di euro delle risorse programmate per gli investimenti in edilizia sanitaria, con particolare riferimento alla decorrenza della maggior parte della spesa a partire dal 2022.

Al riguardo, si fa presente che la spesa è di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032.

Ciò in relazione ai numerosi adempimenti amministrativi propedeutici all'effettiva realizzazione delle opere è ragionevole ritenere che gli oneri si manifestino gradualmente in un arco temporale ampio. Infatti, all'incremento dello spazio programmatico stabilito dall'articolo 40 deve far seguito: il riparto delle risorse tra le regioni, la sottoscrizione degli Accordi di programma nei limiti delle disponibilità di bilancio e l'iter di realizzazione delle opere (procedure di gara, aggiudicazione, effettuazione dei lavori), in quanto il trasferimento delle risorse dal Bilancio dello Stato alle regioni avviene sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Articolo 45 (Modifiche alla misura "Resto al Sud")

Si conferma che le agevolazioni in esame sono concesse all'interno delle risorse effettivamente disponibili e secondo la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.

Articolo 53 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

La norma prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali sia incrementato di 400 posti. Il Servizio bilancio osserva che, in via preliminare andrebbe chiarito il parziale disallineamento fra gli oneri quantificati nella norma e nella relazione tecnica, da un lato, e quelli rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, dall'altro (che comporta una parziale sottostima, rispetto alla RT e alla norma, degli oneri annui nel triennio di riferimento).

In proposito, in ordine agli effetti finanziari della disposizione si chiarisce che non vi sono disallineamenti tra la norma, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto occorre tener conto anche della voce "Card docenti licei musicali" che spetta ai docenti immessi in ruolo, ottenendo, pertanto, l'onere individuato in norma e quantificato in RT.

Il Servizio Bilancio chiede ulteriori chiarimenti in ordine agli oneri concernenti la ricostruzione di carriera per i docenti dei licei musicali, stante che in relazione tecnica si indica che suddetti oneri sono riferibili al solo anno 2020 mentre, dalla tabella riepilogativa degli stessi, si evidenzia un picco di spesa nell'anno 2021, osservando che tale esposizione è spiegabile soltanto assumendo che la ricostruzione di carriera avvenga per i 4/12 nell'anno 2020 e per i restanti 8/12 nell'anno 2021.

Al riguardo, si concorda con il Servizio Bilancio secondo il quale nella relazione tecnica "solo anno 2020" deve intendersi "solo anno scolastico 2020/2021" nella considerazione che i relativi effetti finanziari sono ascrivibili per 4/12 nel corso del 2020 e per 8/12 nel corso del 2021.

Articolo 54– Personale ex co.co.co in Servizio presso Istituzioni scolastiche

Il servizio Bilancio chiede chiarimenti in ordine al fatto che la norma, nel prevedere la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per n. 226 unità di ex co.co.co già stabilizzati presso gli istituti scolastici, incrementa la dotazione organica del personale con qualifica di assistente amministrativo e tecnico di n. 113 posti che dovrebbero essere già ricompresi nei ruoli organici della scuola, prospettando che possano determinarsi posizioni soprannumerarie suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al riguardo, si evidenzia che l'incremento di n. 113 posti non può intendersi ricompreso nella dotazione organica previgente, all'interno della quale erano inclusi solo i posti interi accantonati, in corrispondenza dei quali le attività erano state esternalizzate con contratti a tempo parziale. Essendo ora state nuovamente internalizzate le medesime attività ed essendo state utilizzate solo una parte delle risorse stanziare, la quota di contratti corrispondente ai posti trasformati a tempo pieno non determina maggiori oneri rispetto alle risorse previste originariamente dall'art. 1, comma 619, della Legge n. 205/17.

Articolo 55 – Fondo per l'attuazione del programma di Governo

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati osserva che in merito ai profili di quantificazione del fondo, il prospetto riepilogativo prevede un identico impatto della norma ai fini dei tre saldi. Tuttavia, non essendo esplicitate le finalità di spesa, non risulta possibile verificare le determinanti di tale dinamica.

A tal fine si precisa che in assenza di una puntuale indicazione delle finalizzazioni del fondo, l'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto è stato prudenzialmente stimato pari all'autorizzazione di spesa

Articolo 56 –Fondo contenzioso enti locali

La Commissione, in merito ai profili di quantificazione, chiede di esplicitare i parametri sottostanti la definizione degli importi annui, che non possono essere dedotti univocamente dalle precedenti quantificazioni in materia, chiarendo in particolare le differenze tra lo stanziamento complessivo per il 2019 (tenendo conto anche di quanto previsto a legislazione vigente) e quello annuo per il 2020 disposto dalla norma in esame.

Al riguardo, si rappresenta che lo stanziamento annuale, come previsto dall'articolo 64, comma del decreto legge n. 50 del 2017, è necessario al fine di individuare un livello di fabbisogno di servizi che tengono anche conto della salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto il livello di fabbisogno di servizi viene calcolato non solo sulla base dei livelli occupazionali ma anche sulla necessità di incrementare il livello dei servizi. Per quanto riguarda l'anno 2021 le risorse pari a 100 milioni di euro sono riferite al periodo gennaio-agosto, tenuto conto che nel periodo di sospensione delle attività didattiche il fabbisogno di servizi necessari al mantenimento del decoro risulta inferiore.

Articolo 57, commi 4-5 e 10-11 - Disposizioni in materia di Consip e strumenti finanziari MEF

Con riferimento al comma 5, si conferma che l'Avvocatura può far fronte ai nuovi compiti nel quadro delle risorse esistenti.

Con riferimento ai commi 10 e 11 il Servizio Bilancio chiede che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dei risparmi attesi e scontati sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente al comma 10, si fa presente che l'onere finanziario annuale della convenzione MEF/Consip per il triennio 2017-2019 è pari a 1.550.000, oltre IVA, e copre sia i costi relativi alle risorse professionali e di struttura sia quelli operativi. La norma in esame circoscrive il corrispettivo in favore di Consip a decorrere dal 2020 a quanto strettamente necessario a consentire la copertura delle retribuzioni lorde complessivamente riconosciute dalla società alle risorse umane dedicate alle attività disciplinate dalla Convenzione e tale corrispettivo non potrà essere superiore ad un milione di euro, oltre IVA. Il risparmio è pertanto pari a euro 550.000 dall'anno 2020.

Relativamente al comma 11, si fa presente che la quantificazione dei minori oneri a carico del MEF è di euro 152.632 corrispondente allo stanziamento del pertinente capitolo di bilancio (capitolo 2145) nonché sulla base di quanto acclarato nel 2017.

Articolo 57, commi da 6 a 9 Soppressione di riduzioni tariffarie e contributi per le imprese editrici e radiotelevisive

Il Servizio Bilancio chiede elementi informativi per suffragare la stima degli effetti di risparmio attesi, con particolare riguardo ai dati e ai metodi utilizzati per la quantificazione. Al riguardo, considerato che il capitolo 1501/MEF prevede uno stanziamento di euro 28.252.000 dall'anno 2020, la previsione della soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020, comporta un risparmio netto pari all'intero stanziamento.

A fondamento dell'attendibilità della quantificazione dei risparmi a partire dal 2020, in particolare, si chiarisce che:

1. il capitolo 1501/MEF ("Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici"), pur recando tra le autorizzazioni espressamente solo l'articolo 28 della legge n. 416/1981, è il capitolo su cui sono stanziati gli importi per tutte le norme di agevolazione su cui si interviene con la disposizione del disegno di legge di bilancio 2019-2021

2. la dotazione del capitolo 1501/MEF è sempre stata definita sulla base di stime di fabbisogno che si sono rilevate costanti;
3. l'erogazione dei contributi de quibus - anche se ha luogo ex post e talvolta con anni di ritardo rispetto all'anno di applicazione dell'agevolazione – è comunque ricondotta allo stanziamento dell'esercizio finanziario di competenza (tanto che i pagamenti sono di norma effettuati in conto residui ovvero previa reiscrizione in bilancio delle relative somme perenti). Quindi, la soppressione a partire dal 2020 non pone dubbi sugli importi dei risparmi attesi, anche in pendenza di contributi maturati in esercizi finanziari precedenti e non ancora erogati, cui – si ripete – si farà fronte a valere sulle risorse vecchie, stanziata nel relativo anno di competenza.

Articolo 57 Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, comma 12 (Mancata riassegnazione a spesa di parte delle somme restituite da imprese).

La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo 1, comma 695, della legge n. 205 del 2017) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. Come indicato nella RT i dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano che il volume delle entrate effettive è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Tra il dato di fine settembre 2018 (120.673.513 euro) indicato nella RT e quello di fine ottobre 2018 (180.146.045,56 euro), si registra un ulteriore incremento degli incassi e non vi sono motivazioni per presumere un'inversione di tendenza dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese tale da ridurre i versamenti ad un importo inferiore agli 8 milioni, compromettendo i risparmi scontati. In ogni caso verrà assicurato un monitoraggio continuo delle entrate.

Articolo 57 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, comma 13 - Riduzione dei versamenti alla CSEA).

L'articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013 ha disposto che le maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti soggetti alla cosiddetta "Robin Hood Tax" (estensione disposta dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.L.41) siano destinate, al netto di quelle necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri recati dal D.L. stesso, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica. La norma del disegno di legge di bilancio 2019-2021 limita tale utilizzo al 31 dicembre 2018, acquisendo all'erario le somme corrispondenti dal 1° gennaio 2019.

Il Servizio Bilancio mette in evidenza che, tuttavia, la normativa istitutiva della cd. "Robin Hood Tax" è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n.10/2015 e con successiva sentenza n. 131/2015, è stata compresa la disposizione dell'art. 5, comma 1, del D.L. n.69 del 2013 a confermare l'illegittimità delle disposizioni di dettaglio collegate. La previsione delle entrate a legislazione vigente, a seguito della sentenza, non comprende i proventi derivanti dall'istituto della Robin Tax.

In merito si fa presente che le predette entrate, erano, però, destinate alla copertura dell'intero provvedimento ai sensi dell'articolo 61 e di quanto disposto dal comma 2 (ultima parte) del richiamato articolo 5. La sentenza ha agito sul comma 1 dell'art. 5 del D.L. n.69 del 2013 ma non sul comma 2. Sul lato della spesa, quindi, gli oneri previsti dal Decreto legge 69/2013 sono stati iscritti in bilancio e continuano ad esserlo, indipendentemente dalla sorte della Robin Hood Tax.

Pertanto a legislazione vigente rimane iscritto anche il contributo (capitolo 3602/MISE) destinato alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica, che risulta essere stato erogato anche negli anni passati. In sostanza la norma prevista nel disegno di legge di bilancio 2019-2021 chiarisce la non applicabilità anche del comma 2 (in una direzione coerente con le sentenze della Corte costituzionale) e recupera le somme già scontate nei profili di spesa a legislazione vigente.

Articolo 57, comma 14 (Riduzione spese per l'efficientamento del sistema giudiziario).

In merito alla richiesta di acquisire ulteriori dati numerici in riferimento al graduale utilizzo delle risorse disponibili per il passaggio di qualifica del personale in servizio presso il Ministero della giustizia, si ribadisce quanto affermato nella relazione tecnica e cioè che la riduzione proposta sarà tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. (“Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale, $((18.703.939-6.192.447)$ (riduzione a cui corrisponde la disponibilità minima nel quadriennio 2019-2022) $=12.511.225/3.914,97$) e dal 2023 tutte le unità restanti”), si rinvia, comunque, ai chiarimenti che vorrà fornire il Ministero della giustizia.

Articolo 58 (Revisione del sistema di reclutazione docenti)

Con riferimento alla confermata richiesta in ordine alla ricostruzione svolta sulla mancata esposizione nel prospetto riepilogativo della differenza di circa 0,8 milioni tra l'importo del risparmio indicato dalla relazione tecnica per il 2019 (1 milione) ed il finanziamento per circa 0,2 milioni del Fondo della buona scuola, indicato dalla norma.

Il servizio Bilancio chiede chiarimenti in ordine al fatto che, con l'articolato proposto - venendo meno il percorso FIT per i neo-docenti, caratterizzato anche dalla possibilità di poter far svolgere supplenze brevi al personale frequentante il percorso stesso - possano determinarsi nuovi oneri, non coperti.

Al riguardo, si osserva che per le supplenze brevi sono utilizzati i fondi previsti a legislazione vigente, i quali prudenzialmente non sono stati ridotti in occasione dell'approvazione del D.lgs. n. 59/2017, per effetto della previsione di affidamento di supplenze brevi e saltuarie ai corsisti. Pertanto, con la normativa proposta non si determinano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 59, commi 1 e 2 Ulteriori misure di riduzione della spesa del Ministero della Difesa

La norma, al comma 1, riduce le spese militari di euro 60 milioni annui a decorrere dal 2019. Al comma 2 si prevede, come specificato in RT, la riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In riferimento alla riduzione delle spese militari della difesa (comma 1) e alla riprogrammazione delle spese per investimento nel settore aeronautico e navale di cui al comma 2, il Servizio Bilancio chiede una valutazione in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto, atteso che, in via generale, dette spese presentano una dinamica diversificata su tale saldo rispetto a quella prevista in termini di saldo netto da finanziare e inoltre chiede chiarimenti sulla possibilità delle disposizioni di incidere su impegni contrattuali già assunti.

Al riguardo, in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto si rappresenta che la previsione delle spese militari di cui al comma 1 sono state formulate, in coerenza con il nuovo concetto di impegno che prevede che esse siano coincidenti con i pagamenti attesi su ciascun capitolo/piano di gestione “in relazione all'effettiva spendibilità delle somme, e/o dello stato di

avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene” scontando così la stessa dinamica anche sul saldo netto da finanziare.

In merito alla possibilità delle disposizioni di incidere su impegni contrattuali già assunti si rappresenta che i programmi di spesa militari per i quali si propone la riduzione non risultano impegni già contrattualizzati.

Il Servizio bilancio, chiede chiarimenti in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto, atteso che, in via generale, le suddette spese presentano una dinamica diversificata su tale saldo rispetto a quella prevista in termini di saldo netto da finanziare”.

In merito alla riduzione di spesa di cui al comma 1, si considera che le previsioni pluriennali di competenza per il triennio 2019-2021 inerenti le spese militari, sono state formulate, in particolare per le spese in conto capitale (Investimenti), in coerenza con il nuovo concetto di impegno che prevede che esse siano coincidenti con i pagamenti attesi su ciascun capitolo/piano di gestione “in relazione all’effettiva spendibilità delle somme, e/o dello stato di avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene”. Alla luce di siffatta formulazione delle previsioni, una norma che dispone una riduzione degli stanziamenti deve essere colta in modo identico in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Con riferimento al comma 2, si precisa che si tratta di una riprogrammazione delle spese per investimento nel settore aeronautico e navale, con precise scadenze temporali; gli effetti in termini di indebitamento, identici a quelli scontati in termini di saldo netto da finanziare, rispecchiano pertanto la prevista spendibilità delle risorse determinata dalla riprogrammazione.

Articolo 59, commi da 3 a 5 (Disposizioni in materia ambientale)

Con riferimento ai commi 3 e 4, il Servizio bilancio della Camera dei deputati, osservando che la copertura dell’onere è assicurata dalla soppressione dei contributi previsti per la corresponsione dei canoni per l’affitto del Termovalorizzatore di Acerra e che la corresponsione di tali canoni è finalizzata al definitivo trasferimento della proprietà del termovalorizzatore alla Regione Campania, chiede chiarimenti circa gli eventuali riflessi finanziari negativi per la regione e, indirettamente, per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 5, il Servizio Bilancio chiede conferma che la nuova finalità di spesa determini una dinamica delle erogazioni coerente con quella già scontata nei tendenziali con riferimento al precedente utilizzo.

Con riferimento ai commi 3 e 4, si precisa che la copertura dell’onere non è inerente la corresponsione dei canoni per l’affitto del Termovalorizzatore di Acerra, ma la soppressione del contributo alla Regione Campania di cui all’art. 12, comma 9, del D.L. n.16/2012, disposto in sostituzione dei canoni d’affitto, venuti meno in conseguenza dell’acquisto del termovalorizzatore da parte della Regione.

Quanto all’osservazione relativa al comma 5, si conferma che la dinamica delle erogazioni relativa alla nuova finalità di spesa è coerente con quella già prevista nei tendenziali.

Articolo 60 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

Il Servizio Bilancio rileva preliminarmente che la relazione tecnica si limita a delineare il percorso logico adottato e a fornire il risultato finale ottenuto, ma non fornisce gli elementi ed i dati utilizzati ai fini della stima. Tanto premesso, appare necessario che sia fornito un quadro dettagliato delle componenti positive ai fini dei saldi (eliminazione degli spazi finanziari ad

esempio) e di quelle negative (quali ad esempio le ipotesi formulate riguardo all'utilizzo su base annua dello stock di avanzi esistente) utilizzati nel processo di stima.

Per quanto concerne gli elementi negativi, il Servizio Bilancio ritiene utile una separata evidenziazione, nell'ambito dello stock di avanzi di amministrazione da smaltire, di quelli di futura formazione, anche in relazione alle disposizioni dell'articolo 61 che impongono avanzi per il 2019 ed il 2020, quale concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario.

Rileva inoltre che la relazione tecnica valuta una dinamica dei flussi che sembra sottendere un impiego degli avanzi di amministrazione per sole spese per investimenti. Peraltro, l'articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione possa essere utilizzata anche per finanziare spese correnti a carattere non permanente e non solo spesa per investimenti. L'utilizzo per spesa corrente implicherebbe tuttavia una spendibilità delle somme più rapida di quella in genere prefigurata per la spesa di investimento, con un possibile effetto di accelerazione della spesa rispetto a quella ipotizzata nella relazione tecnica: sul punto è necessario acquisire un chiarimento.

Il Servizio Bilancio rileva, inoltre, che la relazione tecnica ipotizza gli effetti sui saldi, valutando un utilizzo degli avanzi di amministrazione del 30 per cento nel primo anno, mentre, per il restante 70 per cento si suppone l'applicazione di uno sviluppo teorico dei SAL riferito ad opere pluriennali. Chiede pertanto l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità di tale assunto, in particolare in considerazione dei recenti eventi che potrebbero indurre gli enti interessati ad utilizzare parte delle risorse per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e dei territori dai rischi sismici ed idrogeologici, da realizzare anche con carattere di urgenza.

Il Servizio Bilancio rileva, infine, che le norme in esame si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2021; chiede dunque che sia chiarito il contesto normativo di riferimento per i medesimi enti negli anni 2019 e 2020 alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di utilizzo degli avanzi ed i relativi effetti attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che le stime degli effetti finanziari del presente articolo tengono conto delle disposizioni previste dall'articolo 65 in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo.

Ciò premesso, per quanto attiene lo stock degli avanzi di amministrazione (componenti negative), si segnala che, per i comuni con risultato di amministrazione, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni liquidità di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti, positivo, lo stock ammonta a circa 14,6 miliardi di euro, per le province e città metropolitane a circa 3,3 miliardi di euro e per le regioni a circa 5,5 miliardi di euro.

Si riporta, di seguito, un quadro riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalla piena attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale, completo delle coperture già disponibili (componenti positive).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e seguenti
REGIONI A STATUTO ORDINARIO											
Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime	-	-	-	179,00	533,00	808,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
Effetti finanziari da compensare anche in caso di mancato intervento normativo				179,00	533,00	808,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
- Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018**				364,00	608,00	818,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
- Coperture già disponibili (art. 1, comma 495, L. n. 232/2016 - 500ml spazi 2019, code, anni 2021-2023)				185,00	75,00	10,00	-				
AUTONOMIE SPECIALI											
Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime	-	-	55,00	66,00	106,00	220,00	264,00	155,00	200,00	200,00	200,00
Effetti finanziari da compensare anche in caso di mancato intervento normativo			55,00	66,00	106,00	220,00	264,00	155,00	135,00	126,00	200,00
- Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018**		27,00	117,00	155,00	204,00	320,00	364,00	255,00	235,00	226,00	300,00
- Coperture già disponibili (art. 1, comma 502, L. n. 232/2016 - 50ml spazi dal 2019 al 2030)		35,00	62,00	89,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ENTI LOCALI											
Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime	-	-	349,00	466,00	695,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Effetti finanziari da compensare - effettivi			349,00	466,00	695,00	476,00	217,00	121,00	314,00	409,00	500,00
- Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 - STIME	166,00	446,00	1.269,00	1.425,00	1.438,00	988,00	750,00	477,00	428,00	423,00	500,00
- Coperture già disponibili (art. 1, comma 485, L. n. 232/2016 - 900ml spazi 2019 e 700 2020-2023)											
- Coperture già disponibili (art. 43-bis, D.L. n. 50/2017 - spazi enti sisma)		119,00	570,00	739,00	743,00	512,00	533,00	356,00	114,00	14,00	-
- Coperture già disponibili (art. 13, comma 01-quater D.L. n. 91/2018- proroga termini in corso di conversione)	30,00	30,00									
TOTALE COMPLESSIVO - stime arrotondate per "coperture a regime"	140,00	320,00	350,00	220,00							
	-	-	404,00	711,00	1.334,00	1.528,00	1.931,00	2.050,00	1.891,00	1.678,00	1.500,00

(in milioni di euro)

Si segnala, inoltre, che per gli enti locali le stime di cui alla tabella sopra riportata includono, prudenzialmente, una stima di impatti negativi a regime per utilizzo avanzi di nuova formazione nella misura di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022, con una stima di oneri a regime di 500 milioni di euro. Per le regioni di 600 milioni di euro a decorrere dal 2024, con una stima di oneri a regime di 1.000 milioni di euro. I maggiori effetti stimati a regime per le regioni a statuto ordinario tengono conto, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'articolo 61 che impongono alle regioni a statuto ordinario un saldo positivo nel biennio 2019 e 2020.

In merito, poi, all'ipotesi di utilizzo sottostante alle stime, si segnala che la quota immediatamente spendibile del 30 per cento ha tenuto conto, tra l'altro, della possibilità per gli enti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per spese di parte corrente. Si ritiene, inoltre, che gli eventi di messa in sicurezza con carattere di urgenza possano rientrare pienamente nelle stime effettuate; le ipotesi di esigibilità tengono conto, infatti, di tempi di aggiudicazione delle gare di appalto prudenziali.

Da ultimo, come già precisato all'articolo 61, con l'accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018, è stato sancito che le disposizioni di cui all'articolo 60 si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, negli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano l'avanzo di amministrazione nel rispetto del saldo non negativo di cui ai commi 465 e successivi dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 61 della presente legge.

Articolo 61 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

Il Servizio Bilancio rileva che le norme in esame impongono il conseguimento di un saldo positivo di bilancio a tutte le regioni a statuto ordinario e che non risultano tuttavia evidenti, anche alla luce degli elementi di novità recati nel settore della finanza locale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, le possibili implicazioni degli avanzi richiesti dalla norma sulla spesa delle regioni a decorrere dal 2020. In proposito, chiede l'avviso del Governo, anche alla luce degli effetti scontati in relazione all'articolo 60, che reca disposizioni anche in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione. Infatti, poiché i relativi effetti, per le regioni a statuto ordinario, sono

scontati a partire dal 2021, i medesimi non sembrano includere la possibilità di utilizzo anche dell'avanzo previsto per il 2019.

Al riguardo, si rappresenta che con l'accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018, è stato concordato con le regioni che le disposizioni di cui all'articolo 60, si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, negli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano l'avanzo di amministrazione nel rispetto del saldo non negativo di cui ai commi 465 e successivi dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 61 della presente legge.

Articolo 62 (Compensazioni dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tasse automobilistiche)

Il Servizio Bilancio chiede di chiarire se il meccanismo di compensazione previsto possa dar luogo ad effetti di cassa suscettibili di incidere sui saldi di finanza pubblica.

Ritiene poi necessario un chiarimento per quanto concerne l'intervento dello Stato nelle compensazioni derivanti dalle norme previste per le autonomie speciali, al fine di escludere un maggiore onere a carico dello Stato. La relazione illustrativa afferma infatti che dovrebbero spettare allo Stato gli importi riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia e i 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna, mentre la relazione tecnica fa riferimento a Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, indicando però entrambe le regioni come creditrici e non debentrici; la tabella in allegato al disegno di legge indica infine come regioni debentrici sia il Friuli Venezia Giulia (8.936.797,60 euro), sia la Sardegna (3.710.431,46 euro), sia infine la Valle d'Aosta (19.433.173,3 euro).

Al riguardo, si conferma che il meccanismo di compensazione previsto non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le compensazioni sono effettuate su trasferimenti spettanti alle Regioni.

Riguardo alle Autonomie speciali, nel premettere che la tabella riportata dall'articolo 62 del disegno di legge indica le predette come regioni creditrici, si ritiene necessario precisare che le tasse automobilistiche non sono di spettanza della regione Friuli Venezia Giulia e che le stesse sono oggetto di compartecipazione della regione Sardegna nella misura di 7/10.

Conseguentemente, sono da attribuire al bilancio dello Stato gli importi indicati nella tabella per la regione Friuli Venezia Giulia nella misura dei 10/10 e quelli indicati per la regione Sardegna nella misura dei 3/10.

Gli importi indicati nella tabella per le altre Autonomie speciali sono di spettanza delle medesime per l'intero ammontare nel rispetto delle norme statutarie.

Articolo 63 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'inclusione degli effetti della norma nei tendenziali tenuto conto che gli importi dei contributi saranno oggetto di futuri accordi. In proposito, chiede altresì di chiarire se gli importi indicati incrementino o riducano quelli richiesti nei precedenti anni. Ciò al fine di valutare la prudenzialità della preventiva iscrizione in bilancio dei relativi effetti.

Al riguardo, si evidenzia che gli effetti della norma sono scontati nei tendenziali, in quanto confermano il concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente a carico delle regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia.

L'accordo è necessario per dare attuazione ai principi in materia di concorso alla finanza pubblica stabiliti dalle sentenze richiamate nell'articolo.

Articolo 65 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

Il Servizio Bilancio, nel rilevare che la norma incide sulle modalità di utilizzo del risultato di amministrazione, chiede di chiarire se, ed eventualmente in quale misura, la norma in esame concorra a determinare gli effetti ascritti al precedente articolo 60, in materia di disciplina dei vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali.

Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni della norma in esame in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo incidono sulle stime degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 60 in materia di vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali. Per gli enti in disavanzo, di conseguenza, la stima degli impatti derivanti dall'utilizzo dei risultati di amministrazione è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 60.

Articolo 67 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

Il Servizio Bilancio chiede conferma che la disciplina da definire in via attuativa non sia suscettibile di incidere, anche in via indiretta, sui vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali.

Al riguardo, si rappresenta che la disciplina del fondo pluriennale vincolato da definire con decreto ministeriale nel provvedere ad adeguare l'ordinamento contabile degli enti territoriali al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 dovrà necessariamente adattarsi al sistema dei vincoli di finanza pubblica risultante dall'art. 60 del disegno di legge di bilancio.

Articolo 68 (Programma straordinario per le periferie)

Il Servizio Bilancio, pur rilevando che la norma dispone l'utilizzo di somme giacenti in conto residui che risultano disponibili in bilancio, rappresenta che la neutralità finanziaria della disposizione è subordinata al fatto che la spendibilità in termini di fabbisogno e di indebitamento netto già scontata per tali somme sia coerente con quella sottesa all'applicazione delle norme in esame e, pertanto, chiede un chiarimento al riguardo.

Al riguardo, si conferma che la spendibilità scontata nei saldi di finanza pubblica delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo sviluppo e coesione sono coerenti con le finalità previste dalla norma in esame.

Articolo 69 (Gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma)

Il Servizio Bilancio rileva che i commi da 1 a 5 dispongono in materia di definizione di partite debitorie afferenti alla gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma, rappresentando altresì che dal tenore letterale della relazione tecnica si evince che le stesse disposizioni determinano oneri, i quali troverebbero tuttavia copertura nell'ambito di importi già oggetto di precedenti ricognizioni del debito. Il Servizio Bilancio chiede pertanto di acquisire i dati relativi all'entità dei predetti oneri, cui fa riferimento la relazione tecnica, nonché di chiarire se, in relazione alle predette somme e alle ricognizioni ancora in atto, possano determinarsi in capo alla gestione commissariale problemi di liquidità, tali da determinare esigenze finanziarie che eccedano, con riferimento a specifici esercizi, le disponibilità provenienti dalle attuali linee di finanziamento, con conseguenti implicazioni negative sui conti pubblici. Tale chiarimento appare necessario anche alla luce di quanto disposto dai commi da 6 a 10 - in relazione ai quali la relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari negativi - che definiscono una procedura per la definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale, da svolgersi entro il termine perentorio di 36 mesi.

Al riguardo, si premette che le stime in relazione tecnica sono stime preliminari. Ciò premesso, si segnala che sulla base degli elementi informativi forniti dalla Gestione gli oneri connessi alle aperture di credito di cui ai commi 1-3 risulterebbero, alla data del 2 novembre 2018, pari a circa 940 milioni di euro, che trovano considerazione nell'ambito del debito finanziario da accertare censito nel piano di rientro della Gestione commissariale stessa, mentre per gli oneri di cui ai commi 4 e 5 non esiste allo stato alcuna quantificazione se non quella originaria prevista dal piano di rientro di cui al documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, nel quale le procedure espropriative pregresse venivano forfetariamente valutate in circa 1 miliardo di euro. L'esatta determinazione di questi ultimi oneri potrà essere conosciuta solo a conclusione degli iter giudiziari in corso.

In ogni caso, si evidenzia che la copertura è assicurata dall'originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro, con l'utilizzo di contributi pluriennali a decorrere, espressamente autorizzati dai decreti Ministeriali del 18 marzo 2011 e del 23 gennaio 2013, attraverso i quali si eviterà anche l'insorgere di eventuali crisi momentanee di liquidità.

Articolo 72 (Tavolo di lavoro)

Con riferimento all'istituzione del Tavolo di lavoro previsto dall'articolo in esame il Servizio Bilancio, pur prendendo atto della esclusione di indennità e di gettoni di presenza, chiede conferma che la formulazione indicata sia idonea a garantire la neutralità finanziaria anche per quanto attiene ad eventuali emolumenti comunque denominati nonché ad eventuali oneri diversi di funzionamento del tavolo.

In proposito, si ritiene che la formulazione sia idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame, avendo riguardo alle risorse stanziata a legislazione vigente.

In ordine alle eventuali spese di funzionamento si ritiene che le stesse potranno essere fronteggiate nell'ambito delle risorse finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze disponibili a legislazione vigente.

Articolo 74 (Rinegoziazione del debito degli enti locali)

Il Servizio Bilancio chiede un chiarimento riguardo al possibile onere relativo allo svolgimento di attività strumentali alla rinegoziazione dei mutui.

Al riguardo, si osserva che l'onere, diversamente da quanto indicato nel dossier, è commisurato all'intera rata dei finanziamenti potenzialmente oggetto di rinegoziazione e non ai soli interessi.

Articolo 79 (Esigenze emergenziali)

Comma 1. *La Commissione richiede ulteriori elementi conoscitivi in merito ai parametri utilizzati per la relativa quantificazione, afferenti alla nuova platea interessata dalla proroga dell'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili e agli andamenti della ricostruzione.*

Al riguardo, nel segnalare che la quantificazione dell'onere ha tenuto conto degli interventi realizzati dall'evento sismico ad oggi e della conseguente riduzione della platea dei beneficiari interessati dalla proroga,

Comma 2. *Il Servizio Bilancio chiede che le risorse, a valere sulla contabilità speciale, siano disponibili senza pregiudizio di ulteriori iniziative già finanziate a valere sulle medesime risorse.*

Al riguardo, si conferma che le risorse utilizzate, a valere sulla contabilità speciale, sono disponibili per lo scopo senza pregiudicare le iniziative già finanziate.

Comma 3. *Il Servizio Bilancio chiede di acquisire elementi conoscitivi rispetto ai parametri utilizzati per la quantificazione del valore stimato in relazione tecnica.*

Al riguardo, si rappresenta che l'onere è stato determinato dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle spese sostenute finora per i interventi emergenziali e sul fabbisogno necessario per il conseguente proseguimento e completamento degli stessi fino al rientro delle attività nell'ordinaria amministrazione delle Regioni. Pertanto, le varie voci di dettaglio relative all'assistenza alla popolazione ed altre attività strettamente emergenziali tengono conto dell'andamento degli interventi effettuati e della riduzione progressiva della platea dei beneficiari.

Comma 4. *Il servizio Bilancio chiede se, a fronte della proroga di utilizzo del personale in comando, distacco e fuori ruolo presso la struttura commissariale, non derivino fabbisogni di risorse umane per le amministrazioni di provenienza del personale comandato.*

Al riguardo, si fa presente che la disposizione in esame proroga una situazione già in essere e che l'onere per il trattamento economico del personale in questione risulta a pieno carico della struttura commissariale. Pertanto, le strutture di origine del personale di cui trattasi continuano a mantenere nelle proprie disponibilità le somme occorrenti per far fronte ad eventuali esigenze di personale.

Articolo 83 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti-rimodulazione DTA)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito ai possibili effetti negativi di nuove attività per imposte anticipate conseguenti alla sospensione della deducibilità della quota 2018 del basket (10% dello stock al 31 dicembre 2015), la sospensione e spostamento in avanti di tale quota non incide sulle imposte anticipate implicite nello stock pertanto la stima ha unicamente traslato di un anno l'effetto sul gettito dall'anno 2018 al 2026.

Il gettito riportato nella relazione tecnica si riferisce complessivamente ad IRES ed IRAP rispettivamente per circa 770 milioni di euro e 180 milioni di euro.

Articolo 85 (Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9)

Il Servizio Bilancio segnala che la RT non considera le nuove attività per imposte anticipate (DTA) che si formano nei bilanci dei soggetti interessati in conseguenza della ripartizione in dieci annualità della deducibilità degli oneri in esame e in proposito, chiede chiarimenti al fine di escludere ulteriori oneri per un eventuale utilizzo delle stesse in compensazione.

Al riguardo le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010 che fa riferimento, invece, alla previgente disciplina limitativa della deducibilità delle svalutazioni dei crediti ex art. 106, comma 3, del TUIR.

Articolo 87 (Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali)

Il Servizio Bilancio rileva che la relazione tecnica fornisce la stima della misura in termini di competenza e cassa, illustrando la procedura adottata, senza tuttavia evidenziare i dati e parametri posti alla base della stessa, pertanto richiede gli elementi posti alla base della quantificazione effettuata.

Il Servizio Bilancio, inoltre, richiede chiarimenti in merito all'andamento degli effetti di gettito, in termini di competenza, negli esercizi dal 2018 al 2020, rilevando che il maggior gettito stimato nel 2018 e nel 2020 risulta di uguale ammontare (597,2 milioni) a fronte di una riduzione della quota di deducibile pari, rispettivamente, allo zero per cento e al tre per cento. Inoltre, nel 2019 (quota deducibile ridotta al 5%) gli effetti finanziari (682,5 mln) risultano superiori a quelli indicati nel

2018. Ulteriori chiarimenti sono richiesti, infine, appaiono necessari in merito all'eventuale impatto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del DL n. 59/2016 - che ha consentito la trasformazione in crediti d'imposta compensabili delle attività per crediti d'imposta (DTA) di cui all'art. 2, co. 55-57, DL n. 225/2010 -rispetto alla stima effettuata dalla relazione tecnica.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito sono state utilizzate le informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste. Successivamente, sono state confrontate le quote calcolate delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente con il profilo di deducibilità simulato previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;

L'uguaglianza tra il maggior gettito stimato nel 2018 e nel 2020 a fronte di una differente riduzione della quota di deducibile risulta una mera coincidenza matematica.

Articolo 88 (Abrogazione ACE)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito al procedimento di stima, l'elaborazione condotta con il modello di simulazione IRES ha escluso, a seguito dell'abrogazione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019, la possibilità di ridurre il reddito imponibile per effetto del rendimento ACE dell'anno incrementato delle eccedenze degli anni precedenti. Dai dati dichiarati per l'anno di imposta 2016, attualizzati al 2019, per normativa e quadro macroeconomico, risulta:

- per i contribuenti IRPEF e IRES fuori consolidato un minore reddito imponibile di circa 2,7 miliardi di euro;
- per i contribuenti IRES appartenenti ad un consolidato fiscale una riduzione del reddito imponibile (quadro CN) per circa 0,8 miliardi di euro e una riduzione dei redditi complessivi trasferiti al consolidato (quadro GN), il cui impatto dipende dalla compensazione con perdite fiscali, per circa 2 miliardi di euro.

Per quanto attiene al credito IRAP si evidenzia che la stima considera gli effetti dell'abrogazione dal periodo d'imposta 2019, rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio per le stesse annualità.

Articolo 89 (Maggiori introiti gara frequenze 5G)

Con riferimento agli effetti finanziari della disposizione di cui all'articolo 89, il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, pur rilevando la correttezza della diversa imputazione degli stessi ai tre saldi di finanza pubblica, chiede ulteriori chiarimenti in merito al profilo delle maggiori entrate considerato ai fini dell'indebitamento netto.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte della pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del Disciplinare del bando di gara, è stato possibile aggiornare il profilo delle scadenze delle concessioni relative alle diverse bande di frequenza oggetto di gara, profilo che nella legge di bilancio per il 2018 era stato ipotizzato per la durata massima concedibile in base alla normativa di riferimento e pari, cioè, a 20 anni. Le maggiori entrate in quota d'anno risultano essere, sulla base del profilo così aggiornato, di poco superiori a 200 milioni di euro, con un ulteriore lieve incremento nel 2022 e dal 2023 fino al 2037. Si tratta di importi non significativi dal punto di vista quantitativo, da cui l'arrotondamento degli effetti per difetto.

Quanto alla differenza riscontrata negli introiti complessivi dell'asta, da comunicazioni acquisite direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, l'importo complessivo di 6.540,6 milioni di

euro fa riferimento all'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori effettuata nel corso della seduta pubblica tenuta in data 5 ottobre 2018, con offerte aggiudicate che tengono conto dello sconto applicato alla porzione di banda 3700-3800 MHz in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, della delibera 231/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal paragrafo 5.1.2 del Disciplinare di gara.

ALLEGATO 3

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Rel. Pretto). C. 1346, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Prot. n. 0245495/2018
Entrata prot. n. 0245459/2018
Allegati: 1
Risposta a Nota del

Roma, **20 NOV. 2018**

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 1346 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Relazione tecnica di passaggio.

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato.

RELAZIONE TECNICA**Articolo 1 della legge di conversione****(Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)**

La disposizione è finalizzata - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - ad autorizzare l'adozione di nuovi decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Essa aggiunge, dopo il comma 1, dell'articolo 1, del disegno di legge di conversione in legge del richiamato decreto-legge n. 113 del 2018, ulteriori quattro commi secondo i quali il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019, e nel rispetto del principio di equiordinazione, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'intervento è omogeneo rispetto alla materia del decreto-legge, con specifico riferimento al richiamato articolo 35, nonché urgente in relazione alle necessità di introdurre le integrazioni e correzioni ai richiamati decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017, indispensabili per superare le difficoltà attuative derivante dalla fase di prima applicazione.

La norma riproduce, richiamandoli, gli stessi principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 144.

L'unico aggiornamento riguarda il principio di delega sulla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia in relazione alle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data. L'adeguamento del principio non comporta oneri aggiuntivi atteso che si tratta solo della rideterminazione "formale" della dotazione organica, senza alcun effetto sulle eventuali assunzioni straordinarie in deroga al turn over.

All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, come previsto dal comma 5 della disposizione, si provvede entro il limite di spesa di cui all'apposito fondo istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018.

Per l'estrema complessità della materia trattata non risulta oggettivamente possibile procedere alla puntuale determinazione e quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni che saranno introdotte nei decreti delegati, integrativi e correttivi, e che l'effettiva e puntuale quantificazione potrà essere pertanto effettuata, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, solo al momento dell'adozione dei decreti legislativi e che la stessa potrà avvenire nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 35 del decreto-legge, pari a euro 30.120.313 iscritti nel conto dei residui, a euro 20.089.182 per l'anno 2018 e ad euro 20.004.387 a decorrere dal 2019.

Il provvedimento, originariamente composto di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli, dopo l'esame presso il Senato, consta di 74 articoli.

Il decreto-legge si compone di 40 articoli ed è suddiviso in quattro titoli che, di seguito, si illustrano.

TITOLO I – Capo I**Articolo 1**

(Disposizioni sul permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

L'articolo reca norme volte a disciplinare le ipotesi eccezionali di temporanea tutela dello straniero, per esigenze di carattere umanitario che, comunque, non consentirebbero il rimpatrio. Le disposizioni dell'articolo tipizzano quindi i permessi di soggiorno da rilasciare nei casi speciali in cui non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero. Si tratta, pertanto, di norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La tipizzazione dei permessi di soggiorno si riferisce a fattispecie ad oggi comprese nell'ambito di applicazione del permesso umanitario. Alle vittime di tratta (art. 18, d. lgs. n. 286/1998) o di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater, d. lgs. n. 286/1998) così come alle vittime di violenza domestica (art. 18-bis, d. lgs. n. 286/1998) è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari. Nei casi di divieto di espulsione previsti dall'articolo 19, commi 1 e 1.1, richiamati dall'articolo 32, comma 3, d. lgs. n. 25/2008, come modificato dal presente decreto, per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari (v. art. 28, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 394/1999). Il permesso per cure mediche è già espressamente esonerato dal pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 6 ottobre 2011 (*Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno*), come modificato dal D.M. 5 maggio 2017. La tipizzazione di quest'ultima fattispecie contenuta nel presente decreto così come le nuove tipologie di permesso di soggiorno per calamità e per atti di particolare valore civile descrivono, circoscrivendone i casi, fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso per motivi umanitari. Pertanto la tipizzazione contenuta nel decreto non amplia il novero delle esenzioni dal versamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, limitandosi a descrivere o rinominare fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso di soggiorno già esonerato dal versamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter del citato d.lgs. n. 286/1998. Si assicura, quindi, che il Ministero dell'interno è in grado di svolgere gli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con le modifiche apportate dal Senato, al comma 1, lettera g) capoverso *d-bis* viene specificato che la documentazione attestante i gravi motivi di salute che determinano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche deve provenire da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN. La disposizione è di carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 1, lettera h), capoverso, articolo 20-*bis*, comma 2, si prevede che il permesso per calamità può essere rinnovato per ulteriori sei mesi, se permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Anche tale disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre al comma 1 dopo la lettera n) vengono soppresse due disposizioni del testo unico in materia di immigrazione di cui al d. lgs. n. 286/1998, che attribuiscono significato di silenzio assenso al mancato rilascio nei termini del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato al raggiungimento della maggiore età. L'abrogazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, sempre al comma 1, lettera o) viene introdotta una disposizione di coordinamento del testo unico in materia di immigrazione di cui al d.lgs. n. 286/1998, che specifica che i titolari dei nuovi permessi di soggiorno speciali che sostituiscono il permesso umanitario hanno diritto all'iscrizione al SSN come già riconosciuto ai titolari del permesso umanitario sulla base del quadro normativo previgente. Le modifiche in questione non comportano nuovi oneri.

Le nuove definizioni di permessi di soggiorno introdotte dal decreto-legge, hanno il medesimo ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo che, anche in via interpretativa e giurisprudenziale, era già stato riconosciuto ai permessi di soggiorno per motivi umanitari.

In altre parole, sulla base della disciplina previgente, la possibilità di accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per una pluralità di fattispecie, non predefinite in specifiche fattispecie legali, ha fatto emergere, nella prassi, la casistica del permesso per gravi motivi di salute, che ora il decreto-legge disciplina in modo puntuale.



Si aggiunge che le nuove tipologie di permessi per casi speciali e per protezione speciale ricomprendono fattispecie per le quali, sulla base della disciplina previgente, sussisteva già l'obbligo di iscrizione al SSN (ad esempio, vittime di violenza domestica, vittime di tratta, casi di migranti inespellibili).

Per i suesposti motivi, la nuova disposizione non è foriera di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica, limitandosi a chiarire che le nuove tipologie di permesso di soggiorno che hanno sostituito il più ampio e indefinito genere del permesso umanitario, continuano a garantire il diritto di iscrizione al SSN, al pari dei corrispondenti istituti previsti dalla disciplina previgente, secondo la loro prassi applicativa ed il loro sviluppo giurisprudenziale.

Inoltre, l'articolo attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 2, lettera b)), istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello, anche la competenza delle controversie relative a casi specifici e particolari, tipizzati dagli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d e d-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con riferimento alla ulteriore ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle sezioni specializzate, si rappresenta che le stesse potranno svolgere l'attività giudiziaria assegnatale senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici. Infatti, la tipizzazione e sporadicità delle casistiche prospettate dalle norme introdotte consente a tali organi giudiziari di continuare a espletare l'attività giurisdizionale nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo al procedimento di trattazione delle impugnazioni, il comma 5 introduce un articolo 19-ter al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che anche le controversie di cui si sta trattando siano regolate secondo il rito sommario di cognizione.

La disposizione si allinea a quanto previsto per la trattazione delle controversie per gli altri casi di protezione umanitaria ex articolo 3 D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 e per i casi di protezione internazionale: trattandosi di norma di carattere esclusivamente procedurale, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, sui quali graverà la spesa relativa all'ampliamento dell'attività giurisdizionale delle sezioni specializzate derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, lett. a) sono i seguenti:

Ministero della Giustizia - Missione 6 - UDV 1.2

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamen- to iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanzia- mento iniziale 2019 (milioni di euro)	Stanziamen- to iniziale 2020 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.217.89	1.245.59	1.241.86
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24.6	25.33	25.33
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	82.74	84.55	84.30
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.648.00	1.692.67	1.708.15
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0.03	0.03	0.03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	49.93	47.99	47.99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	127.50	127.50	127.50



6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	259.78	275.58	276.19
---	-----	---------------------------	---------------------------------	---	------	--------	--------	--------

Articolo 2

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo prolungano da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, già parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza. Pertanto, la norma, individuando un periodo di trattenimento più elevato (180 giorni), non amplia la platea di stranieri destinatari della misura restrittiva.

Inoltre, si evidenzia la riduzione già in atto dei flussi migratori: i dati riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 19 settembre 2018, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2017, evidenziano infatti una riduzione dei suddetti flussi pari al 79,74%.

I centri di permanenza per i rimpatri attualmente operativi sono 6 per un totale di 880 posti disponibili, mentre la realizzazione di nuovi CPR prevista dal d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, con conseguente aumento di posti, trova già copertura finanziaria nel medesimo decreto legge sia per i costi di realizzazione che per i costi di gestione.

In relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 13 /2017, sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione/ristrutturazione di alcune strutture già individuate, mentre sono in corso le necessarie interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di altre strutture da destinare a CPR.

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevede la realizzazione di nuovi posti nei centri, ma esclusivamente le modalità di affidamento dei lavori.

Dopo il comma 2 vengono inserite una serie di disposizioni che prevedono in particolare che l'ANAC svolga la propria attività di vigilanza collaborativa sulle procedure negoziate per la realizzazione o l'ampliamento dei CPR. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, peraltro è già corredata di clausola di invarianza finanziaria. Viene altresì previsto l'obbligo per i gestori dei centri di accoglienza e per il rimpatrio di pubblicare sul proprio sito o portale la rendicontazione delle spese di gestione. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi sostenuti giornalmente per il trattenimento dei richiedenti asilo negli appositi locali, presso le strutture ove già sono effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento fotodattiloscopico, ai sensi dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. hot spot), sono coincidenti con quelli previsti per assicurare loro la necessaria accoglienza negli appositi centri previsti dal decreto legislativo 142/2015.

Infatti, la platea di riferimento della disposizione è costituita da richiedenti protezione internazionale per i quali sussiste un obbligo di accoglienza - di diretta derivazione comunitaria - in base al quale, qualora non trattenuti, i richiedenti sono comunque ospitati nei centri di accoglienza, ai sensi del citato d.lgs n. 142/2015, con equivalenza di costi.



Dopo il comma 2 viene inserita una disposizione che prevede l'accesso del Garante delle persone private della libertà personale nei locali dei ccdd Hot Spot adibiti al trattenimento. Tale disposizione è di carattere ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)

L'articolo 4 prevede che il giudice di pace competente alla convalida del trattenimento del cittadino straniero da espellere e dell'esecuzione coattiva dell'espulsione, possa, su richiesta del Questore, autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture idonee, diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (previsti dall'articolo 14 d. lgs. n. 286/1998), che siano nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, nell'attesa che si concluda il procedimento di convalida dell'espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera ovvero che sia assicurata l'effettiva esecuzione del rimpatrio, con la possibilità di far permanere lo straniero anche in aeroporto in attesa della partenza del volo, dopo che sia intervenuta la convalida. La disposizione prevista nella prima parte dell'articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi, considerato che la temporanea permanenza degli stranieri, nella fase dell'esecuzione del rimpatrio, presso le strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, può aver luogo nei medesimi locali adibiti, attualmente, alla custodia delle persone in attesa della definizione di procedure connesse alle fasi di fermo, rilevamento fotodattiloscopico e di identificazione, nonché di redazione e notifica dei provvedimenti di rimpatrio. Eventuali spese derivanti dalla disposizione in analisi possono essere finanziate con le risorse già esistenti nel bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sui capitoli/piani gestionali esistenti, anche attraverso la loro riprogrammazione, assicurando in tal modo l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, alle spese relative al mantenimento dello straniero cui è stato notificato il provvedimento di rimpatrio si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2646PG9 (Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento).

Con riguardo alla norma riguardante l'ipotesi di permanenza dello straniero anche in luoghi idonei in aeroporto, in attesa della partenza del volo, si ipotizza il coinvolgimento degli scali aerei di maggiore rilevanza (Bologna, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Torino e Venezia) da cui partono i voli internazionali di rimpatrio.

Anche in tali casi non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica; difatti l'onere per i lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo, con la previsione di appositi spazi conformi e a ciò destinati, quantificabile in € 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 per l'anno 2019, è assicurata attraverso il "Fondo asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Pertanto, per la copertura finanziaria degli interventi in questione, anche ai fini dell'informatizzazione e del collegamento alle reti occorrente anche ai fini di cui all'art. 9), si attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse, in linea con l'art. 11 (*Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio*), lettera f) del sopra citato regolamento (UE), che prevede la possibilità di "creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento".

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è stato chiarito che la particolare modalità esecutiva dell'espulsione introdotta con la novella contenuta nell'articolo 4 del decreto legge è applicabile ogni qualvolta non siano disponibili posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, ubicati nel circondario del Tribunale competente.



Tale disposizione si limita pertanto a una interpretazione autentica della corrispondente previsione della norma del decreto legge, al fine di evitare disomogeneità applicative. Si rinvia pertanto agli elementi sopra forniti, in cui si evidenzia che la temporanea permanenza dello straniero espulso, nella fase dell'esecuzione del rimpatrio in strutture idonee, nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Parimenti deve ribattersi per l'ipotesi di cui all'ultimo periodo del citato art. 4, comma 1, inerente la permanenza dello straniero in luoghi diversi e idonei dai C.P.R. anche in ambito aeroportuale, in attesa della partenza del volo, mercé il progettato coinvolgimento degli scali aerei maggiormente funzionali per i voli internazionali di rimpatrio. Anche in questo caso, non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica, stimato che i lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo ritentivo, con la previsione di appositi spazi conformi e a ciò destinati, quantificabile in € 300.000 a sito, per un importo complessivo pari a € 1,500.0000 per l'anno 2019, sono assicurati attraverso il "Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI)", cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori, onnicomprensiva di tutti i relativi aspetti, tra i quali pure quello del rimpatrio. A tal fine, per assicurare la sussistenza di idonea copertura finanziaria, si aggiunge che è positivamente prevista l'attivazione delle necessarie procedure per conformare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse, in linea con l'art. 11 (Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio), lett. f), del succitato regolamento unionale, che prevede la possibilità di "creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento".

Con le modifiche approvate dal Senato, è stato inserito un periodo alla fine del comma 1 al fine di specificare che nelle strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza in cui il cittadino straniero da espellere potrà essere temporaneamente trattenuto, nelle more della convalida dell'espulsione e comunque non oltre le 48 ore successive alla predetta convalida, sono garantite condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tale trattenimento sarà effettuato nei medesimi locali già adibiti attualmente alla custodia provvisoria delle persone in attesa delle definizioni di altre procedure limitative della libertà personale come quelle connesse alle fasi di fermo e di identificazione. Si tratta pertanto di strutture in cui è già assicurato il rispetto della dignità della persona.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)

L'articolo 5 reca una disposizione di carattere ordinamentale che specifica che il divieto di reingresso dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione vige nell'intero spazio Schengen. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

Inserita a seguito delle modifiche approvate dal Senato, la disposizione riveste carattere meramente procedimentale, che ricalca l'iter procedurale già previsto per la convalida dell'esecuzione dell'espulsione ed è implementabile nel nostro ordinamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, merita infatti sottolineare che la previsione di una fase di *check-up* giurisdizionale del provvedimento esecutivo del respingimento questorile viene assicurata dai medesimi organi – di giustizia e di pubblica sicurezza – competenti per il procedimento di esecuzione dell'espulsione amministrativa o giudiziaria dello straniero, avvalendosi delle medesime risorse già disponibili a regime sugli ordinari capitoli di bilancio. Lo stesso deve asserirsi con riferimento all'inserimento nel sistema di informazione Schengen (SIS), a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, del divieto di reingresso e soggiorno nello spazio unionale per gli stranieri destinatari del provvedimento di



respingimento, rilevato che tale implementazione non postula né modifiche al predetto sistema informativo né una funzione “eccentrica” rispetto agli ordinari obblighi, incombenti sull’autorità di pubblica sicurezza, di inserimento dei dati previsti dalla legislazione vigente nei diversi sistemi informatici in disponibilità alle Forze di polizia, tra cui proprio il SIS.

Si precisa che il capitolo su cui insistono gli oneri per accompagnamento immediato alla frontiera é il 2646/P.g 09 (*Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento*).

Articolo 6

(Disposizioni in materia di rimpatri)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo soltanto un diverso utilizzo, sempre in materia di rimpatri, delle risorse già assegnate al Ministero dell’Interno dall’articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’istituzione fino ad un massimo di 30 sportelli comunali per lo svolgimento delle attività informative e di supporto per i migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari assistiti. Ad oggi gli sportelli comunali non sono stati attivati, né se ne prevede l’attivazione in quanto le attività agli stessi assegnate sono già svolte in via ordinaria dal Ministero dell’interno, anche attraverso progettazioni avviate sui fondi europei (FAMI).

Art. 6-bis.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

Si prevede che i familiari del personale delle rappresentanze diplomatico consolari, autorizzati ad entrare nel territorio nazionale a tale titolo, possono svolgere attività lavorativa. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Articolo 7

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo recano disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale, ampliando il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato. L’articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)

L’ articolo 7-bis reca, alle lettere a), b), c), e d), modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) introducendo l’elenco dei Paesi di origine sicuri, adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia. I criteri per l’individuazione dei paesi di origine sicuri sono quelli indicati dalla direttiva Ue 32/2013 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all’Unione europea è un paese di origine sicuro deve tener conto delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché dagli altri Stati membri UE, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. L’elenco



dovrà essere notificato alla Commissione europea e periodicamente aggiornato. La decisione con cui è respinta la domanda di un cittadino straniero proveniente da un paese sicuro è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere tale paese non sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

La domanda è esaminata in via prioritaria e con procedura accelerata, ossia con termini abbreviati, e rientra tra quelle che possono essere svolte in frontiera. Le lettere e), f) e g) recano modifiche dirette a recepire nell'ordinamento interno le previsioni della direttiva 2013/32/UE in materia di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale (cfr., articoli 32 , par. 2, e 31, par.8 Direttiva 2013/32/UE) , non trasposte nella legislazione vigente, introducendo l'articolo 28-ter. L'ampliamento delle ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza (ad oggi limitate al solo caso in cui il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale) comporta effetti immediati sul procedimento di esame della domanda. Le decisioni delle Commissioni territoriali saranno infatti adottate in tempi più brevi, in quanto si prevede che i casi di manifesta infondatezza verranno trattati nell'ambito delle procedure accelerate, mentre la presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto adottata in via amministrativa non determinerà la sospensione automatica degli effetti del provvedimento, con conseguente possibilità di allontanare immediatamente lo straniero dal territorio nazionale, ove tale sospensione non venga disposta dal giudice su istanza dell'interessato.

Tra le ipotesi in questione rientra anche quella del richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro designato con le modalità descritte alla precedente lettera a). Le disposizioni sono finalizzate a scoraggiare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, attraverso l'adozione di specifiche misure con cui definire rapidamente la posizione dello straniero. Le disposizioni dell'emendamento hanno carattere ordinamentale. Dall'attuazione del presente articolo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

L'articolo reca due disposizioni che specificano che il rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine può costituire causa di cessazione della protezione in quanto indice del cambiamento delle circostanze su cui si fonda o della volontà di ristabilirsi in tale Paese, salvo che il rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine possa essere giustificato da gravi e comprovati motivi. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)

Al comma 1 è prevista una disposizione che reca la definizione di "domanda reiterata", che viene inserita nel decreto legislativo n. 25/2008, sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e che, essendo di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nella parte in cui prevede ulteriori deroghe al diritto di permanenza sul territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale, qualora lo straniero presenti istanze reiterate allo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale (lett. a) e d)).

Analogamente non comportano oneri per la finanza pubblica le disposizioni di cui alla lettera c), che accelera i tempi per la decisione di inammissibilità della domanda reiterata, e alla lettera e) che esclude, in



ogni caso, l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata.

Le disposizioni di cui alla lettera b) prevedono una procedura accelerata di frontiera per coloro che presentano la domanda di protezione internazionale alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. A tal fine, un successivo decreto del Ministro dell'interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, potendo istituire, ove necessario, fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali competenti all'esame delle domande di protezione.

Al riguardo, si riporta di seguito la stima degli oneri relativi all'istituzione fino a un massimo di cinque nuove sezioni, effettuata sulla base del costo di una Commissione territoriale, pari a euro 372.183,00 annuali così ripartita:

- corresponsione dei gettoni di presenza: euro 76.440,00, calcolato tenendo conto dell'ammontare del gettone di presenza (euro 98,00), del numero di sedute annue (260) e dei componenti delle Commissioni che percepiscono il gettone (3 componenti, in quanto il quarto, designato dall'UNHCR, non percepisce il gettone di presenza);
- pagamento delle missioni: euro 1.500,00. Per quanto riguarda la voce missioni, sono state stimate 3 missioni annue per due unità di personale al costo medio di euro 250,00 (per spese di viaggio, pasti ed eventuale pernottamento);
- servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, cancelleria, acquisto e manutenzione di arredi ed apparecchiature) euro 8.000,00;
- lavoro straordinario euro 23.071,00 Per quanto riguarda la voce straordinario, l'importo riportato deriva dalla somma delle seguenti due sottovoci:
- Funzionari destinati in via esclusiva alla Commissione Territoriale: 4 funzionari per 15 ore mensili al costo di euro 19,69 ciascuna per 12 mensilità;
- Personale di supporto alla Commissione Territoriale: tre assistenti/operatori per 15 ore mensili al costo medio di euro 16,47 per 12 mesi;
- contributo UNHCR euro 102.902,00;
- spese di interpretariato euro 160.270,00.

Per l'esercizio 2018, il comma 2 della disposizione reca l'autorizzazione di spesa pari a 465.228,75 euro, ipotizzando l'attivazione delle 5 sezioni nell'ultimo trimestre. La spesa complessiva annua a regime, a decorrere dal 2019, è pari a 1.860.915 euro.

Con le modifiche approvate dal Senato, al comma 2 è stata soppressa la previsione di autorizzazione di spesa per l'anno 2018 per l'istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, fino a un numero massimo di cinque.

Infatti, considerati i tempi occorrenti per l'adozione del decreto ministeriale necessario all'individuazione delle zone di frontiera interessate, che rende necessario differire l'istituzione delle cinque sezioni all'anno 2019.

La disposizione modificativa del comma 2 dell'articolo 9 non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a rideterminare la copertura finanziaria per l'anno 2018, riducendola.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, come specificato nell'articolo 39, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Quanto ad eventuali oneri per l'adeguamento informatico e il collegamento alle reti dei locali di frontiera, si specifica che tali oneri sono stati già conteggiati nella quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4.



La disposizione di cui al capoverso comma 2-bis istituisce ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, fino ad un massimo di dieci, che opereranno nel 2019 per un tempo massimo di otto mesi. La stima degli oneri relativi all'istituzione di tali sezioni è effettuata sulla base del costo annuale di una commissione territoriale, pari a euro 372.183,00, calcolato secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 113/2018, all'articolo 9.

Il costo annuale viene riparametrato sulla durata massima delle sezioni, pari a 8 mesi, come segue:

Euro $372.183,00/12 = 31.015,25$ (costo medio mensile) x 8 mesi = euro 248.122,00, così ripartiti:

corresponsione dei gettoni di presenza: euro 50.960,00 (costo annuale pari a euro $76.440,00/12 \times 8$);

pagamento delle missioni: euro 1.000,00 (costo annuale pari a euro $1500/12 \times 8$);

servizi generali di funzionamento euro 5.333,33 (costo annuale pari a euro $8.000,00/12 \times 8$);

lavoro straordinario euro 15.380,67 (costo annuale pari a euro $23.071,00/12 \times 8$);

per quanto riguarda la voce straordinario, l'importo riportato deriva dalla somma delle seguenti due sottovoci:

Funzionari destinati in via esclusiva alla Commissione Territoriale: 4 funzionari per 15 ore mensili al costo di euro 19,69 ciascuna per 8 mensilità;

Personale di supporto alla Commissione Territoriale: tre assistenti/operatori per 15 ore mensili al costo medio di euro 16,47 per 8 mensilità;

contributo UNHCR euro 68.601,33 (costo annuale pari a euro $102.902,00/12 \times 8$);

spese di interpretariato euro 106.846,67 (costo annuale pari a euro $160.270/12 \times 8$).

L'onere complessivo per l'anno 2019, per otto mesi, si stima in euro 2.481.220,00.

Articolo 10

(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

In primo luogo, l'articolo prevede la possibilità di rigettare la domanda di protezione internazionale quando il richiedente può fare rientro in una parte del territorio del Paese di origine in cui non corre rischio di essere perseguitato o di danno grave. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede altresì, salvo che la domanda non sia stata già rigettata dalla Commissione territoriale competente, l'esame immediato della domanda di protezione internazionale dei richiedenti asilo che hanno in corso un procedimento penale, che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano altresì il ricorso alla misura del trattenimento ovvero del richiedente che ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con le modifiche approvate in Senato, al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis primo periodo, è stato esteso l'effetto preclusivo della sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, già previsto dall'art. 10 del decreto-legge, quando ricorrono determinate circostanze, per il richiedente in attesa dell'esame della domanda da parte della Commissione, al richiedente che ha già proposto il ricorso giurisdizionale con effetti sospensivi. Le disposizioni in esame, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'ulteriore modifica al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, di carattere ordinamentale, specifica che nei casi di procedimento immediato previsti dall'art. 10 del decreto, la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale può essere di accoglimento, sospensione o rigetto. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Istituzione di sezioni dell'Unità Dublino)

L'articolo prevede (comma 1) che l'Unità Dublino, incardinata ai sensi del D.M. 22/10/2012 nell'Ufficio III della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, si avvalga di sezioni territoriali. Le sezioni verranno istituite, nel numero massimo di tre, presso le prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze contingenti connesse ai movimenti secondari dei richiedenti asilo, che interessano principalmente le frontiere terrestri.

Le nuove articolazioni territoriali, per identità di funzioni rispetto a quelle assicurate in sede centrale, saranno realizzate preponendo a capo di esse viceprefetti e viceprefetti aggiunti in servizio presso la medesima Prefettura sede della sezione. Le nuove articolazioni territoriali faranno quindi capo a funzionari di livello dirigenziale non generale, considerato che nelle sedi periferiche l'unico dirigente di livello generale è il Prefetto. Le relative competenze e funzioni, ad invarianza della dotazione organica dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti, saranno disciplinate con decreto ministeriale, attraverso una modifica parziale del D.M 13 maggio 2014, con il quale sono stati da ultimo individuati i posti di funzione dirigenziale di livello non generale da attribuire, nell'ambito delle Prefetture -UTG, ai funzionari della carriera prefettizia. In particolare si dovrà provvedere ad una modifica della declaratoria relativa all'Area alla quale sono attribuite le competenze in materia di: diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, di cui all'allegato A Tab 3 del citato D.M 13 maggio 2014, che, *ratione materiae*, risulta funzionale alle nuove attività.

Il comma 2 reca una modifica di coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di protezione internazionale.

L'articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

L'articolo reca al comma 1, disposizioni intese a riservare l'accoglienza nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990 ai titolari di protezione internazionale, e ai minori stranieri non accompagnati (SPRAR).

Al comma 1, dopo la lettera a), le lettere a-bis) e a-ter) recano disposizioni volte a coordinare il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, con gli aggiornamenti introdotti dall'articolo 1, comma 1, lett.a) del decreto-legge, che ha modificato la categoria dei soggetti ammessi ai progetti di accoglienza predisposti dagli enti locali, finanziati attraverso le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art.1-septies del citato decreto-legge n. 416/1989. Le disposizioni di cui si tratta non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I richiedenti asilo saranno ospitati nei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d. lgs. n. 142/2015, ad essi esclusivamente destinati, con equivalenza di costi rispetto all'accoglienza attualmente prestata anche nelle strutture SPRAR. Pertanto, dalle nuove previsioni del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, sono apportate tutte le occorrenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 142/2015 (comma 2), in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che sarà prestata esclusivamente nei centri a ciò deputati ed al decreto legislativo n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento



della protezione (comma 3). Trattandosi di modifiche di coordinamento con la previsione di cui al comma 1, le disposizioni in parola non comportano nuovi o maggiori oneri.

La modifica al comma 2, lettera d) inserisce il numero 1-bis). La disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a prevedere che le strutture straordinarie di accoglienza possono essere attivate dal prefetto previo parere dell'ente locale anziché "sentito l'ente locale".

La successiva modifica che al comma 2, inserisce la lettera h-bis), specifica che l'accoglienza dei minori stranieri da parte dei Comuni, in caso di indisponibilità nelle strutture dedicate ai minori stranieri e attivate dal Ministero dell'interno, non comporta ulteriori oneri per il Comune. L'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già sostenuto dai bilanci degli enti interessati, in quanto per tale forma di accoglienza i Comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il medesimo Dicastero, nell'ambito delle risorse disponibili nel medesimo fondo.

La sostituzione della lettera m) del comma 2, comporta che soltanto coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, e non anche i richiedenti asilo, possono svolgere lavori di utilità sociale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 contiene una disposizione di aggiornamento lessicale della denominazione del Sistema di accoglienza gestito dagli enti locali.

I commi 5 e 6 dell'articolo recano due disposizioni transitorie da cui non derivano nuovi o maggiori oneri. Infatti i predetti commi stabiliscono che i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel citato Sistema SPRAR, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza nel medesimo Sistema di protezione fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso e già finanziato. Ove si tratti di titolari di protezione umanitaria, tale accoglienza non potrà essere protratta oltre i limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni attuative del citato Sistema di protezione.

Il nuovo comma 5-bis prevede che i minori stranieri non accompagnati rimangono in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione degli enti locali destinato ai minori e ai titolari di protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la permanenza del minore straniero richiedente asilo in tali strutture anche dopo il raggiungimento della maggiore età corrisponde a quanto già accade sulla base del quadro normativo previgente. La modifica prevede che i minori stranieri non accompagnati rimangano in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione degli enti locali destinato ai minori e ai titolari di protezione internazionale fino alla definizione della domanda di protezione, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Già in base al quadro normativo previgente al presente intervento normativo veniva garantita l'accoglienza del minore straniero richiedente asilo nel sistema SPRAR. Si specifica altresì che l'accoglienza nel sistema SPRAR è garantita nei limiti delle risorse esistenti nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Alla luce di quanto detto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, l'accoglienza nel predetto Sistema di protezione è assicurata nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che alimenta tale Sistema.

Art. 12-bis

(Monitoraggio dei flussi migratori)

La disposizione che prevede unicamente il monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di accoglienza straordinarie da parte del Ministero dell'interno reca una disposizione di carattere programmatico che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-ter



(Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri)

La disposizione prevede l'obbligo, per le cooperative sociali che svolgono attività in favore dei cittadini stranieri, di pubblicare sul proprio sito o portale digitale l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento dei servizi finalizzati a tale attività, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13**(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)**

L'articolo prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti. Le relative disposizioni di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III**Articolo 14****(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)**

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) abroga la norma che preclude il rigetto della domanda di cittadinanza *iure matrimonii*. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri.

Al comma 1, lettera a-bis), si prevede che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il cittadino straniero che non ha sottoscritto l'accordo di integrazione o che non ha precedentemente conseguito il permesso Ue di lungo soggiorno, documenti un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Le disposizioni dell'emendamento, di carattere ordinamentale, non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b) aumenta da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze.

La disposizione di cui alla lettera c) reca disposizioni di carattere ordinamentale in quanto prolunga i termini per la definizione dei procedimenti, ad eccezione dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis*. La previsione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo comma 2-bis) prevede un termine di sei mesi per il rilascio dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza. Pertanto, si tratta di disposizione di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera d) introduce una ipotesi di revoca della cittadinanza, per gravi reati di terrorismo che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV**Articolo 15****(Disposizioni in materia di giustizia)**

La disposizione, al comma 01, prevede la procedura di nomina dell'agente del Governo innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che trattasi di attività istituzionalmente prevista.



L'ulteriore modifica al comma 1, cpv «Art. 130-bis (L)» non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto estende al processo amministrativo e tributario la disposizione del decreto-legge che già escludeva per il processo civile la liquidazione delle spese per il difensore, in caso di patrocinio a spese dello Stato quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, nonché il rimborso delle spese per consulenze tecniche di parte superflue.

Il nuovo comma 1-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la disposizione pone a regime, abrogando il termine finale del 1° gennaio 2019, una norma transitoria già presente nel nostro ordinamento (art. 7, comma 4, DL 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Tale norma concerne le modalità di deposito in segreteria (cartaceo) degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico.

Il comma 2 estende al processo civile una disposizione vigente per il processo penale, che consente al giudice di escludere la parte vittoriosa dalla ripetizione delle spese superflue.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-bis

“Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni”

Il nuovo articolo interviene nel sistema di tutela dei minori nei casi di ingresso della madre nel circuito penitenziario e giudiziario, inserendo una serie di obblighi di comunicazione in favore del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni al fine di consentire un tempestivo intervento a salvaguardia del benessere psico-fisico dei minori.

Sono previsti due distinti interventi. Il primo consiste nell'inserimento dell'articolo 11-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354, mentre il secondo apporta modificazioni al codice di procedura penale, introducendo analoghi obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica da parte della polizia giudiziaria in caso di arresto o fermo (inserimento dell'articolo 387-bis), nonché nelle diverse fasi del procedimento penale, nei confronti dell'autorità giudiziaria in caso di disposizione di misura cautelare in carcere (introduzione del comma 4-bis all'articolo 293) o di esecuzione di una sentenza di condanna alla pena detentiva (introduzione del comma 3-bis all'articolo 656).

Per quanto concerne l'introduzione degli articoli sopra riportati, che si occupano di alimentare una collaborazione virtuosa tra le autorità che vengono in contatto con minori nel caso in cui la madre sia sottoposta a misure carcerarie e la magistratura minorile, al fine di rendere possibile, da parte di quest'ultima la pronta attuazione di provvedimenti a tutela del benessere del minore, si rappresenta che le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Le norme hanno natura ordinamentale e di coordinamento giuridico ed implicano, riguardo al primo intervento, una collaborazione tra Istituti penitenziari e autorità giudiziaria minorile che già è attivata per altre tipologie di comunicazione. Tra l'altro, la non onerosità della proposta emendativa si evince dalla doverosità di effettuare con modalità telematica le informazioni richieste dalla norma, in considerazione delle ampie disponibilità di strumentazione già in possesso dell'amministrazione penitenziaria.

Riguardo al secondo intervento emendativo, si rappresenta che gli emendamenti previsti, rientranti negli ordinari compiti istituzionali della polizia giudiziaria, sono tesi a realizzare una disciplina di tutela rafforzata del preminente interesse del minore anche al fine della prevenzione di eventi rischiosi: gli stessi si inquadrano nel normale scambio di informazioni tra collaboratori ed ausiliari dell'autorità giudiziaria ed il medesimo organo inquirente. Pertanto, trattandosi di adempimenti propri del servizio espletato, si assicura che gli stessi potranno essere sostenuti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-ter

(Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza)

La disposizione introduce una modifica alle norme di attuazione del codice di procedura penale - in particolare al Capo II, recante le “Disposizioni relative al pubblico ministero” – volta a prevedere la



costituzione, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria, di un apposito nucleo, composto, fino a un massimo di venti unità, da appartenenti al predetto Corpo, con compiti di ausilio al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo rispetto all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione delle informazioni e dei dati, provenienti dall'ambito penitenziario, in particolare dai circuiti del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e del circuito di alta sicurezza, in funzione dell'attività di impulso che, insieme a quelle di coordinamento, costituiscono la *mission* della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La disposizione non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alla sua attuazione l'Amministrazione della giustizia provvederà avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.

TITOLO II

CAPO I

Articolo 16

(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)

La disposizione estende la possibilità di controllare attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale i soggetti imputati dei reati di maltrattamenti in famiglia e *stalking*, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

La disposizione in commento, limitandosi a incrementare il novero delle fattispecie incriminatrici per le quali è possibile adottare la misura del controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici dei soggetti imputati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, posto che troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi (c.d. "braccialetti elettronici") effettivamente disponibili in applicazione delle clausole contenute nel contratto stipulato in data 14 dicembre 2017 con il R.T.I. "Fastweb S.p.A./Vitrociset S.p.A.", della durata di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del quale il numero di braccialetti elettronici fornibili, installabili e attivabili mensilmente è pari a 1000 unità, elevabile fino a un *surplus* del 20%, a prescindere dal numero e dalla tipologia di reati per i quali siffatti strumenti di sorveglianza elettronica sono adoperabili. Al riguardo, si precisa che la disponibilità e le materiali potenzialità applicative dei predetti dispositivi restano comunque invariate da un punto di vista quantitativo.

Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I relativi oneri graveranno sul capitolo 2558, Piano gestionale 2, "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone, ecc."

Articolo 17

(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

La disposizione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi lo scorso anno in varie città europee, che hanno infatti evidenziato come una delle tattiche preferite dai predetti gruppi o anche dai cd "lupi solitari" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

La disposizione prevede che gli esercenti l'attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti per il successivo raffronto effettuato dal CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981, al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle Forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del terrorismo.



La modifica introdotta dal Senato esclude dalla disciplina testé illustrata i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di modalità condivisa.

Le modalità tecniche sia dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni degli esercenti l'attività di autonoleggio che di conservazione dei dati sono definite con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, la verifica con le informazioni contenute nel citato CED interforze avverrà - tramite il Centro Nazionale della Polizia di Stato di Napoli che garantirà il collegamento informatico con gli autonoleggiatori - mediante un raffronto automatico dal quale conseguirà, in caso di *match* positivo, una segnalazione di *alert* che verrà propagato agli uffici territoriali competenti in relazione al luogo in cui è ubicato l'autonoleggio.

La previsione in commento non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto ai descritti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel dettaglio, infatti, in base agli elementi informativi forniti dagli operatori di settore concernenti i contratti di noleggio stipulati quotidianamente, sono stimabili circa 15.000 richieste al giorno di verifica dei dati. Le attuali strutture *hardware* e i *software* necessari a garantire l'attuazione della norma in commento, nella disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono già in grado di sopportare tale mole di trasmissioni che, peraltro, sono analoghe all'attività oggi posta in essere ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto non è necessario effettuare alcuna implementazione dei sistemi informativi. Ciò premesso, all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare con gli stanziamenti ordinari imputabili alla Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza - Capitolo 7457 - piano gestionale 3, destinato al funzionamento del CED.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale).

La norma prevede un ampliamento dell'accesso da parte della polizia municipale a taluni dati, contenuti nella banca dati del CED interforze.

Le modifiche introdotte dal Senato al comma 1 consentiranno, per un verso, la progressiva estensione, nel corso del 2019, della possibilità di accesso a specifici schedari del CED interforze agli operatori di polizia locale, operanti nel settore della polizia stradale, di tutti i Comuni capoluogo di provincia, a prescindere dal numero di abitanti del Comune stesso, precedentemente limitato - nel testo iniziale del decreto-legge - ai soli Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Per altro verso, col nuovo comma 1-bis, è stata prevista la possibilità che, con decreto del Ministro dell'interno, adottato all'esito di una articolata procedura che vede coinvolta la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere individuati ulteriori Comuni, oltre quelli sopraindicati, nei quali la disposizione recata dal comma 1 del presente articolo possa trovare graduale applicazione.

In particolare, si prevede che il personale della polizia municipale dei predetti Comuni, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, possa accedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 121/1981, al CED di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 121 al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone fisiche controllate.

La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo *hit/no hit*, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti "attivi" nel citato sistema informativo che richiedono un seguito operativo quali, ad esempio, provvedimenti di arresto, rintraccio e notifica provvedimento, segnalazioni di persone scomparse, i provvedimenti Schengen e provvedimenti inerenti la patente di guida.

Al riguardo si precisa che gli adeguamenti tecnologici del Centro Elaborazione Dati che si renderanno necessari sin da subito, e per i quali è stata pertanto prevista una spesa pari a euro 150.000 per l'anno 2018, comprendono sia l'adeguamento del sistema applicativo, una tantum, in favore degli utenti delle polizie locali coinvolte dalla progettualità, sia il potenziamento computazionale derivante dall'incremento del numero di interrogazioni. Si evidenzia che i costi stimati si riferiscono esclusivamente agli oneri relativi all'adeguamento del CED interforze.



L'attuazione delle disposizioni inserite dal Senato al comma 1 (ultimo periodo) viene assicurata attraverso lo stanziamento della somma di euro 175.000 per l'anno 2019, in aggiunta al predetto stanziamento di 150.000 euro (previsto per i soli Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti). Detto onere aggiuntivo viene coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 /2004 (FISPE), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Gli oneri derivanti dal nuovo comma 1-*bis* sono stati quantificati in euro 25.000 per l'anno 2019 e trovano copertura attraverso l'utilizzo di una corrispondente quota delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Articolo 19

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie locali)

La disposizione è finalizzata a consentire l'utilizzo, in via sperimentale e per sei mesi, di armi comuni di reparto ad impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, da parte di due operatori per ciascun Corpo di polizia locale di tutti i Comuni capoluogo di provincia, a prescindere dal numero degli abitanti, prevedendosi la possibilità di estendere ulteriormente la sperimentazione in argomento ad altri Comuni che rientrino nei parametri definiti con decreto del Ministro dell'interno, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In particolare, al comma 4 si chiarisce che agli oneri derivanti dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie locali interessato, i Comuni e le Regioni provvedono, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

La disposizione non è suscettibile di far insorgere nuovi o maggiori oneri, posto che trattasi di mera facoltà e non già di obbligo di partecipare all'attività sperimentativa, fermo restando che gli eventuali oneri legati all'acquisizione dell'arma ad impulsi elettrici ed alla formazione del personale incaricato di sperimentarla possono essere sostenuti attraverso una opportuna rimodulazione delle voci del bilancio dell'ente locale e della Regione con riguardo alle attività di formazione professionale.

Articolo 19-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

La modifica, introdotta dal Senato, reca una disposizione meramente interpretativa di una norma già vigente (articolo 109 del TULP) e non incide in alcun modo sotto il profilo finanziario, potendo essere attuata dalle Amministrazioni competenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19-ter

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

La norma, introdotta dal Senato, reca una disposizione meramente interpretativa di una disposizione già vigente (articolo 5, comma 5, della legge n. 65/1986). Essa non incide in alcun modo sotto il profilo finanziario, potendo essere attuata dalle Amministrazioni competenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)

La disposizione in parola, per esigenze di prevenzione, consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ad attentati con finalità di terrorismo, anche internazionale.



Trattasi, pertanto, di norma con evidente natura ordinamentale, come tale insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20-bis

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

La disposizione incrementa la soglia minima e massima (rispettivamente, dall'1 al 5% e dal 3 al 10%) della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi calcistici. La quota è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi e, in particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.

La modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, incidendo su servizi istituzionali che le Forze di polizia assicurano ordinariamente in relazione alle esigenze di ordine pubblico. La sua attuazione, comunque, appare foriera di maggiori entrate per la finanza pubblica, peraltro di difficile quantificazione, consentendo di destinare ad altri scopi risorse attualmente destinate a remunerare lo svolgimento dei cennati servizi.

Articolo 21

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)

La norma estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO in ulteriori contesti territoriali rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche introdotte dal Senato incidono sull'ambito applicativo della disciplina del c.d. DASPO urbano. Le modifiche raddoppiano la durata di applicazione della misura predetta e prevedono nuove ipotesi di applicazione della stessa, con specifico riferimento ai locali di pubblico trattenimento ed agli esercizi pubblici.

Si tratta di norme a carattere ordinamentale, dalle quali, pertanto, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21-bis

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

La disposizione prevede che tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti possono essere stipulati accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e che l'adempimento su base volontaria di tali misure preventive da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o della revoca della licenza.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-ter

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane)

La disposizione è volta a sanzionare penalmente l'inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane (c.d. DASPO urbano). Essa riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-quater

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)



La norma introduce nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa, volta a sanzionare l'esercizio molesto dell'accattonaggio.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-quinquies

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

La disposizione prevede un intervento volto a modificare, con un'apposta integrazione della rubrica e nell'ambito delle fattispecie previste, la disciplina di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale in materia di accattonaggio con l'impiego di minori.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-sexies

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

La norma incide in materia di contrasto al fenomeno dei c.d. "parcheggiatori abusivi" ed interviene sia sulla configurazione dell'illecito – sanzionando l'esercizio "senza autorizzazione" e non più l'esercizio "abusivo" – sia sulla disciplina sanzionatoria che, nelle ipotesi più gravi, provvede a trasformare l'illecito in argomento da amministrativo a penale.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22

(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)

La norma è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali della Polizia di Stato la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità della Polizia di Stato con la relativa attribuzione delle risorse ripartite per ciascun esercizio finanziario.

Impiego stanziamento fondo di riserva parte capitale art. 1 comma 1071 legge 205/2017									
PROGETTI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
SISTEMI INFORMATIVI	7.500.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	162.550.000,00
ARMAMENTO	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	21.500.000,00
AUTOMEZZI	0,00	3.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	36.000.000,00
INTERVENTI SU IMMOBILI	2.500.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00
	10.500.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	267.050.000,00

Con riferimento agli specifici interventi della Polizia di Stato si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.



1. SISTEMI INFORMATIVI

Gli interventi previsti sui sistemi informativi della Polizia di Stato sono finalizzati, come previsto dalla norma, a potenziare e rendere più efficace l'azione sia di prevenzione che di contrasto nei confronti dei fenomeni del terrorismo internazionale, anche di radicalizzazione religiosa.

A tal fine si rende necessario dotare il Personale impiegato in tali attività di attuali ed efficaci mezzi e materiale tecnologico.

Si rende altresì indispensabile implementare e potenziare le infrastrutture hardware e software, anche per gli accessi in ambienti on-line come social media, blog e forum al fine di reperire informazioni pregiate, sistemi di traduzione automatizzata, incremento delle capacità di raccolta dati sul dark web.

SISTEMI INFORMATIVI	
ANNO	RISORSE
2018	7.500.000,00
2019	22.150.000,00
2020	22.150.000,00
2021	22.150.000,00
2022	22.150.000,00
2023	22.150.000,00
2024	22.150.000,00
2025	22.150.000,00
TOTALE	162.550.000,00

2. ARMAMENTO

Gli interventi previsti nel settore dell'armamento sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di contrasto del terrorismo internazionale.

Tali interventi consentono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un ammodernamento dell'armamento.

Infatti, a seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare adeguatamente l'armamento e gli equipaggiamenti speciali al fine di garantire efficienti dotazioni per le complesse operazioni da compiere.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

ARMAMENTO	
ANNO	RISORSE
2018	500.000,00
2019	3.000.000,00
2020	3.000.000,00
2021	3.000.000,00
2022	3.000.000,00
2023	3.000.000,00
2024	3.000.000,00
2025	3.000.000,00
TOTALE	21.500.000,00

3. AUTOMEZZI



A seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare il numero delle autovetture in uso a detto personale.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

In vista delle particolari attività antiterrorismo si evidenzia altresì la necessità di acquisire anche autovetture blindate.

Per quanto riguarda il settore automezzi si fa presente tuttavia che la somma destinata al potenziamento del parco veicolare è minima in quanto già sono state stanziare risorse con il D.L. 119 ed ulteriori richieste sono state finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 623 della L.232/2016.

AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2018	0,00
2019	3.000.000,00
2020	5.500.000,00
2021	5.500.000,00
2022	5.500.000,00
2023	5.500.000,00
2024	5.500.000,00
2025	5.500.000,00
TOTALE	36.000.000,00

4. INTERVENTI SU IMMOBILI

Gli interventi sugli immobili sono una diretta conseguenza del potenziamento dei sistemi informativi e tecnologici.

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere risparmi di gestione, sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n. 135/2012 e s.m.i.

Infatti a partire dal 2013 e nei successivi esercizi 2014, 2015 e 2016 è stato sanato interamente il debito comunicato dalle Prefetture in occasione dei ripetuti monitoraggi effettuati.

Anche nel corso del 2017, a seguito di operazioni di razionalizzazione della spesa, si sono registrati risparmi.

Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

Complessivamente viene previsto uno stanziamento, per il periodo 2018-2025, pari a 47 mln di euro. L'esigenza coinvolge due fattispecie di intervento di cui una finalizzata ad un adeguamento funzionale delle strutture demaniali esistenti e l'altra di ristrutturazione di immobili che, confiscati alla criminalità organizzata, consentiranno risparmio di spesa per le locazioni passive.



INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2018	2.500.000,00
2019	8.500.000,00
2020	6.000.000,00
2021	6.000.000,00
2022	6.000.000,00
2023	6.000.000,00
2024	6.000.000,00
2025	6.000.000,00
TOTALE	47.000.000,00

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si descrive, di seguito, il progetto complessivo e nella relativa tabella si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

INTERVENTI SISTEMI INFORMATIVI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2018	4.500.000,00
2019	12.500.000,00
2020	12.500.000,00
2021	12.500.000,00
2022	12.500.000,00
2023	12.500.000,00
2024	12.500.000,00
2025	12.500.000,00
TOTALE	92.000.000,00

5.AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATIVI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'iniziativa è volta a finanziare uno specifico progetto che si propone di rinnovare e potenziare l'attuale infrastruttura informatica e di telecomunicazioni del Dipartimento, incluso il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche a bordo degli automezzi di soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di rendere disponibili alle risorse VF sul campo servizi di comunicazione digitale e connettività dei dispositivi mobili per il coordinamento e controllo delle operazioni ai vari livelli decisionali. Il progetto si pone l'obiettivo di interventi di soccorso più rapidi ed efficienti con innovativi dispositivi strumentali e tecnologie per un dispiegamento territoriale capillare dei nuovi servizi ICT, conseguendo maggiore sicurezza degli operatori VF, contenimento dei tempi di intervento e riduzione sistematica delle spese di gestione del parco automezzi di soccorso.



Il progetto si inquadra nell'ambito del piano delle priorità indicate nella Direttiva annuale del Ministro dell'Interno che prevede il raggiungimento dei seguenti rilevanti obiettivi strategici:

- migliorare le strategie di intervento di soccorso pubblico, attraverso lo sviluppo di flussi informativi (anche multimediali) dai luoghi di intervento alle Sale Operative e viceversa;
- sviluppare sistemi di condivisione informativa ed interoperabilità tra i diversi soggetti presenti nell'ambito di meccanismi complessi di Protezione civile e Difesa Civile Nazionale;
- aumentare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di Difesa Civile, attraverso la capillare presenza di unità mobili territoriali, interconnesse telematicamente ai Centri di Coordinamento delle Crisi, dedicate alla gestione delle emergenze Nucleari, Batteriologiche, Chimiche e Radiologiche (NBCR).

Articolo 22-bis

(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)

La disposizione, introdotta dal Senato, è tesa a reperire maggiori risorse da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali in uso al Corpo di polizia penitenziaria, nonché alla ristrutturazione ed alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

Si prevede, altresì, di destinare nuove risorse per sopperire alle maggiori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connessa all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario.

Per finanziare i predetti interventi, la norma prevede due specifiche autorizzazioni di spesa per complessivi 6.635.000 euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo degli oneri:

Anno 2018	euro	6.635.000
Anno 2019	euro	15.000.000
Anno 2020	euro	25.000.000
Anno 2021	euro	25.000.000
Anno 2022	euro	25.000.000
Anno 2023	euro	25.000.000
Anno 2024	euro	25.000.000
Anno 2025	euro	25.000.000
Anno 2026	euro	25.000.000
Totale	euro	196.635.000

Articolo 23

(Disposizioni in materia di blocco stradale)

La disposizione, al comma 1, modifica il trattamento sanzionatorio previsto per alcune condotte in materia di libera circolazione sulle strade ordinarie, risottoponendole a sanzione penale.

In considerazione del disvalore sociale delle condotte oggetto del suddetto inasprimento sanzionatorio, le medesime sono state incluse tra i motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Il Senato ha introdotto una disposizione che opera una diversificazione nella qualificazione giuridica della condotta di "blocco stradale", prevedendo che la stessa acquisti valenza penale solo se posta in essere ostruendo la circolazione viaria con oggetti e, comunque, non con la mera presenza fisica sulla sede stradale (nel qual caso, la fattispecie verrebbe sanzionata solo a livello amministrativo pecuniario).



Si tratta, evidentemente, di norme a carattere ordinamentale, inidonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23-bis
(Modifiche al codice della strada)

La disposizione prevede, alle lettere a) e b), la sostituzione, rispettivamente, degli articoli 213 e 214 del Codice della strada; alla lettera c), la modifica dell'articolo 214-bis; alla lettera d), l'inserimento dell'articolo 215-bis. La norma in questione opera una minima rimodulazione delle attuali sanzioni, fatto salvo per quella prevista al comma 8 del nuovo art. 214, che è in aumento rispetto a quella vigente. La disposizione, pertanto, non produce nuovi oneri ma ulteriori entrate, sebbene eventuali e non facilmente quantificabili.

La procedura prevista dal nuovo art. 215-bis del Codice della strada è volta proprio a ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositerie ed è destinata a generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli.

CAPO II

Articolo 24
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

La disposizione in esame interviene nella materia delle impugnazioni delle misure di carattere patrimoniale previste dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e norme degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161).

Con l’inserimento del comma 2-quater all’articolo 10 del Codice antimafia si prevede anche per dette misure la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di conferma anche parziale del provvedimento di primo grado da parte della Corte di Appello.

L’intervento si rende necessario perché allo stato, per quanto attiene le misure patrimoniali citate, la condanna al pagamento delle spese processuali è prevista solo all’esito del giudizio di primo grado, secondo quanto disposto dal comma 10-quinquies dell’articolo 7 del citato Codice Antimafia.

La modifica operata, tesa ad omogenizzare il regime delle impugnazioni previsto per le misure indicate, ha carattere procedurale ed è tale da produrre effetti positivi sulla finanza pubblica sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, si rileva che dalle condanne al pagamento delle spese processuali, da parte del giudice d’appello, del provvedimento patrimoniale impugnato dal ricorrente, potranno derivare benefici per l’erario in termini di incremento di entrate; oppure, l’alta probabilità di ottenere un annullamento solo parziale del provvedimento impugnato con consequenziale condanna al pagamento delle spese processuali è circostanza che potrà fungere da deterrente alla presentazione di ricorsi pretestuosi, determinando un effetto deflattivo del contenzioso, al quale è connessa una sensibile diminuzione dei carichi di lavoro giudiziari, con risparmi di spesa per la finanza pubblica.

L’articolo, inoltre, reca modifiche e integrazioni agli articoli 17 e 67 del Codice antimafia. Più in particolare, si elimina la obbligatorietà della comunicazione all’autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione presentate autonomamente dal questore (lettera *b*) e si amplia il novero dei reati la cui commissione determina l’insorgenza delle cosiddette ostatività antimafia (lettera *d*).

Il Senato ha, poi, introdotto il comma 1-bis, in virtù del quale le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono dei fondi europei per importi non superiori ai 25.000 euro, non trovano applicazione (e, quindi, non impongono la previa acquisizione dell’informazione antimafia liberatoria) sino al 31 dicembre 2019.

Le disposizioni recate dall’articolo in argomento hanno tutte carattere ordinamentale e, in quanto tali, sono insuscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 25***(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)***

La disposizione mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L'intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l'equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

La norma incide unicamente su aspetti meramente sanzionatori, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26***(Monitoraggio dei cantieri)***

La disposizione, al fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio, impone di trasmettere anche al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri di lavori pubblici nell'ambito della provincia.

Il Senato ha modificato il comma 1 con un intervento di drafting che circoscrive l'obbligo di comunicazione nei confronti del prefetto esclusivamente ai lavori pubblici, in coerenza con le competenze della citata autorità amministrativa.

La disposizione ha portata meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26-bis***(Piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)***

La disposizione prevede la predisposizione di specifici piani di emergenza, uno interno a cura dei gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, che dovranno curarne anche il periodico aggiornamento e uno esterno a cura del Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, finalizzato a mettere in atto le misure necessarie a prevenire gli incidenti e a minimizzare gli effetti in caso di evento.

L'intervento ha natura ordinamentale e per la sua attuazione le competenti amministrazioni provvedono avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27***(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa).***

La disposizione in esame riprende, aggiornandola, la disposizione già prevista all'articolo 160 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (la cui previsione era allargata anche alle Preture circondariali, oramai soppresse) ed individua meglio il personale di cancelleria del Tribunale – non solo riferito alle cancellerie dibattimentali – ma anche alle cancellerie presso le sezioni delle misure di prevenzione e presso gli uffici G.I.P. dei medesimi nonché il personale delle cancellerie delle Corti di appello. L'obbligo di trasmissione si riferisce non solo al dispositivo delle sentenze irrevocabili di condanna ma è esteso anche ai provvedimenti ablativi o restrittivi che devono essere comunicati in copia alle questure competenti per territorio ed alla Direzione Investigativa Antimafia.

Al riguardo si rappresenta che l'attività sopra descritta non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la trasmissione dei dati dei provvedimenti di cui sopra si è detto già viene ordinariamente effettuata con modalità telematiche dalle cancellerie giudiziarie che dispongono della necessaria piattaforma e strumentazione informatica diretta alla circolazione e flusso dei dati dei procedimenti giudiziari. Si assicura, pertanto, che l'adempimento in esame potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Con la disposizione in esame, che introduce all'art. 143 TUEL un comma 7-bis, viene individuato un nuovo istituto che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti, univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia siano state riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, illecità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

La norma suddetta comporta oneri per i compensi dei commissari *ad acta*, incaricati di sostituirsi agli stessi enti risultati inadempienti nell'adozione dei necessari atti, ai quali gli Enti Locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. Al fine di determinare detti oneri, vengono presi a riferimento il numero di decreti ministeriali di conclusione dei procedimenti per insussistenza dei presupposti per lo scioglimento - art. 143, comma 7, del TUEL - nell'ultimo quinquennio (gennaio 2014 – agosto 2018), unitamente al costo medio dei compensi spettanti ai commissari *ad acta*.

Nel predetto arco temporale i procedimenti di chiusura sono stati 24, con conseguente media annua di 4,8. Il compenso spettante al commissario *ad acta* che, in luogo dell'amministrazione inadempiente adotta l'atto, può ragionevolmente stimarsi in 2.000,00 euro in relazione alla prassi per altre tipologie di commissari *ad acta* (ad esempio quelli nominati dai T.A.R. nell'ambito dei giudizi di ottemperanza).

Conseguentemente, gli oneri annui stimabili per l'attuazione della disposizione in questione sono quantificabili in circa 10.000,00 euro, importo risultante dal costo per un commissario (2.000,00 euro) moltiplicato per la media annua dei procedimenti di chiusura (4,8).

Il Senato ha poi introdotto un nuovo comma 1-bis, volto ad integrare la disciplina dell'incandidabilità degli amministratori locali degli enti sciolti per infiltrazione o condizionamento mafioso, ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali e europee ed estendendo a due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso l'ambito temporale di vigenza dell'ostatività.

La cennata disposizione ha portata meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29**(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)**

La disposizione mira ad aggiornare il valore, fermo all'anno 2007, dello stanziamento massimo per la copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte, ai sensi dell'articolo 145 del TUEL n. 267/2000, dal personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie deputate a gestire i comuni e le province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Allo scopo si rende necessario incrementare, fino a un massimo di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le apposite risorse individuate dall'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è previsto l'utilizzo delle risorse che si rendono disponibili durante l'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali corrisposte dal Ministero dell'interno.

Articolo 29-bis**(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)**

La disposizione introdotta da Senato interviene in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero ma utilizzati da soggetti stabilmente presenti sul territorio nazionale, novellando gli articoli 93, 132 e 196 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

All'attuazione delle nuove disposizioni le competenti Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

Articolo 30***(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)***

L'articolo modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 codice penale, inasprendo le sanzioni previste. La norma ha portata meramente ordinamentale, e come tale è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31***(Modifiche all'articolo 266 del Codice di procedura penale)***

La novella dell'articolo 266 del codice di procedura penale inserisce la fattispecie aggravata del reato di cui all'art. 633 c.p. tra quelle che consentono di utilizzare lo strumento delle intercettazioni.

Va considerato che la disposizione, finalizzata al contrasto del reato di invasione di edifici nelle forme più aggravate descritte e da ricondurre ad una casistica contenuta, ha carattere procedurale ed i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche per tale modifica si assicura che il previsto ampliamento delle attività di intercettazione per tale tipologia di reato potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si osserva, tra l'altro che le spese per le intercettazioni presentano una dinamica di risparmio di spesa sul relativo capitolo 1363, iscritto nel bilancio del Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di giustizia, per effetto delle modifiche normative introdotte in materia, determinate in particolare a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie in attuazione della legge 103/2017 stabilita dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2017.

Articolo 31-bis***(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)***

La norma prevede che la misura degli arresti domiciliari non possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente. La disposizione ha portata meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31-ter***(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)***

Con l'articolo in questione, introdotto dal Senato, vengono dettate disposizioni per affrontare il fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili e delle iniziative da porre in essere per conseguire il rilascio degli stessi.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, un apposito capitolo con una dotazione iniziale di due milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018. La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante l'utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 relativo al contributo, determinato ai sensi del successivo comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Per gli ulteriori fabbisogni che dovessero derivare dall'applicazione della norma negli anni successivi al 2018 e che, allo stato non sono quantificabili, ci si potrà avvalere anche delle risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.



TITOLO III**Art. 32*****(Disposizioni per la riorganizzazione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno)***

Si fa preliminarmente rilevare che la riorganizzazione proposta, a seguito delle misure di *spending review*, coinvolgerà una rideterminazione dei posti di livello dirigenziale generale assegnati ai Prefetti, incidendo solo parzialmente sugli Uffici di livello dirigenziale generale.

L'intervento normativo introduce, con il comma 1, lettere a) e b), nuovi criteri e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale, provvederà alla corrispondente riduzione dei posti di Prefetto. La rimodulazione interesserà 8 posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti agendo esclusivamente nell'ambito degli uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al vigente regolamento di organizzazione - con conseguente rideterminazione della dotazione organica di cui alla Tabella 1, allegata al d.P.C.M. 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015 - e di ventuno unità di posti di Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa. La complessiva riduzione verrà, dunque, realizzata anche mediante la rimodulazione, in senso riduttivo, del contingente dei prefetti da collocare in disponibilità secondo la normativa vigente.

Per quanto attiene agli Uffici di livello dirigenziale generale, l'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398/2001 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. DPR n. 210/2009, legge n. 189/2002 e d.l. n. 83/2002, convertito nella legge n. 133/2002).

In particolare, questa Amministrazione è composta da 5 Dipartimenti, istituiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i quali si articolano in Uffici di livello dirigenziale generale affidati a prefetti o a dirigenti dell'Area 1 di prima fascia.

Sempre a livello centrale, con il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 sono stati individuati gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Per ciò che concerne la base di computo per il calcolo del taglio del 20%, sono stati considerati i 147 Uffici dirigenziali di livello generale, relativi sia alla carriera prefettizia che alla dirigenza contrattualizzata di prima fascia, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (All. 1).

La percentuale di riduzione del 20%, calcolata su tali uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno (147) pertanto, arrotondando l'esito della percentuale (29,4) all'unità inferiore come previsto dal d.lgs. 165/2001, interesserà un numero di 29 posti di prefetto.

La riduzione di 29 posti di prefetto, tenuto conto che deve salvaguardare il vigente assetto periferico dell'Amministrazione civile dell'interno, senza soppressione di nessuna Prefettura-U.t.g., graverà, in termini di contrazione, sul personale dirigenziale di livello generale appartenente alla carriera prefettizia, e non su quella dei dirigenti dell'Area 1, atteso l'esiguo numero di unità di cui è composta (4 unità). In particolare la contrazione interesserà ventuno posti assegnati ai prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa, e nella misura di otto, con riflessi sulla consistenza della dotazione organica dei prefetti, le strutture di livello dirigenziale generale degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, come determinati dal D.P.R. 398/2001 e ss.mm.e i.. Ai fini del computo degli altri otto posti di livello dirigenziale generale da sopprimere a livello centrale sarà computata anche la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza, la cui soppressione è già stata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2018, n. 228, che riscrivendo taluni assetti organizzativi nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha anticipato, limitatamente alla suddetta struttura di livello dirigenziale generale, il più complessivo processo di riorganizzazione cui il Ministero dell'interno dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.



Si provvederà inoltre, per gli altri 21 posti, alla rideterminazione dei numeri e delle percentuali previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento dei prefetti a disposizione per particolari esigenze di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che non potranno eccedere il numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico), all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (che passano dal 15 al 5 per cento della dotazione organica) e all'articolo 12, comma 2-*bis* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (che per i prefetti prevedrà il collocamento in disponibilità entro l'aliquota dell'1 per cento della dotazione organica).

La riduzione del 20 per cento dei posti di Prefetto, come sopra calcolata, farà conseguire un risparmio di euro 5.954.385,22 sulla spesa complessiva dei posti in organico pari a euro 32.498.166,12 (All.2) all'esito dell'attuazione delle misure di cui al comma 4 dell'articolo in commento (adozione del regolamento di organizzazione e riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni del personale).

Il risparmio che sarà conseguito dalla riduzione dei posti di Prefetto pari a euro 5.954.385,22 è stato quantificato considerando tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, nelle misure previste dall'ordinamento retributivo di cui al D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 (All. 3), tenendo conto della retribuzione media sulla base delle diverse fasce di graduazione.

Per quanto riguarda il calcolo sul costo medio stipendiale dei Prefetti a disposizione si evidenzia che non è stata computata la sola indennità di cui all'art. 43, comma 20, della legge 121/1981.

Le proposte modalità per l'individuazione dei posti di Prefetto da ridurre sono dettate dall'esigenza di garantire, in sede di riorganizzazione, la regolare operatività degli Uffici centrali che compongono i cinque Dipartimenti in cui è articolato questo Ministero dell'interno, non intervenendo sull'assetto ordinamentale periferico.

Per ciò che concerne, invece, le riduzioni del personale dirigenziale di livello non generale e del personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo in esame, restano salve le riduzioni disposte con il richiamato D.P.C.M. del 22 maggio 2015.



Allegato 1**Le strutture centrali**

L'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398 del 7 settembre 2001, e successive modificazioni (cfr. D.P.R. n.154/2006 e DPR n. 210/ 2009), istitutivo dei Dipartimenti, cioè delle nuove strutture centrali che hanno sostituito le vecchie Direzioni generali, accorpandole tra loro secondo criteri di funzionalità e di omogeneità delle materie.

I Dipartimenti rappresentano quindi il segmento operativo della politica dell'Amministrazione e rispondono funzionalmente al Ministro Essi sono:

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Dipartimento della pubblica sicurezza
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
 - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Gli Uffici permanenti di diretta collaborazione sono:

- Capo di Gabinetto
- Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Vice Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Gli Uffici dirigenziali generali, attualmente, risultano così ripartiti nell'ambito dei 5 Dipartimenti:

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
- Direzione Centrale dei Servizi Elettorali;
- *Direzione Centrale della Finanza Locale**
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
- Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
- Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
- Direzione Centrale degli Affari dei Culti
- Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
- Direzione Centrale per gli Affari Generali e per la Gestione delle Risorse Finanziarie e Strumentali



Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Direttore Generale per l'Espletamento delle Funzioni Vicarie
- Vice Direttore Generale per le Attività di Coordinamento e di Pianificazione
- Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Capo dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
- Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
- Direzione Centrale per le Risorse Umane;
- Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
- *Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria*;
- Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale
- Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato
- Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
- Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti generali della Polizia di Stato o delle altre Forze di Polizia.

- **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Direttore Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile
- Direttore Centrale per le Risorse Umane
- *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**
- Direttore Centrale per gli Affari Generali
- Ufficio Centrale Ispettivo

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- **Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per le Risorse Umane
- *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali**

Fa, altresì, capo al Dipartimento l'Ispettorato Generale di Amministrazione - IGA.

Dal Dipartimento dipendeva la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno – SSAI che è stata soppressa dall'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

* *Agli uffici in corsivo sono preposti dirigenti dell'Area 1 di prima fascia*



TOTALE UFFICI: 44

Le strutture territoriali

A livello territoriale il Ministero, in ragione dei rilevanti compiti ad esso affidati, è dotato di una composita articolazione, così connotata:

- n. 103 Prefetture-UTG, presenti in ciascuna Provincia e rette da un Prefetto che rappresenta il Governo sul territorio; il Prefetto del capoluogo di Regione è anche Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.



Allegato 2

SPESA COMPLESSIVA DEI POSTI IN ORGANICO DEI PREFETTI CALCOLATA SUL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'
RIDUZIONE UFFICI DI LIVELLO GENERALE

QUALIFICA	COSTO MEDIO UNITARIO PRO-CAPITE	POSTI DI PREFETTO DA RIDURRE IN CONSEGUENZA DEL TAGLIO APPLICATO SUL 20% DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE	RISPARMIO CONSEGUITO
PREFETTO (da dotazione organica)	€ 221.075,96	8	€ 1.768.607,68
Prefetti (a disposizione)	€ 199.322,74	21	€ 4.185.777,54
Totale			€ 5.954.385,22

I RISPARMI SONO CALCOLATI SULLA BASE DEL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' EX D.P.R. 4 MAGGIO 2018, N.66



Allegato 3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Ufficio II - Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei giudicati contabili

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' DELLA CARRIERA PREFETTIZIA D.P.R. N. 66/2018
ACCORDO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 SOTTOSCRITTO IL 12/04/2018

DECORRENZA 01/01/2018

PREFETTI DA DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA	FASCIA	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13 ^a	INDENNITA' LEGGE N. 121/81 rivalutata dal 01/01/2010 comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13 ^a 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
PREFETTO	A Part. Rilev.	99.015,34	16.392,78	41.758,99	11.763,90	168.931,01	63.236,42	232.167,43	
	A	99.015,34	16.392,78	37.967,65	11.763,90	165.139,67	61.781,31	226.920,98	
	B Part.Rilev.	99.015,34	16.392,78	36.140,07	10.163,70	161.711,89	60.556,62	222.268,51	221.075,96
	B	99.015,34	16.392,78	32.858,61	10.163,70	158.430,43	59.297,19	217.727,62	
	C	99.015,34	16.392,78	26.503,54	8.175,60	150.087,26	56.208,01	206.295,27	



PREFETTI A DISPOSIZIONE

QUALIFICA	FASCE	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13 ^a	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13 ^a 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
	A Part. Rilev.	99.015,34	41.758,99	11.763,90	152.538,23	57.875,98	210.414,21	
	A	99.015,34	37.967,65	11.763,90	148.746,89	56.420,87	205.167,76	
PREFETTO	B Part. Rilev.	99.015,34	36.140,07	10.163,70	145.319,11	55.196,18	200.515,29	199.322,74
	B	99.015,34	32.858,61	10.163,70	142.037,65	53.936,75	195.974,40	
	C	99.015,34	26.503,54	8.175,60	133.694,48	50.847,57	184.542,05	

Articolo 32-bis

(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

La norma prevede l'istituzione di un nucleo nell'ambito del quale sono individuati i componenti delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La disposizione è volta ad assicurare la pronta individuazione del personale prefettizio da destinare alle funzioni commissariali di cui agli artt. 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare, prevedendo l'istituzione di un apposito nucleo. L'intervento emendativo prevede quindi l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno-Direzione centrale per le risorse umane, di un Nucleo (*id est* Albo) composto da personale della carriera prefettizia nell'ambito del quale vengono individuati coloro che potranno essere nominati componenti di istituende commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare.

La norma ha natura ordinamentale ed è finalizzata a garantire una scelta oculata e tempestiva dei nominativi dei funzionari a cui conferire l'incarico di commissario straordinario, secondo criteri di trasparenza, rotazione, professionalità e celerità. Le modalità, i criteri e la durata dell'assegnazione del personale prefettizio al predetto nucleo saranno definite dettagliatamente con successivo, apposito provvedimento di natura non regolamentare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

La programmata rotazione periodica permetterà di far raggiungere ragguardevoli livelli di competenza nella specifica materia ad un numero sempre maggiore di unità di personale.

L'intervento non incide sugli assetti organizzativi degli Uffici centrali del Ministero dell'interno né istituisce nuove strutture di livello dirigenziale. Pertanto esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve le spettanze economiche dovute ai suddetti Commissari straordinari per l'espletamento delle relative funzioni negli enti comunali sciolti per infiltrazioni mafiose. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non prevede in favore dei componenti del Nucleo e per il solo inserimento nello stesso alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali di cui agli articoli 143 e 144 TUEL.

Articolo 32-ter

(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di norma di natura ordinamentale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'intervento, infatti, nasce dalla necessità di sostituire l'attuale figura di presidente della Commissione per la progressione in carriera disciplinata dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la cui scelta, oggi, è effettuata tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cioè tra i prefetti incaricati dei servizi di controllo interno. Con l'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tali servizi di controllo interno sono stati sostituiti dall'Organismo indipendente di valutazione



della performance e conseguentemente la scelta del presidente è stata effettuata sino ad oggi, tra i prefetti che lo compongono.

Considerato che successivamente con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, è stato previsto all'art. 11, comma 1, lett. d), che a modifica dell'art. 14, comma 8, del citato d.lgs. n. 150/2009, i componenti dell'O.I.V. non possano essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata, si pone, oggi, il problema della individuazione del presidente della Commissione per la progressione in carriera, in caso di sostituzione, dopo l'entrata in vigore della citata norma.

Infatti, pur tenendo conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 18 del suddetto decreto legislativo n. 74/2017 prevede che gli attuali componenti dell'O.I.V., dipendenti dell'Amministrazione interessata, possono permanere per l'intera durata dell'incarico, avuto riguardo alla circostanza che l'attuale incarico di prefetto all'interno del predetto Organismo di valutazione è già scaduto, ad oggi non risulta possibile, procedere ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera, da scegliere secondo i vigenti criteri del citato d.lgs.139/2000.

Tale situazione conseguentemente determina per la suddetta Commissione l'impossibilità di funzionamento, con un blocco delle legittime aspettative del personale dirigenziale prefettizio allo sviluppo di carriera.

Si ritiene, pertanto, necessario dover formulare la presente disposizione al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle attività della Commissione per la progressione in carriera, prevedendo che la scelta del presidente, da parte del Ministro su proposta del Capo Dipartimento, avvenga tra il personale appartenente alla qualifica di prefetto, senza vincolarlo ulteriormente ad esperienze professionali connesse all'esercizio di competenze che provvedimenti normativi successivi possono attribuire ad altre figure, così vanificando il proposto intervento novellistico.

Articolo 32-quater **(Disposizioni in materia di tecnologia 5G)**

La norma mira a sopprimere il richiamo alla Polizia Postale in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, tenuto conto che tale intervento appare distonico rispetto alle specifiche competenze del citato organo di polizia. In luogo dello specifico riferimento alla Polizia postale si prevede che possa essere richiesto l'ausilio delle forze dell'ordine attraverso il prefetto territorialmente competente.

Al riguardo, si osserva che l'intervento di novella all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di tecnologia 5g – finalizzato a sostituire l' "avvalimento" funzionale della polizia postale in caso di mancata liberazione delle frequenze del servizio televisivo digitale terrestre con una più coerente e organica possibilità, per gli Ispettorati del Ministero dello sviluppo economico, di richiedere al prefetto competente per territorio l'ausilio della forza pubblica – non è suscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito si evidenzia che la disposizione si limita a specificare che anche nella peculiare ipotesi di inottemperanza (attiva o passiva) all'obbligo di rilascio delle frequenze televisive terrestri in forma digitale, in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile nella diversa materia dell'attuazione coattiva degli ordini di liberazione degli immobili, può concretizzarsi la necessità di richiedere l'assistenza e il concorso della forza pubblica, chiamata a esercitare, in via ausiliaria e strumentale rispetto a un provvedimento dispositivo, la funzione restrittiva della liberazione coattiva delle frequenze indebitamente occupate.



Tale eventualità, in un'ottica rispettosa dell'assetto ordinamentale e del piano sistematico vigente, viene riferita alla funzione di coordinamento e disposizione della forza pubblica riconosciuta (in via generale, in forza della legge 1° aprile 1981, n. 121 e in casi particolari da altre fonti quale ad esempio l'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14) al prefetto nella sua veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza, che promana in senso radiale dal ruolo centrale del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Trattasi, in definitiva, di una mera specificazione di una cristallizzata potestà istituzionale di coordinamento e indirizzo dei compiti e delle attività di pubblica sicurezza, tra le quali rientra indubbiamente l'apprestamento di mezzi per l'attuazione in concreto di una previsione legale o provvedimentale, l'implementazione della quale non è suscettibile di generare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, potendo assolversi agli adempimenti potenzialmente scaturenti dalla proposta in questione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La norma, di carattere puramente ordinamentale, non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Articolo 32-quinquies
(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)

L'articolo è volto a riorganizzare il Servizio Centrale di protezione del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'emendamento è corredato da una clausola di neutralità finanziaria. L'intervento costituisce un'"anticipazione" di una più ampia "manovra" finalizzata a rivedere la complessiva organizzazione del Dipartimento.

La previsione in esame opera una mera redistribuzione dei compiti che già oggi sono svolti dal Servizio, in concreto articolato in divisioni separate, sicché essa ha una valenza meramente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Dal punto di vista finanziario, pertanto, la previsione è "neutra", non determinando alcun trasferimento di personale, che rimane quello dell'organico effettivo, il quale, per il disbrigo della propria attività, continuerà ad utilizzare le dotazioni strumentali già esistenti e che sono sufficienti alle esigenze del Servizio.

Non derivando nuovi o maggiori oneri dalla disposizione, ricorrono le condizioni di invarianza degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della legge n.196/2009 si indicano le risorse già esistenti nel bilancio, sui capitoli, piani gestionali del C.D.R. 5 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 32-sexies
(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)

La norma prevede l'istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche del Ministero dell'interno.

Il comma 2 dispone che il CASMI, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, sia presieduto da un prefetto, con funzioni di Presidente, e che operi attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui



componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. E', inoltre, specificato che il CASMI non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

Il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al capitolo 2920, piano gestionale 27, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale.

Il comma 4, fermo restando quanto disposto al comma 3, prevede la clausola di invarianza finanziaria precisando che l'intervento emendativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Difatti, la sede didattico residenziale, presso la quale è istituito il CASMI, risulta già nella disponibilità del Ministero dell'interno ed è pienamente rispondente all'esigenza dello svolgimento di molteplici attività. Il personale già impiegato nella predetta sede, appartenente alla carriera prefettizia e ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, svolgerà, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni di supporto all'attività del CASMI, non determinando alcun incremento nella vigente dotazione organica dei prefetti né del contingente dei prefetti collocati a disposizione, ai sensi della normativa vigente, né di quella del personale dirigenziale e non dell'Amministrazione civile dell'interno.

Articolo 33

(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)

La disposizione assicura il pagamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e anche in deroga alle limitazioni legali vigenti, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in vista dell'obiettivo di garantire la stabilità, continuità ed efficienza della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In virtù dell'esplicita statuizione del primo comma, secondo cui il pagamento dei compensi avviene "nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio", la norma è dotata ex se di idonea copertura finanziaria, tenuto altresì conto di quanto disposto dal secondo comma, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43, tredicesimo comma della legge n. 121/1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017.

Articolo 34

(Incremento richiami personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

La presente norma è volta ad incrementare i tetti di spesa fissati dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 per l'impiego del personale volontario a cui, in ragione dei giorni o delle ore lavorate, viene corrisposta una retribuzione commisurata a quella del personale di ruolo.

Il comma 1 incrementa, pertanto, il programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del Ministero dell'interno dell'importo di euro 5,9 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2020.



In virtù di tale incremento, si dispone, al comma 2, che l'autorizzazione annuale di spesa per la retribuzione del personale volontario, iscritta in bilancio ai cap. 1802 e 1822 del citato programma, sia pari a euro 20.952.678 per l'anno 2019 e a euro 20.052.678 a decorrere dall'anno 2020.

Il predetto importo tiene conto degli oneri retributivi, di natura fissa ed accessoria spettanti al predetto personale per i giorni o le ore lavorate (commisurati alla retribuzione spettante al personale di ruolo con qualifica di vigile del fuoco), nonché dei correlati oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato.

Il comma 3 indica la copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa, che determina oneri ai commi 1 e 3, pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 35

(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

La norma prevede, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse già autorizzate dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e non utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 124/2015, alle quali si aggiunge, inoltre, una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche.

Si segnala che la predetta quota dei risparmi di spesa accertati di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche, risultano disponibili sul capitolo 1153 del Ministero della Difesa.

La quantificazione del predetto fondo tiene conto che le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono al momento pari ad euro 30.120.313 iscritte nel conto dei residui, euro 15.089.182 per il 2018 ed euro 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche. Le predette risorse di euro 30.120.313 in conto residui, di euro 15.089.182 per il 2018 e di euro 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019 sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2018 n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2018, n. 255

Articolo 35-bis

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

La norma, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, consente agli enti "virtuosi"- che abbiano rispettato nel triennio precedente gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica - di ampliare, nell'anno 2019, le unità di personale della polizia municipale da assumere a tempo indeterminato, superando così i



limiti previsti dalle disposizioni vigenti (articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015 – c.d. turnover).

Le urgenti esigenze di potenziamento del personale della polizia municipale, componente sempre più impegnata sul fronte della sicurezza urbana, rendono necessario individuare, pur limitatamente al 2019, l'alleggerimento di un significativo limite ai processi assunzionali nell'ambito dei comuni, circostanza quest'ultima che determina una sostanziale penalizzazione in termini di risorse da destinare ai servizi per la collettività.

L'intervento consentirà ai comuni di assumere, in deroga ai limiti del turnover di cui all'articolo 1, comma 228, nel rispetto dei limiti della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio.

Le cessazioni nell'anno 2018 non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Articolo 35-ter

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La norma amplia le ipotesi del comma 7-bis, dell'articolo 50, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire al Sindaco, quale Capo della comunità locale, di disporre, a tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini, limitazioni di orario ad esercizi commerciali non solo nel caso di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, generalmente individuabili nei centri storici, ipotesi già prevista dalla disposizione vigente, ma anche in altre aree cittadine, pur in zone non centrali, dove si possono ugualmente verificare impatti negativi sul riposo e sulla quiete dei cittadini. Si fa riferimento, in particolare, a fenomeni di aggregazione notturna, favoriti dalla vendita di prodotti del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, nonché dall'erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Il provvedimento del Sindaco, che agisce in questo caso ai sensi dell'articolo 50 TUOEL, ha natura non contingibile e urgente e può determinare limitazioni in materia di orari di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Sotto il profilo sanzionatorio, si prevede che l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000. Qualora la stessa violazione venga commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in base alle quali, il Questore applica la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'intervento emendativo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di norma di natura ordinamentale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35-quater

(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni)

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni.

Viene stabilita una dotazione pari a due milioni di euro per l'anno 2018 e a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.



Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale della polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Il Fondo potrà essere alimentato anche con le risorse del Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno, la cui consistenza si è attestata, nel corso degli anni, su circa 70/80 milioni di euro annui.

Articolo 35-quinquies (Videosorveglianza)

La norma prevede, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, un incremento dell'autorizzazione di spesa - già prevista dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, per l'anno 2019 - nonché un rifinanziamento per gli anni 2020-2022 per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro (la disposizione vigente prevede 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2018 e 2019).

All'onere derivante, pari complessivamente a novanta milioni per le annualità 2019/2022, secondo gli importi rispettivamente indicati (10 milioni di euro per il 2019, 17 milioni di euro per il 2020, 27 milioni di euro per il 2021 e 36 milioni di euro per il 2022) si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", della Missione "Ordine pubblico e sicurezza", dello Stato di previsione del Ministero dell'interno.

In particolare, la copertura di cui al comma 2 viene assicurata mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 7411/PG6 e PG7 e 7461/PG1, autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, secondo il seguente piano:

- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2019 – importo euro 10 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2020 – importo euro 15 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 7: esercizio 2020 – importo euro 2 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2021 – importo euro 15 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 7: esercizio 2021 – importo euro 2 mln;



- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2022 – importo euro 26 mln;
- Capitolo 7461 p.g. 1: esercizio 2021 – importo euro 10 mln;
- Capitolo 7461 p.g. 1: esercizio 2022 – importo euro 10 mln.

Ai sensi del comma 3, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, temporaneamente definanziate, potranno essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti, con particolare riferimento a quelli destinati alla realizzazione di centri di primo soccorso e accoglienza.

Articolo 35-sexies

(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121)

La norma interviene in materia di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. L'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, nel testo vigente, regola l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. "droni") nell'ambito delle attività svolte, in via generale, dalle Forze di polizia nel settore del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. La citata disposizione, affida, altresì, ad apposito decreto interministeriale la relativa disciplina applicativa.

La disposizione è volta a estendere le finalità di impiego delle citate strumentazioni tecniche:

a) a tutte le Forze di polizia, nei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia;

b) per il solo Corpo della Guardia di finanza, anche per l'assolvimento delle funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68.

La disciplina di utilizzo dei droni per le rinnovate finalità è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

La modifica normativa introdotta dal maxiemendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che le Forze di polizia già dispongono delle strumentazioni tecniche necessarie.

CAPO II

Articolo 36

(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)

La disposizione, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 35 del codice antimafia. La modifica è di natura ordinamentale ed insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo comma 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce il comma 3 dell'articolo 35-bis del Codice antimafia nel senso che dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e sino all'eventuale provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca, ovvero alla data di destinazione dell'azienda, restano sospesi gli effetti di una pregressa documentazione antimafia interdittiva. La disposizione ha portata meramente ordinamentale, e come tale è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



La disposizione, al comma 2, interviene sull'articolo 38 del Codice antimafia.

Con la modifica introdotta dal maxiemendamento al comma 2 del predetto articolo 38 si è intervenuti sul piano delle comunicazioni telematiche tra Autorità giudiziarie ed Agenzia. Con la modifica si rafforza l'imprescindibile raccordo con gli Uffici Giudiziari in termini di trasmissione telematica dei dati necessari, anche al fine di superare le carenze più volte segnalate dagli operatori di settore. Si evidenzia che la proposta prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 38 del D.lgs 159 del 2011, operando sul piano delle comunicazioni telematiche tra Autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il flusso telematico di dati si riferirà non solamente ai provvedimenti di modifica o revoca del sequestro ed a quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria, ma anche a tutti quelli informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, dal momento in cui la stesa interviene nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, vale a dire dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, mentre per quanto concerne gli adempimenti a carico dell'amministrazione della giustizia si assicura che tali incombenzi potranno realizzarsi attraverso i sistemi informativi già in uso e ordinariamente funzionanti tra gli uffici giudiziari e l'Agenzia. Dall'attuazione dell'emendamento in esame, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento, infatti, può essere sostenuto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale. “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento iniziale di € 49.932.429 per l'anno 2018, di € 47.993.808 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento iniziale di € 150.648.555 per l'anno 2018, di € 207.119.084 per l'anno 2019 e di € 258.756.118 per l'anno 2020.

La modifica apportata dal Senato all'articolo 41-ter del Codice antimafia è volta a conferire maggiore versatilità ad uno strumento certamente utile e prezioso, rimettendo alla sensibilità del competente Prefetto di valutare, nel rispetto del solco normativo e tenuto conto delle concrete esigenze locali, se procedere all'istituzione del predetto Comitato, ovvero acquisire altrimenti i contributi valutativi da parte dei soggetti che ne avrebbero dovuto far parte. L'intervento è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con le ulteriori modifiche (comma 2-ter) si è provveduto a correggere un evidente difetto di coordinamento prodottosi all'articolo 43 del Codice antimafia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 161/2017. La previsione di cui al comma 1 – secondo la quale l'amministratore giudiziario rende il conto “all'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado” – era in sintonia con l'impostazione previgente, in base alla quale l'Agenzia veniva investita dell'amministrazione dei beni proprio a seguito della confisca di primo grado, ma non con quella attuale, che vede l'intervento *pleno iure* dell'Agenzia dopo la confisca di secondo grado; la modifica recata dalla disposizione in commento interviene, dunque, per sanare l'incongruenza attualmente presente ai commi 1 e 5-bis.

Con l'articolo si provvede ad integrare l'articolo 43 del codice antimafia prevedendo che l'amministratore debba presentare il conto della gestione anche dopo la confisca di secondo grado. La disposizione è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato.

Ulteriori modifiche (comma 2-quater) aggiungono all'articolo 44 del decreto legislativo n. 159/2011 un ulteriore comma (2-bis), con la finalità di specificare le tariffe applicabili per il recupero e la



custodia di beni mobili registrati. Nel dettaglio, si opera il rinvio alle tariffe, definite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Lo scopo perseguito è quello di ottenere l'applicazione di tariffe uniformi, così da conseguire evidenti economie. Inoltre, è prevista la possibilità per l'Agenzia di affidare tali servizi, a parità di tariffe, alle aziende da essa gestite: ciò può consentire di assicurare alle aziende confiscate operanti nello specifico settore un recupero dei livelli produttivi ed occupazionali.

La disposizione stabilisce un criterio di uniformità nell'applicazione delle tariffe applicabili per il recupero e la custodia di beni mobili registrati, individuando tra le tariffe calmierate quella ritenuta più favorevole alla pubblica amministrazione competente. Inoltre, è prevista la possibilità per l'Agenzia di affidare tali servizi, a parità di tariffe, alle aziende da essa gestite: ciò può consentire di assicurare alle aziende confiscate operanti nello specifico settore un recupero dei livelli produttivi ed occupazionali.

La disposizione è di natura ordinamentale volta a prestabilire quali siano le tariffe applicabili in termini di certezza ed uniformità, evitando l'insorgere di potenziali contenziosi, attualmente possibili atteso che nulla è stabilito in relazione alle tariffe da corrispondere da parte l'Agenzia. La norma richiamata è quella prevista per le spese di giustizia, rispetto alle quali l'azione dell'Agenzia si pone in continuità. A titolo meramente esemplificativo, in tabella viene esposto il raffronto delle tariffe giornaliere massime per custodia autoveicoli come stabilite dal vigente decreto 2 settembre 2006, n.265 (emanato ex art. 59 del DPR 115/2002) con quelle minime, sempre per autovetture, indicate nel capitolato generale 2008 Ministero dell'interno/Agenzia del Demanio, i cui valori costituiscono parametro su cui articolare l'affidamento del servizio per ambiti territoriali infraregionali.

Periodo di custodia	TARIFFE D.M. 265/2006	TARIFFE capitolato 2008 Min. dell'interno/Agenzia Demanio ex art. 214 bis C.d.S
1-90 giorno	€ 2,80	€ 3,00
91-365	€ 1,74	€ 3,00
Anno 2	€ 1,39	€ 3,00
Anno 3	€ 0,97	€ 3,00
Anno 4	€ 0,58	€ 3,00
Anno 5	€ 0,29	€ 3,00
anno 6 ed oltre	€ 0,15	€ 3,00

L'intervento è insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia inoltre che le spese di custodia dei beni mobili registrati gravano sui fondi della relativa procedura, estranei al bilancio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Agenzia).



L'Agenzia provvede ad applicare le tariffe più convenienti (che sono quelle indicate dal D.M. n. 265/2006, emanato ex art. 59 del D.P.R. 115/2002) in continuità con le disposizioni dell'Autorità giudiziaria, peraltro mantenendo i beni mobili presso la medesima depositaria dalla stessa individuata.

La modifica in esame si limita a normare tale prassi di massima economicità, per evitare che l'Agenzia possa trovarsi esposta a pretese più onerose che, in caso di incapacienza della procedura, graverebbero necessariamente sul Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 44 del Codice antimafia. In proposito, si rinvia alla tabella di raffronto tra le tariffe giornaliere massime per custodia autoveicoli come stabilite dal citato D.M. n. 265/2006 e quelle minime, sempre per autoveicoli, indicate nel capitolato Ministero dell'Interno/Agenzia del Demanio.

La disposizione interviene, poi, sull'attuale formulazione dell'art. 48 del Codice antimafia, in particolare con riferimento alla gestione e destinazione dei beni confiscati.

La lettera a) reca disposizioni meramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, la modifiche introdotte al comma 3 determinano, per un verso (commi 2-bis, 2-ter e lettera d) n.3) il raddoppio dei termini entro i quali l'ente locale destinatario deve provvedere alla definitiva assegnazione dei beni immobili; per altro verso, introducendo alla lettera e) un nuovo comma 7-quater viene dettata una specifica disciplina per regolamentare il pagamento delle somme, poste a carico del FUG, in caso di destinazione di beni confiscati indivisi, qualora il bene medesimo debba essere acquisito al patrimonio dello Stato. L'intervento è insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il disposto recato dalla lettera b) non implica l'esigenza di copertura finanziaria, ma reca una parziale rimodulazione delle finalità cui l'Agenzia può destinare il reddito ricavato dai beni ex art. 48, comma 3, lett. b, del codice antimafia: si prevede che una quota non superiore al 30% possa essere destinata ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa relativi al proprio personale al fine di valorizzare l'impegno del personale e incrementare l'orientamento al miglioramento costante dell'efficienza, fissando comunque un tetto massimo all'incremento individuale che non può superare il 15 % della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento. Si tratta di risorse a carattere non permanente la cui misura annua verrà definita nei limiti prescritti dalla norma con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e che saranno erogati, secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione integrativa riferita all'anno in cui le somme affluiscono al bilancio dell'Agenzia. Il valore di tale intervento non risulta predeterminabile in quanto il totale può variare negli anni in ragione di diversificate contingenze. Al solo scopo di fornire un'indicazione di consistenza, si segnala che le autorizzazioni ex art.48, comma 3, lett. b, hanno riguardato sinora: il II semestre 2016 per € 189.686,30 e il 2017 per € 340.814,19. In entrambi i casi l'Agenzia è in attesa della prevista riassegnazione e non sono conseguentemente in corso progetti a valere sulle somme relative: ne deriva che il decremento di fondi - che risulta, allo stato, esclusivamente "virtuale" - sarà agevolmente sostenuto modulando i futuri progetti in base alle somme effettivamente disponibili.

La previsione di cui alla lettera c) ha la finalità di meglio dettagliare procedure già esistenti. In quanto tale ha natura ordinamentale, insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) introduce una razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, intese a favorire l'esito positivo delle procedure di vendita, superando le criticità finora riscontrate, attraverso, tra l'altro, la semplificazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'avviso di vendita e l'ampliamento della platea dei possibili acquirenti. Viene previsto che per gli immobili di valore superiore a 400.000 Euro, limite desumibile dall'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'applicazione delle ordinarie procedure stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.



Altra norma che non necessita di copertura ma di cui risulta arduo quantificare l'impatto è quella recata dalla lett. e), che tuttavia si rende necessaria al fine di consolidare la proprietà quando i beni risultano confiscati pro quota, circostanza che li rende spesso indestinabili o inutilizzabili.

Quanto alla norma recata dalla lettera f), che prevede la riassegnazione all'Agenzia del 20% delle vendite ex comma 5 dell'art. 48 (riformulato dalla lett. d) del presente articolo), si rappresenta che la modifica inerente la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati non è suscettibile di pregiudicare le finalità per le quali le predette somme erano assegnate ai Ministeri della giustizia e dell'Interno.

Si osserva, poi, che il Senato ha modificato la ripartizione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili confiscati rimasti privi di destinatario, stabilendo che il 10 per cento del ricavato di tali vendite confluisca in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili assegnati ad enti locali. La disposizione, che peraltro incide sulle entrate, è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato.

Ciò premesso, al fine di valutare l'impatto della disposizione, un calcolo orientativo dovrebbe escludere gli immobili che devono essere venduti per il ristoro dei terzi creditori in buona fede e quelli necessari al risarcimento alle vittime dei reati sottesi e focalizzarsi sugli immobili che sono stati portati in Conferenza di Servizi senza ricevere alcuna manifestazione di interesse. Rileva tuttavia che parte di tali immobili potrebbero essere assegnati ex art. 48, comma 3, lett. c-bis, del codice antimafia e che l'effettivo ricavato dalla vendita risentirebbe della presenza di quote significative di immobili scarsamente appetibili, di ritocchi di stima dovuti al decorso del tempo e di realizzi per corrispettivi inferiori alla stima.

L'insieme di tali fattori portano a ritenere plausibile che il 20% da riassegnare all'Agenzia possa di fatto corrispondere al 5% del valore dei beni astrattamente vendibili stimato in sede di conferenza di servizi.

Nel ribadire che trattasi di proiezioni assolutamente orientative che scontano anche la circostanza che nessun immobile sia stato finora alienato a titolo oneroso, giova specificare che anche tale norma non richiede copertura finanziaria ed è destinata ad accrescere l'entità delle entrate erariali. Infine, con il nuovo comma 3-bis, introdotto dal Senato, si sostituisce il riferimento alla sussistenza di un interesse di natura generale dell'ANBSC (in forza del quale la stessa può richiedere senza oneri i provvedimenti di sanatoria consentiti da vigenti disposizioni delle opere realizzate su beni immobili oggetto di confisca definitiva) con il richiamo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'intervento è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36-bis

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

La disposizione modifica il Codice antimafia prevedendo che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere iscritti nel Registro delle imprese così, da consentirne la conoscibilità dei terzi in buona fede. L'intervento è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che le cancellerie curano già ora l'inoltro dei pertinenti elementi pur in assenza di una codifica delle informazioni da iscrivere e della loro collocazione nei campi disponibili. Si tratta di una norma che potrà semplificare tali attività e rendere effettiva e trasparente la funzione delle stesse.



Articolo 37**(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia)**

La disposizione di cui al comma 1 prevede che, in presenza di determinate condizioni, l'Agenzia possa avvalersi di sedi secondarie in numero non superiore a 4 e, comunque, nei limiti delle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzia; la situazione prevista ricalca quella attuale, legittimata dal permanere, oltre alla sede di Reggio Calabria, di 3 sedi istituite prima dell'entrata in vigore della legge 161/2017, e temporaneamente salvaguardate dall'art. 1, comma 292, della legge n. 205/2017. Si tratta di un intervento ritenuto essenziale per garantire la miglior operatività dell'Agenzia.

Al riguardo sono stati calcolati i costi relativi alle attuali 4 sedi secondarie (Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano) sostenuti nel triennio 2015-2017 per utenze, pulizia, spese postali, oneri condominiali, assicurazione immobili e mezzi, manutenzioni di locali, impianti, mobili e apparati, imposte ecc.; nella tabella seguente sono indicati le somme relative:

Sedi	2015	2016	2017
NAPOLI	€ 5.401,73	€ 6.338,16	€ 7.054,24
MILANO	€ 23.372,59	€ 14.365,75	€ 9.762,79
PALERMO	€ 24.217,93	€ 20.375,27	€ 24.251,72
REGGIO C.	€ 59.358,15	€ 48.353,96	€ 44.097,26
TOT	€ 112.350,40	€ 89.433,14	€ 85.166,01

L'intervento non necessita di copertura finanziaria, in quanto gli oneri saranno integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto.

In stretta correlazione con quanto sopra, la disposizione di cui al comma 2, lett. a), n. 1, individua la procedura per l'istituzione delle sedi secondarie, richiamando i limiti del numero non superiore a quattro e quello della copertura dei costi a valere sulle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzia.

Si tratta di intervento di carattere ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti si attesta per quanto concerne gli interventi di cui al comma 2, lett. a), n.2 e lett. b), necessari per lo snellimento di attività con termini perentori.

Le disposizioni di cui al comma 3 intervengono sull'articolo 113-bis del Codice antimafia e si pongono come strumento cardine del potenziamento e del diverso passo che deve connotare l'agenzia nel reclutamento di personale di elevata professionalità e competenze specifiche.

La norma necessita di copertura in relazione a quanto previsto alla lett c), cpv 4-bis e 4-ter.

Alla lettera b) del medesimo comma 3 si prevede l'assunzione di n. 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche in funzione del reclutamento di personale di elevata professionalità particolarmente in settori in cui le necessarie competenze specialistiche risultano difficilmente reperibili nelle pubbliche amministrazioni: conseguentemente, si è ipotizzato che il personale da assumere sia da inquadrare nell'area III, fascia economica F1, del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

La quantificazione della maggior spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018 nonché la misura dell'indennità di amministrazione prevista per il personale del Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, tuttora *in itinere* e già debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-



finanziaria, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo Risorse decentrate.

In relazione al comma 4, la spesa prevista, pari ad euro 570.000 per l'anno 2019, si riferisce al rateo di due dodicesimi del costo complessivo delle assunzioni in parola, per cui le relative assunzioni potranno avere decorrenza dal novembre 2019.

Pertanto, il costo annuo per l'assunzione di 70 unità di personale non dirigente è pari ad euro 3.399.612,20 al lordo degli oneri a carico dello Stato (arrotondato a 3.400.000 euro), come specificato nella tabella che segue:

Calcolo costo annuo - Area 3 F1

Nr unità	Stipendio tabellare per 13 mesi	Indennità di amministrazione (*)	FUA MEDIO (come previsto dal Regolamento ANBSC)	TOTALE al netto oneri Stato	oneri stato	costo unitario annuo al lordo degli oneri a carico dello stato	costo complessivo annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato
70	€ 24.149,43	€ 5.192,88	€ 6.000,00	€ 35.342,31	€ 13.223,58	€ 48.565,89	€ 3.399.612,20

(*) La misura indicata è quella prevista per il corrispondente personale in servizio presso il Ministero della Giustizia.

È stato inoltre stimato il costo presunto della procedura concorsuale, includente prove pre-selettive, scritti e orali e previsione di partecipazione sulla media degli ultimi concorso del Ministero dell'Interno, ipotizzando lo svolgimento di prova preselettiva con locazione di n. 3 padiglioni per complessivi 6 turni e prove scritte svolte su due giorni con locazione di una sala.

Gli oneri per lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.

Fornitura banca dati di test a risposta multipla: n. 8 questionari, ciascuno di n. 90 domande da sottoporre ai candidati suddivisi in turni di tre giorni per una stampa totale di n. 54.000 copie	€ 50.000
Affitto locali per prove preselettive	€ 200.000
Affitto locali per prove scritte	€ 40.000
Schermatura locali prove scritte	€ 3.000
Interpretariato dei segni	€ 1.000
Vigilanza prove preselettive circa 150 unità di personale	€ 6.500
Vigilanza prove scritte (impegno prev. n. 150 unità di personale)	€ 5.500
Corresponsione gettoni di presenza della Commissione esaminatrice	€ 4.000
Spesa di cancelleria per concorso	€ 500
Spese di facchinaggio	€ 1.500
Pagamento contributi ANAC	€ 285
TOTALE	€ 312.285



La lett. c), cpv "4-bis" prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia, calcolata sottraendo dalla dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale le 70 unità da assumere, per le quali vale il calcolo più sopra esposto, e, non essendo predeterminata la provenienza del citato personale, assumendo convenzionalmente come indennità in godimento quella del personale in servizio presso il Ministero dell'Interno.

Pertanto, ferma restando l'attribuzione dell'indennità in godimento del Ministero dell'Interno nelle more dell'applicazione del nuovo contratto collettivo per il triennio 2019-2021 che dovrà individuare l'indennità spettante al personale dell'Agenzia la nuova indennità, pari alla differenza tra l'indennità di amministrazione attualmente in godimento e quella da attribuire (Ministero della Giustizia), rapportata al numero di unità di personale interessato, è quantificato in euro 301.918,65 al lordo degli oneri a carico dello Stato come di seguito indicato:

AREA/Fascia retributiva	Nr. unità	Indennità Amministrazione attuale (Ministero Interno)	Indennità Amministrazione prevista (Ministero Giustizia)	Maggior onere annuo unitario	Maggior onere annuo unitario al lordo oneri a carico dello stato	MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO AL LORDO ONERI STATO
AREA III - F3	64	€ 3.370,44	€ 5.570,00	€ 2.199,56	€ 3.043,75	€ 194.800,07
AREA II - F3	47	€ 2.811,12	€ 4.458,12	€ 1.647,00	€ 2.279,12	€ 107.118,57
111						€ 301.918,65

Per quanto concerne la lett.c), cpv "4-ter", si tratta di una stabilizzazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 291, legge 205/2017 che ha operato ad invarianza di spesa in quanto la copertura si rinviene nelle risorse di cui all'articolo 118 del d.lgs 159/2011, e per la quale al successivo articolo 38 se ne prevede l'abrogazione.

Articolo 37-bis **(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)**

La disposizione integra una norma già in vigore, esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, oltre che delle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, anche delle società ed associazioni *in house* alle Amministrazioni centrali, stabilendo che in tale ultimo caso l'Agenzia operi con le medesime modalità previste per gli affidamenti *in house*.

La *ratio* è quella di consentire all'Agenzia, che opera in un settore trasversale agli interessi di molteplici amministrazioni centrali (principalmente Interno, Giustizia e MEF) di avvalersi delle modalità di affidamento già consentite alle stesse rendendo, all'occorrenza, più rapida ed incisiva la propria azione anche in ambiti in cui le stesse Amministrazioni, operando consuetamente tramite i soggetti *in house*, avrebbero difficoltà nel garantire autonomamente la collaborazione necessaria.

La norma in vigore già prevede che le convenzioni con amministrazioni centrali, agenzie fiscali o enti pubblici possano essere anche a titolo oneroso e l'intervento proposto non amplia gli ambiti o le materie in relazione ai quali è possibile attivare le ricordate convenzioni.

La disposizione integra una statuizione già in vigore, esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, oltre che delle amministrazioni dello Stato, anche delle società ed associazioni *in house* ad esse riconducibili nonché degli enti pubblici. La norma in vigore già prevede che le convenzioni ivi previste possano essere anche a titolo oneroso e l'intervento proposto non amplia gli ambiti o le materie in relazione ai quali è possibile attivare le ricordate convenzioni. Conseguentemente la



modifica non necessita di copertura finanziaria, in quanto all'occorrenza gli oneri saranno sostenuti con i fondi reperibili nel bilancio dell'Agenzia.

Gli oneri non sono quantificabili in astratto, essendo strettamente connessi alle progettualità specifiche. A titolo meramente esemplificativo è possibile richiamare un Progetto di Rafforzamento dell'Agenzia Nazionale per i Beni sequestrati e Confiscati elaborato nell'autunno 2016 in attuazione delle statuizioni di cui all'art.1, commi 192 e 193, della legge 208/2015 con cui per il rafforzamento dell'Agenzia sono stati stanziati, a valere sul PON Legalità e sul PON Governance, euro 5.000.000/anno per tre anni; il Progetto è stato finanziato in ambito PON Governance per un valore di circa 8,3 milioni di euro da dividere in due annualità. Per la realizzazione, consistente anche nell'acquisizione di risorse professionali, alcuni soggetti in house preliminarmente interessati hanno indicato un costo di coordinamento (comprensivo, tra l'altro, di selezione delle risorse professionali, contrattualizzazione, supporto legale, segreteria tecnica e amministrativa, rendicontazione tecnica e amministrativa, ecc)) variabile tra il 15 e il 21% del valore della commessa.

Articolo 38

(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)

La disposizione mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di *spending review* abbiano, negli anni scorsi, operato tagli lineari su alcuni capitoli di particolare rilievo (formazione del personale, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, collaborazioni, consulenze, missioni), prendendo a riferimento le somme in bilancio o le spese a carico di determinati capitoli negli anni 2009/2011.

Benché l'Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di recente istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di start up, non misurabili aprioristicamente nei primi anni di funzionamento di un Ente, i tagli sono stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli che nell'anno di riferimento non esistevano o su cui non era stata ancora appostata o spesa alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla. Questa è, a tutt'oggi, la capacità di spesa su quei capitoli, nonostante le norme impegnino o autorizzino l'Agenzia a svolgere attività che su quei capitoli sarebbero finanziabili.

A titolo esemplificativo le attività dell'Agenzia comportano spostamenti dei dirigenti e del personale che non si limitano alle attività ispettive ma comprendono la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo e a convegni e nonostante un drastico contenimento, lo svolgimento di attività frontali in ausilio dell'A.G., presenza agli sgomberi di immobili ecc.: in ragione di ciò, nonostante un drastico contenimento le spese annue per missioni sono state nel triennio 2015/2017 di circa 42.000, 30.000 e 34.000.

Peculiare è poi la situazione di un ente che deve preferenzialmente stabilire le sue sedi in beni confiscati ma al quale - pur disponendo di immobili gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionali allo scopo - è preclusa la possibilità di provvedere ad adeguamenti normalmente necessari in ragione non solo dello stato di deterioramento che connota detti beni al momento in cui la confisca diventa definitiva, ma anche dell'esigenza di convertirli all'uso pubblico: si tratta di spese che vanno al di là di quelle previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro, precluse per l'inadeguatezza del limite di spesa fissato all'1% del valore del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie.

Negli anni ciò ha portato ad un contenimento estremo delle manutenzioni dei locali in uso e tale condizione ha inibito prospettive di sviluppo dell'attività.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 161/2017 che ha spostato la sede principale a Roma e incrementato la dotazione organica si è posto il problema della nuova sede. Per i costi di adeguamento per il bene preliminarmente individuato per collocazione ottimale, dimensione e



prestigio della struttura sono stati preventivamente stimati dal competente Provveditorato OO.PP. in 3 milioni di Euro ampiamente superiore al tetto stabilito in rapporto al valore.

La sede di Napoli – storico immobile di proprietà del Demanio – necessita di urgenti interventi e lavori sono necessari anche a Palermo.

Per la sede di Milano si rendono necessari lavori di ristrutturazione e la necessità di impiegare alcune ulteriori unità di personale per svolgere l'incrementata attività sul territorio ha portato all'individuazione di un bene confiscato che dovrà essere adeguato.

La sede di Reggio Calabria, in comodato dal comune capoluogo, potrebbe essere spostata in un bene confiscato più idoneo che necessita di interventi non radicali che tuttavia non potrebbero rientrare nel ricordato tetto di spesa.

A inizio 2018 l'esigenza finanziaria poteva essere stimata in poco più di 3,700 milioni di Euro (compresa l'ipotizzata nuova sede romana); in bilancio è stata complessivamente stanziata la somma complessiva di euro 161.500, prevedendo solo interventi minimali, non soddisfattivi delle reali esigenze e privi di proiezione prospettica.

La norma derogatoria non necessita di incremento degli stanziamenti ordinari anche in ragione della possibilità di utilizzare l'elevato avanzo di amministrazione accumulato negli anni anche a seguito della drastica applicazione dei limiti già ricordati: si prevede peraltro che la deroga cessi dal quarto esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, ritenendo tale lasso temporale idoneo a superare la fase di start up e consentire una più corretta quantificazione delle pertinenti esigenze e che allo scadere della deroga, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base della spesa storica consolidata nel corso dell'ultimo triennio.

Parallelamente si segnala che l'Agenzia versa in atto al bilancio dello Stato l'importo complessivo annuo di 66.194 euro in applicazione delle citate norme di contenimento. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39 del decreto in esame.

La norma reca, altresì, per esigenze di coordinamento, l'abrogazione di alcune norme in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto.

Articolo 38-bis

(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura).

In relazione alla possibile quantificazione degli oneri finanziari della disposizione, che va incontro alle esigenze delle vittime dell'usura e del racket, si fa presente quanto segue.

L'allungamento dei termini di decadenza per la proposizione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, può comportare una ulteriore utilizzazione delle risorse del Fondo stesso, il cui ammontare non è però determinabile. Non si può essere, infatti, a conoscenza di quante siano le persone che, accortesi della avvenuta scadenza dei termini, abbiano rinunciato a proporre istanza.

Si può tuttavia evidenziare la circostanza che, negli ultimi due anni, i provvedimenti di diniego a causa di istanze presentate fuori termine per la corresponsione di una elargizione o di un mutuo sono stati circa il 15% delle deliberazioni negative assunte dal Comitato di solidarietà.

Sarebbe priva di qualsiasi valore scientifico una proiezione di spesa che tenesse conto di questo incremento, in quanto ciascuna istanza rappresenta un caso a sé.

Tuttavia, volendo considerare il fatto che nel corso del 2017 l'ammontare delle provvidenze è risultato pari a poco più di 18 milioni di euro, si potrebbe calcolare, in maniera del tutto empirica, un eventuale incremento del 15% di istanze accoglibili, perché non più fuori termine, pari a poco meno di 3 milioni di euro.

Quanto alla possibilità di concedere la misura intera della elargizione in favore delle vittime del racket, si tratterebbe di normare una prassi già in corso, supportata dal parere a suo tempo formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato. In ogni caso, si tratterebbe solo di anticipare la corresponsione di una somma all'avente diritto e quindi non si pone un problema di ulteriori oneri.



Giova altresì precisare che il Fondo di Solidarietà attestato presso Ministero dell'Interno è attualmente sottoutilizzato, per cui è ampiamente capiente per soddisfare le esigenze connesse sia al l'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze sia per la corresponsione dell'intero ammontare della elargizione.

TITOLO IV

Art. 39

(Copertura finanziaria)

L'articolo 39 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18 comma 3, limitatamente all'anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 38, pari a 21.851.194 euro per l'anno 2018, a 75.028.329 euro per l'anno 2019, a 84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede con le seguenti modalità. Quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno. Quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018 e a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di parte capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Quanto a 66.194 euro per l'anno 2018, a 4.978.329 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. In merito a questa ultima copertura, si rappresenta il carattere permanente delle entrate previste, a regime, dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 44 del 1999. A quest'ultimo proposito, si ribadisce l'adeguatezza delle risorse disponibili sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, dopo il pagamento degli indennizzi alle stesse. Infatti, a fronte di un gettito medio del contribuuto a valere sui premi assicurativi che negli ultimi anni si è attestato a circa 100 milioni di euro, nel 2018 sono state accertate, quali disponibili, risorse per euro 35,7 milioni.

Art. 40

(Entrata in vigore)



La disposizione fissa l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 1
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

20 NOV. 2018



ALLEGATO 4

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Rel. Pretto).
C. 1346, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

Mercoledì 21 novembre – h. 14.00

APPUNTO

OGGETTO: C. 1346 – Decreto-legge in materia di sicurezza pubblica

RISPOSTE AL DOSSIER

SERVIZIO BILANCIO	GOVERNO
<p>Art. 1, co. 2-5: si evidenzia che la norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di revisione dei ruoli delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che a causa della complessità della materia non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi e che l'effettiva e puntuale quantificazione di tali effetti potrà essere effettuata solo al momento dell'adozione dei medesimi decreti legislativi.</p> <p>Si evidenzia peraltro che la delega è finalizzata non soltanto all'introduzione di disposizioni correttive dei decreti legislativi già emanati (D.lgs. nn. 94 e 95 del 2017), ma anche all'integrazione degli stessi, richiamando in proposito i principi e criteri direttivi già contenuti nella norma di delega da cui originano i citati decreti del 2017.</p> <p>Pertanto, pur prendendo atto che gli oneri dovrebbero comunque essere ricondotti nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge in esame, andrebbero fornite indicazioni, anche di massima, circa le linee di intervento legislativo da perseguire ed il relativo impegno finanziario, tenuto conto che si tratta di dare attuazione a criteri di delega già noti e già in parte attuati (fatto salvo l'aggiornamento temporale del parametro riguardante la rideterminazione della dotazione organica).</p> <p>In particolare, qualora l'intervento di delega sia finalizzato principalmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019 (in luogo della data del 28 agosto 2015, contenuta nell'originaria norma di delega), ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data, potrebbero già essere disponibili i dati di base e gli elementi di</p>	<p>Si osserva che, in relazione alle linee di intervento legislativo e al relativo impegno finanziario, nonché agli elementi di valutazione per una stima, sia pur di massima, dell'impatto finanziario della nuova delega, non può che farsi rinvio a quanto contenuto nella relazione tecnica del predetto maxiemendamento, riferita ai citati commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del richiamato disegno di legge di conversione, nella parte in cui si precisa che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata solo in sede di attuazione dei decreti delegati, attesa la complessità della materia, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.</p> <p>- Premesso che l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2019 (AC 1334), attualmente all'esame della Camera dei Deputati, incrementa il citato fondo di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020, ai fini dell'individuazione degli interventi integrativi e correttivi, possono richiamarsi:</p> <p>- a. le esigenze volte ad assicurare l'equiordinazione nell'ambito degli ordinamenti del Comparto sicurezza e difesa, consentendo - attraverso una "contestuale" delega per le Forze di polizia e delle Forze armate - l'introduzione delle disposizioni necessarie per integrare e modificare i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017, tenuto conto che con il recente decreto legislativo n. 126 del 2018 è stato possibile apportare modifiche di carattere sostanzialmente tecnico al solo decreto legislativo n. 95 del 2017, atteso che lo stesso decreto si riferiva alle sole Forze di polizia;</p> <p>- b. gli obiettivi indicati nelle premesse della relazione illustrativa allegata allo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive al richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017 (poi divenuto decreto legislativo n. 126 del 2018), relativi ad alcune previsioni necessarie a superare le criticità emerse subito dopo l'approvazione della revisione</p>

<p>valutazione per una stima, sia pur di massima, dell'impatto finanziario della nuova delega conferita.</p>	<p>dei ruoli, ovvero già contenute nelle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in sede di parere al decreto legislativo n. 95 del 2017;</p> <p>- c. le ulteriori esigenze che potranno emergere fino alla predisposizione dei nuovi provvedimenti "correttivi", correlate anche alla graduale applicazione dei citati decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017.</p>
<p>Art. 2: con riferimento al comma 1, primo e secondo periodo, si evidenzia che la norma prevede la possibilità di disporre la temporanea permanenza dello straniero in strutture dell'Autorità di pubblica sicurezza fino alla definizione del procedimento di convalida dell'espulsione in caso di indisponibilità di posti nei CPR del circondario del Tribunale competente. La norma è corredata di uno specifico vincolo di invarianza (comma 2) e la relazione tecnica, a verifica di tale vincolo, richiama per la compensazione di eventuali oneri l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio su specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Andrebbero peraltro forniti elementi informativi in merito alla congruità di tali stanziamenti rispetto a quanto previsto dalla norma, alla luce del complesso degli adempimenti già previsti e di quelli disposti dal provvedimento in esame a valere sulle medesime risorse.</p> <p>Con riferimento al comma 1, terzo periodo, si evidenzia che questo consente la permanenza dello straniero in attesa dell'effettivo allontanamento presso le strutture aeroportuali. Ai relativi oneri, pari ad euro 1.500.000 euro per il 2019, si provvede (comma 2) a valere sulle risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), cofinanziato dall'UE per il periodo di programmazione 2014-2020. La relazione tecnica riferisce che l'onere concerne lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo ed è quantificato in euro 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a euro 1.500.000,00 per il 2019 (300.000 euro per 5 scali aeroportuali complessivi).</p> <p>Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi forniti dal Governo, ad integrazione della relazione tecnica, durante l'esame in prima lettura al Senato.</p> <p>In particolare è stato precisato che la rimodulazione delle risorse del FAMI, ai fini della copertura del suddetto importo, non comporta oneri aggiuntivi derivanti dall'impossibilità di assolvere a precedenti impegni. È stato, inoltre, evidenziato che gli Uffici di frontiera presso gli scali aeroportuali individuati dalla RT sono in numero adeguato e in luogo strategico (cinque aeroporti ubicati al centro-nord) rispetto alle attuali capacità operative e alle esigenze logistiche connesse ai rimpatri.</p> <p>In merito ai profili di copertura, si rileva che il comma 2 provvede agli oneri, pari a 1,5 milioni di</p>	<p>Si precisa che gli stanziamenti sul capitolo 2646/P.g. 09 garantiscono la copertura finanziaria delle esigenze correnti, anche con riferimento agli effetti della disposizione presente.</p> <p>Sempre con riguardo agli oneri connessi all'articolo 4 e coperti attraverso la rimodulazione delle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), si assicura che tale rimodulazione non incide sulla realizzazione di impegni finanziari assunti nel ciclo di programmazione 2014/2020;</p>

<p>euro per il 2019, derivanti dall'ipotesi di permanenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione anche in luoghi idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020. In proposito, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica in ordine al fatto che si "attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse", appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che la predetta rimodulazione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di eventuali impegni di finanziamento già assunti nell'ambito del ciclo di programmazione 2014/2020.</p>	
<p>Art. 9: si evidenzia che la norma (comma 2) autorizza la spesa di euro 1.860.915 a decorrere dal 2019 per le finalità di cui al comma 1, lettera b), relative alla possibilità di istituire cinque sezioni di Commissioni territoriali per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. Viene, inoltre, prevista la possibilità di istituire, per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per una durata massima di otto mesi, fino al numero massimo di ulteriori 10 sezioni di Commissioni territoriali (comma 2-bis) autorizzando a tal fine la spesa di 2.481.220 euro per il 2019 (comma 2-ter). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e degli elementi forniti dalle relazioni tecniche e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame in prima lettura. In merito agli eventuali oneri per l'adeguamento informatico e per il collegamento alle reti dei locali di frontiera, che la relazione tecnica afferma essere già computati nell'ambito della quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4, si evidenzia l'opportunità di una separata evidenziazione degli stessi.</p>	<p>Si precisa che le spese (come detto in relazione tecnica, già computate nell'ambito della quantificazione degli oneri complessivi calcolati per l'attuazione dell'art. 4) vengono stimate in circa € 20.000,00 per sito aeroportuale, per un importo complessivo di circa € 100.000,00, atteso che la relativa spesa dipenderà dall'ubicazione dei locali, ancora in fase di individuazione.</p>
<p>Art. 11: si prende atto che la relazione tecnica ribadisce che le nuove funzioni potranno essere svolte da personale già incaricato nelle prefetture e già incaricato della trattazione di affari pertinenti alla materia oggetto delle norme. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che il carico amministrativo non risulti aumentato, ma solo redistribuito territorialmente e che tale riorganizzazione sia tale da non comportare aggravii per le strutture interessate dalla predetta redistribuzione.</p>	<p>Si conferma che le nuove funzioni potranno essere svolte da personale già incaricato della trattazione di affari pertinenti e non comporterà un carico amministrativo aggiuntivo in quanto si tratta di una redistribuzione territoriale di tale carico, più funzionale allo svolgimento delle attività finalizzate alla individuazione dello Stato Ue competente all'esame della domanda di protezione, che non determina aggravii per le strutture interessate.</p>

<p>Art. 14: si rileva preliminarmente che la norma reca modifiche alla legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, tra cui : l'abrogazione della preclusione del rigetto della domanda di cittadinanza iure matrimonii decorso il termine di due anni [comma 1, lett. a)], l'introduzione della necessaria attestazione della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero [comma 1, lett. a-bis)], l'aumento del contributo per le richieste in materia di concessione della cittadinanza [comma 1, lett. b)], l'allungamento dei termini per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza e quelli di attribuzione per matrimonio [comma 1, lett. c)], l'introduzione della revoca della cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanne definitive in una serie di reati [comma 1, lett. d)] e il termine per il rilascio dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza.</p> <p>Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che gli adempimenti amministrativi conseguenti alle modifiche introdotte possano essere realizzati nell'ambito delle risorse esistenti.</p> <p>Inoltre, in relazione all'aumento dell'importo del contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui al comma 1, lett. b), non si formulano osservazioni tenuto conto che il relativo aumento di gettito non risulta scontato ai fini delle previsioni tendenziali.</p>	<p>Si conferma che gli adempimenti amministrativi connessi a tali disposizioni potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse esistenti.</p>
<p>Art. 15, comma 01: pur considerando che le attività in esame rientrano tra le attività istituzionali dell'Avvocatura, si rileva che la norma in esame prevede un obbligo di ricorso alla stessa. Pertanto, andrebbe chiarito quale sia il possibile carico operativo aggiuntivo per l'Avvocatura conseguente all'applicazione delle norme e se allo stesso si possa far fronte senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.</p>	<p>RGS: Si conferma che l'Avvocatura dello Stato fa fronte alle attività previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>INTERNO: si precisa che non appare coerente con il disposto normativo ritenere che si preveda un obbligo di ricorso all'Avvocatura. La disposizione, infatti, si limita a individuare ex lege l'Agente del Governo italiano (con possibilità di delega da parte dello stesso delle funzioni di agente), nomina finora regolata solo dalla prassi, mentre non incide sulle attuali modalità di gestione del contenzioso.</p>
<p>Art. 18: si rileva che la norma consente al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e progressivamente, nel 2019, dei comuni capoluogo di provincia e di altri comuni che saranno individuati, di accedere al CED interforze per la verifica di provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.</p> <p>La relazione tecnica, sulla base del presumibile maggior numero di interrogazioni annue, indica il costo per gli interventi di adeguamento tecnologico del CED interforze senza dare conto degli elementi o delle stime allo stesso sottostanti. In particolare, il costo una tantum è attribuito ai soli adeguamenti</p>	<p>Con riferimento all'art. 18, gli oneri previsti coprono sia le acquisizioni delle tecnologie di potenziamento dell'infrastruttura esistente, che le attività di sviluppo del servizio applicativo dedicato ai Corpi di polizia municipale; le attività di sviluppo, quindi, comprendono i servizi di assistenza evolutiva e specialistica per la durata dell'implementazione. Si osserva, poi, che, premesso che gli interventi sulla piattaforma informatica non prevedono la costituzione di uno "schedario" autonomo e logisticamente distinto rispetto al CED (viceversa, andando ad "integrarsi" nell'architettura informatica di tale banca dati), a regime, le future attività manutentive del sistema rientreranno nell'ordinaria</p>

<p>tecnologici, mentre non si fa menzione di eventuali ulteriori fabbisogni dovuti alla manutenzione del sistema. In proposito, sarebbe pertanto necessario acquisire chiarimenti.</p> <p>In merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, appare necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione sia compatibile con l'originaria destinazione delle risorse e non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.</p>	<p>manutenzione del CED, cui si farà fronte con le normali assegnazioni dei pertinenti capitoli di bilancio che riguardano il funzionamento del CED interforze.</p>
<p>Art. 21-sexies: non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le entrate derivanti dalle sanzioni, essendo di carattere eventuale, non siano iscritte nei tendenziali.</p>	<p>La norma modifica il sistema sanzionatorio da applicare nei confronti di chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. La Commissione chiede conferma che le entrate derivanti dalle sanzioni, essendo di carattere eventuale, non siano iscritte nei tendenziali. Al riguardo, si conferma che tali sanzioni, avendo appunto carattere eventuale non sono iscritte nei tendenziali.</p>
<p>Art. 23-bis: si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al Codice della strada, relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli.</p> <p>Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto delle modifiche atteso che, come specificato dalla RT, gli importi minimi e massimi delle stesse risultano sostanzialmente confermati anche nella nuova formulazione, ad eccezione di quelli relativi alla circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 285/1992, che sono incrementati rispetto alla legislazione vigente. Peraltro, il maggior gettito eventuale non viene scontato sui saldi di finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento alla previsione di un censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati, di cui all'articolo 215-bis introdotto dalle disposizioni in esame, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo cui la ratio delle norme è quella di ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositarie e di generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli. Peraltro, appare utile acquisire conferma che gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al Codice della strada, relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli. Al riguardo la commissione ritiene utile acquisire conferma che gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Al riguardo, in merito all'Agenzia del Demanio, si conferma che la stessa sostiene gli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Anche gli adempimenti in capo a soggetti pubblici parti del procedimento (prefetto) sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 28: si rileva che la norma prevede la nomina di un commissario ad acta presso gli enti locali che non abbiano adottato provvedimenti la cui assunzione è stata richiesta dal Prefetto, una volta rilevate condotte illecite gravi e reiterate ed al fine del loro risanamento: ai relativi oneri gli enti locali</p>	<p>Al riguardo, nel ribadire l'esiguità della somma, si rappresenta che, in via ordinaria e tipica, gli enti locali adottano le necessarie misure volte a ripristinare il pareggio finanziario in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 193 del TUOEL. Comunque, qualora</p>

<p>commissariati provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci; alla norma non sono dunque ascritti effetti onerosi.</p> <p>Secondo la relazione tecnica, che a sua volta analizza i dati dell'ultimo quinquennio, gli oneri a carico degli enti locali sono quantificabili in circa 10.000 euro annui.</p> <p>In proposito, si rileva preliminarmente che le uscite degli enti locali sono poste dalla norma in esame a carico dei rispettivi bilanci, e dunque soggiacciono agli ordinari vincoli di finanza pubblica cui la norma medesima non deroga. Ciò posto, tuttavia, pur tenendo conto dell'importo esiguo delle somme in questione (che la RT stima in circa 2.000 euro per ciascun ente locale commissariato), andrebbe confermato che gli enti interessati potranno comunque provvedere a tali adempimenti di carattere obbligatorio anche nel caso in cui gli stessi non si trovino in equilibrio di bilancio.</p>	<p>non si trovino in equilibrio di bilancio, gli stessi possono ricorrere, per esigenze straordinarie, all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'articolo 166 del TUOEL, che viene stanziato proprio per accantonare somme che fronteggino particolari situazioni, anche non previste.</p>
<p>Art. 31: si evidenzia preliminarmente che la norma inserisce la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni. Al riguardo, la relazione tecnica precisa che tale fattispecie si riferisce ad una casistica contenuta e che i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la relazione evidenzia che le spese per le intercettazioni presentano una "dinamica di risparmio", soprattutto a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge 103/2017. Tanto premesso, pur prendendo atto di tali riduzioni già insite nell'andamento della spesa a legislazione vigente, per verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame, andrebbero stimati le spese aggiuntive derivanti dalla loro applicazione, fornendo altresì indicazioni circa le risorse con cui farvi fronte.</p>	<p>In merito all'inserimento della fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici, tra i reati menzionati dall'articolo 266 c.p.p., in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni, si rappresenta che dai dati estrapolati dal sito ISTAT, i casi di invasione di terreni o edifici verificatisi nell'anno 2017 ammontano a circa 2500 in totale. Considerando che da tale dato globale circa la metà degli stessi potrebbero configurarsi a titolo di reato, nelle forme più aggravate ed essere, pertanto, disposte intercettazioni, ai sensi della previsione normativa in esame, si stima in via prudenziale, che le spese aggiuntive derivanti dall'applicazione della presente disposizione, ammonteranno a circa 750.000 euro, le quali potranno essere sostenute con la già citata "dinamica di risparmio", realizzata a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge 103/2017.</p> <p>Alla luce di quanto illustrato, pertanto, si assicura che gli adempimenti derivati dalla disposizione in esame potranno essere espletati con l'impiego delle risorse finanziaria disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 31-ter: si evidenzia che la norma prevede che nell'ambito della procedura di rilascio di immobili abusivamente occupati, il Prefetto istituisca una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni alla definizione di un piano emergenziale per la tutela dei soggetti in situazioni di fragilità non in grado di reperire una sistemazione alloggiativa alternativa. La norma dispone che ai membri della cabina di regia (rappresentanti della prefettura, della regione e degli enti locali interessati e di enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica) non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (comma 1,</p>	<p>Premesso che l'attivazione dell'organismo collegiale in argomento è prevista dalla stessa normativa in termini meramente eventuali e – comunque – occasionali, si evidenzia che il suo funzionamento potrà essere garantito avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In relazione a quanto osservato circa le fonti di provvista del Fondo di Solidarietà attestato presso il Ministero dell'Interno, si evidenzia che lo stesso, già solo per la parte finanziabile attingendo alle risorse del Fondo di cui alla legge n. 44/1999, risulta più che capiente, posto che il Fondo di cui alla citata legge risulta ampiamente sottoutilizzato.</p>

<p>cpv., comma 3.1). Al riguardo, pur prendendo atto dell'assenza di emolumenti in favore dei componenti della suddetta cabina di regia, andrebbe comunque acquisita una valutazione del Governo in merito alla possibilità per tale organismo di operare effettivamente in condizioni di neutralità finanziaria nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la norma riconosce un indennizzo in favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento su un immobile oggetto di occupazione arbitraria, da erogare a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni entro i quali la cabina di regia è tenuta a provvedere. Ai fini della corresponsione di tali indennità viene istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (comma 1, cpv. comma 3.4).</p> <p>Pur rilevando che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di contenzioso qualora, a fronte di pretese analoghe, dovesse determinarsi un'insufficienza delle risorse del fondo.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede che il suddetto fondo venga alimentato tramite risorse di bilancio (quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 44/1999 (e provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del DL n. 112/2028, per la quota spettante al Ministero dell'interno) che a normativa vigente già dovrebbero trovare specifiche destinazioni di spesa. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione senza incidere sulla destinazione delle stesse già prevista a legislazione vigente. Inoltre, non viene precisata la misura dell'utilizzo delle due citate fonti di finanziamento.</p>	
<p>Art. 32: si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero dell'interno, in applicazione della riduzione percentuale non inferiore al 20 per cento degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), del DL n. 95/2012, riduca di 29 unità gli Uffici dirigenziali di livello generale relativi alla carriera prefettizia (dei quali 8 tra quelli assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e 21 tra quelli assegnati ai Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze). La relazione tecnica riferisce che tale riduzione farà conseguire un risparmio permanente di euro 5.954.385,22.</p> <p>In proposito andrebbe confermato che non risultino già scontati nelle previsioni tendenziali risparmi di importo, eventualmente superiore, in relazione alla riduzione del personale in esame. Sarebbe inoltre opportuno acquisire elementi volti a confermare l'equivalenza, dal punto di vista finanziario, di tale risparmio rispetto a quello che si sarebbe</p>	<p>RGS: In relazione alle conferma richiesta dal Servizio bilancio riguardo l'equivalenza, dal punto di vista finanziario, del risparmio conseguente al taglio di 29 posti di Prefetto, rispetto a quello che si sarebbe determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa, si rappresenta che l'art. 2, comma 1, lett. a), del DL n. 95/2012 ha trovato corretta applicazione attraverso la riduzione, in misura non inferiore al 20 %, degli Uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione Civile dell'interno, 103 Prefetture e 44 uffici centrali, coperti sia da personale appartenente alla carriera prefettizia che alla dirigenza contrattualizzata di I° fascia. Ai fini del previsto taglio alle dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale, la riduzione di 29 posti è stata calcolata unicamente sulla consistenza organica dei Prefetti e non su quella dei dirigenti dell'Area I, per scelta discrezionale del suddetto Dicastero atteso l'esiguo numero di unità di cui è composta - 4 Dirigenti Area I.</p>

<p>determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa.</p> <p>Si segnala in proposito che l'art. 2, comma 1, lett. a), del DL n. 95/2012 impone la riduzione (in misura non inferiore al 20 %) degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, mentre la norma in esame da una parte limita tale riduzione nella soppressione di 29 posti di livello dirigenziale generale assegnati a Prefetti e dall'altra conferma (comma 2) le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fasce dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al DPCM n. 217/2015.</p>	<p>INTERNO: i risparmi non risultano già scontati nelle previsioni tendenziali, in relazione alla riduzione del personale di cui alla norma. Per quanto riguarda l'equivalenza sotto il profilo finanziario, tra le riduzioni operate con la disposizione e quelle di cui alla previgente normativa, si rappresenta che i risparmi tendenziali sono sostanzialmente coincidenti, ad eccezione di una minor differenza, in base alla nuova previsione normativa, pari a circa duecentomila euro, in conseguenza della retribuzione riguardante il trattamento accessorio dei prefetti collocati a disposizione che, ai sensi dell'art. 43, comma 20, della legge 121/1981, non hanno diritto a percepire l'indennità di pubblica sicurezza.</p>
<p>Art. 32-quinquies: pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, circa la natura ordinamentale della disposizione e la presenza di un vincolo di neutralità finanziaria al comma 1, lett. b), si evidenzia che la novella dell'articolo 14, comma 1, del DL n. 8/1991 disposta dalla norma in esame consente di organizzare il Servizio centrale di protezione in base ad un numero di divisioni anche superiore a due, mentre, ai sensi dell'assetto disciplinato a normativa vigente, il Servizio è articolato in due sole divisioni. La norma sembrerebbe, pertanto, consentire una discrezionalità organizzativa potenzialmente in grado di determinare effetti di maggiore spesa. Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.</p>	<p>RGS: la disposizione prevede che il Servizio centrale di protezione debba essere organizzato in almeno due sezioni. Il Servizio Bilancio chiede la valutazione del Governo circa l'eventualità che la discrezionalità organizzativa di istituire più sezioni all'interno del Servizio centrale sia suscettibile di determinare una maggiore spesa.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che tale discrezionalità ha natura strettamente funzionale in quanto l'operazione di riorganizzazione deve realizzarsi, in ogni caso, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Peraltro, si precisa che tale riorganizzazione è definita con un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>INTERNO: si conferma l'assenza di oneri finanziari, considerato che la disposizione costituisce una funzione di ricognizione normativa di un assetto organizzativo esistente, operando una mera redistribuzione di compiti che già oggi sono svolti dal Servizio Centrale di Protezione, struttura in concreto già articolata in più di due unità operative. Pertanto, la disposizione ha una valenza meramente ordinamentale, non determinando, di per sé, alcun incremento né trasferimento di personale, che rimane quello dell'organico effettivo e che continuerà, per il disbrigo delle proprie attività, a utilizzare le dotazioni strumentali già esistenti, giudicate al presente sufficienti in rapporto alle esigenze del prefato organismo.</p> <p>Dal punto di vista finanziario, pertanto, la previsione è "neutra", ricorrendo le condizioni di invarianza degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n.196/2009, si indicano le risorse già esistenti nel bilancio, sui capitoli, piani gestionali del C.D.R. 5 - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.</p>
<p>Art. 32-sexies: in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni</p>	<p>Si conferma che l'utilizzo delle risorse destinate alle spese di promozione, organizzazione e realizzazione</p>

<p>riguardo al comma 3, che prevede un onere limitato all'entità della spesa autorizzata. Con riferimento alle restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le strutture interessate presso il Ministero dell'interno siano in grado di svolgere i compiti assegnati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, garantendo quindi la neutralità delle disposizioni.</p>	<p>di iniziative del Centro Alti Studi non pregiudica lo svolgimento delle funzioni della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile.</p>
<p>Art. 33: si rileva che la norma rimuove un vincolo legislativo all'utilizzo di somme che risultano tra le "disponibilità degli stanziamenti di bilancio", disponendo la deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.</p> <p>In una nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha chiarito che la legge di assestamento di bilancio 2017 (legge 3 ottobre 2017, n. 157) ha previsto un'integrazione di euro 38.091.560 per i capitoli relativi al lavoro straordinario delle Forze di polizia e che tale integrazione è diventata strutturale a decorrere dall'anno 2018 con l'assegnazione della medesima cifra con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205). Il Governo ha anche evidenziato che la norma autorizzativa della maggiore spesa non ha però espressamente previsto la deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.</p> <p>Si osserva peraltro che, in relazione all'introduzione di tali disposizioni limitative - originariamente recate dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e trasfuse successivamente, nella sostanza, nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 - erano stati scontati risparmi di spesa, registrati ai fini dei saldi di finanza pubblica.</p> <p>La deroga ai predetti limiti richiederebbe quindi una stima dei relativi oneri e un'idonea copertura, posto che l'utilizzo a tal fine di disponibilità di bilancio non appare conforme all'art. 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>RGS: il Servizio Bilancio rileva che la norma rimuove un vincolo legislativo all'utilizzo delle somme che risultano tra le "disponibilità degli stanziamenti di bilancio" disponendo la deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tale deroga richiederebbe una stima dei relativi oneri e una idonea copertura, posto che l'utilizzo a tal fine di disponibilità di bilancio non appare conforme all'articolo 17 della legge 196/2009.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo in esame sono state allocate in bilancio antecedentemente alla emanazione del decreto legislativo 75/2017. Le stesse risorse, sono state quindi accantonate al fine di renderle indisponibili. Con la norma in esame si è provveduto ad autorizzarne il pagamento, nei limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente. La norma non necessita di copertura finanziaria, in quanto l'effetto della stessa è quello di consentire utilizzo di somme già stanziata a legislazione vigente.</p> <p>INTERNO: si evidenzia che, al fine di garantire la stabilità, la continuità e l'efficienza della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'impiego di personale delle Forze di polizia determina oneri finanziari per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario che sono stimati in 38.091.560,00 euro.</p> <p>Tali oneri, si sottolinea, trovano idonea copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio già disponibili, rilevato che la legge di assestamento di bilancio 2017 (legge 3 ottobre 2017, n. 157) ha previsto un'integrazione di 38.091.560 euro per capitoli relativi al lavoro straordinario delle Forze di polizia (tale integrazione, successivamente, è divenuta strutturale a decorrere dall'anno 2018 con l'assegnazione della medesima cifra con la legge di bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205) e tenuto conto altresì di quanto disposto dal secondo comma del suddetto articolo, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge n. 121/1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017.</p>

	<p>Tuttavia, la norma autorizzativa della maggiore spesa non ha espressamente previsto la deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p> <p>A ciò provvede l'esaminando art. 33, che pertanto, limitandosi a porre un'autorizzazione di spesa per il pagamento dei quantificati compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, a valere sulle predette disponibilità degli stanziamenti di bilancio, ergo nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio, è dotato di idonea copertura finanziaria.</p>
<p>Art. 34: per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'utilizzo del personale volontario potrà essere disposto solo nel rispetto del limite di spesa previsto dall'autorizzazione di spesa definita a legislazione vigente. Tanto premesso, si rileva che non vengono esplicitati gli elementi alla base dello stanziamento aggiuntivo disposto.</p>	<p>In ordine ai rilievi formulati sull'art. 34, secondo il quale non risultano esplicitati gli elementi alla base dello stanziamento aggiuntivo, si rappresenta che le motivazioni dello stesso sono legate alla esigenza di assolvere adeguatamente alle esigenze di soccorso pubblico e di prevenzione incendi della collettività. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, infatti, chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.</p> <p>I dati degli interventi di soccorso tecnico urgente confermano il moltiplicato impegno profuso da tutte le componenti, di ruolo e volontaria, del Corpo nazionale, se si considera che, a fronte di una media degli ultimi anni attestatasi, in genere, sui 750-800.000 interventi all'anno, nel 2016 e nel 2017 ne sono stati registrati, rispettivamente, 1.023.335 e 1.000.073.</p> <p>In effetti, gli ultimi due anni hanno evidenziato un notevole incremento di attività del Corpo nazionale, che si può in parte ascrivere, per il 2016, agli interventi posti in essere nelle zone del centro Italia colpite dalla lunga scia di eventi sismici e, per il 2017, alla straordinaria intensità dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi, ma anche l'anno in corso sta facendo registrare un analogo andamento, anche in relazione alle operazioni di soccorso urgente connesse ai ripetuti eventi determinati da condizioni atmosferiche particolarmente avverse.</p> <p>Le predette circostanze determinano, quindi, la necessità di prevedere l'ampliamento degli stanziamenti volti a finanziare un maggiore utilizzo del personale volontario, impiegato sia per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale che per quelle delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso.</p>

<p>Art. 35: si rileva, preliminarmente, che il fondo istituito dalle norme in esame è alimentato anche con quota parte dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 e che tali norme fanno riferimento, rispettivamente, a risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare e a risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria da parte del Ministero della difesa. Le menzionate risorse erano destinate, a legislazione vigente, rispettivamente, "al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative", e a favorire un piano di dismissione e valorizzazione di immobili della difesa. Tanto premesso andrebbe chiarito se la nuova destinazione dei risparmi in questione sia suscettibile di incidere sull'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In relazione alla medesima richiesta di chiarimenti avanzata presso il Senato, il Governo ha chiarito che il trasferimento delle risorse accertate quali risparmi di spesa non pregiudica l'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente, atteso che non risultano in corso provvedimenti di riparto dei predetti risparmi per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa.</p> <p>Andrebbero infine forniti più puntuali elementi di valutazione riguardo alla destinazione delle risorse allocate nel fondo, che reca disponibilità anche per l'esercizio in corso, posto che le disposizioni in esame indicano testualmente come finalità quella dell'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, mentre la relazione tecnica precisa che le risorse in questione sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attivazione di norme già in vigore (decreto legislativo n. 126 del 2018 recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").</p>	<p>RGS: Al riguardo, si rappresenta che nel fondo istituito con la norma in esame confluiscono le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 non utilizzate per i decreti correttivi di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. Una parte del fondo è destinata, quindi, all'attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 - recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 22, del medesimo decreto. La rimanente parte sarà destinata ai nuovi provvedimenti previsti dall'articolo in esame.</p> <p>INTERNO: si conferma che le risorse in questione sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri stanziati dal primo decreto legislativo correttivo in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al d.lgs. n. 126/2018. L'art. 22 del decreto legislativo citato ha infatti previsto, con riferimento alla relativa copertura finanziaria, che agli oneri derivanti si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tali risorse, confluite nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, sono quelle non utilizzate - come espressamente previsto da quest'ultimo articolo - in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. Vanno quindi detratte le somme di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, utilizzate per la copertura finanziaria del medesimo decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, "a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124".</p> <p>DIFESA: quanto all'impiego delle risorse allocate nel Fondo, è prematuro al momento indicare i possibili contenuti di dettaglio dei decreti delegati, tenuto anche conto che dovranno essere stabiliti in un quadro di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia, alla luce delle esigenze delle varie componenti interessate e dei vincoli finanziari. In relazione alla richiesta di acquisire più puntuali elementi di valutazione in merito alla destinazione al fondo di parte dei risparmi discendenti dai provvedimenti di attuazione della legge-delega n. 244 del 2012, si precisa che tale destinazione - come definita dalla disposizione in commento - non pregiudica in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi di revisione dello strumento militare fissati dalla richiamata legge, di previsto raggiungimento entro l'anno 2024.</p>
<p>Art. 35-quater: si rileva che la norma istituisce un fondo con risorse destinate anche ad assunzioni a</p>	<p>Si rappresenta che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento indicato dalla disposizione in relazione</p>

<p>tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle risorse medesime.</p> <p>Si evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; in merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, appare necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.</p>	<p>alle diverse annualità previste e non pregiudica l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, in relazione al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Pur non essendo fisse, le entrate del Fondo, nell'arco di tempo 2011-2016, non sono mai scese sotto la quota di 48 milioni di euro annui (fonte Corte dei Conti). Per tale ragione si considera che esso sia più che capiente per l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate a legislazione vigente.</p> <p>- E' previsto, inoltre, che il Fondo istituito dal presente articolo potrà essere alimentato anche con le risorse del Fondo Unico Giustizia (FUG), per la quota spettante al Ministero dell'interno, che nel corso degli anni si è assestata su 70-80 milioni di euro annui.</p>
<p>Art. 35-quinquies: si evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Andrebbe comunque acquisita conferma che l'impiego, a copertura, di risorse del Fondo per investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 non pregiudichi l'attuazione di iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a vedere sulle medesime risorse.</p>	<p>L'onere, limitato all'entità dello stanziamento indicato dalla disposizione in relazione alle diverse annualità previste, non pregiudica l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.</p> <p>Le risorse previste per la copertura sono quelle già attribuite al Ministero dell'interno, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 140, lett. b) ed e), della legge n. 232 del 2016, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017.</p>
<p>Art. 36, comma 3, lett. f) e f-bis): non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle norme del comma 3, lettera f) e f-bis), che prevedono una diversa distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati. Ciò in considerazione del fatto che i proventi in questione hanno carattere eventuale e che, dunque, nessuna spesa permanente dovrebbe presumibilmente risultare finanziata a valere su tali riassegnazioni. In proposito appare comunque utile una conferma.</p>	<p>Si assicura che, atteso il carattere meramente eventuale e oscillante dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, nessuna spesa permanente verrà finanziata attingendo alle entrate di cui trattasi.</p>
<p>Art. 36-bis: si evidenzia che l'obbligo di registrazione dei provvedimenti giudiziari di sequestro e confisca previsto dalla norma in esame comporta una serie di attività connesse, da un lato, all'inoltro dei dati e/o documenti da parte delle Cancellerie alle Camere di commercio e, dall'altro, alla registrazione degli stessi presso il registro delle imprese. In particolare, potrebbe rendersi necessario un adeguamento dei sistemi informativi attualmente esistenti in relazione sia alla fase di inoltro sia a quella di registrazione dei dati e documenti in parola. Infatti la relazione tecnica, pur ricordando che le Cancellerie curano già a legislazione vigente l'inoltro dei pertinenti elementi, precisa che tali attività sono svolte in assenza di una codifica delle informazioni da iscrivere e della loro collocazione nei campi disponibili.</p> <p>Appare quindi necessario acquisire elementi informativi circa gli eventuali adeguamenti</p>	<p>Con riferimento all'art. 36-bis, che prevede l'iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società nel registro delle imprese, si assicura che non si avranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi di adempimenti già a carico delle cancellerie degli uffici giudiziari e, il loro espletamento per via telematica nei termini e secondo le modalità indicate, potrà essere effettuato attraverso le attuali strumentazioni informatiche in dotazione alla competente Amministrazione, che si ritiene siano idonee ed adeguate a garantire il corretto funzionamento del sistema. Per le anzidette motivazioni, si assicura che a tali attività si potrà provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;</p>

<p>informativi necessari per l'attivazione della norma e le connesse esigenze finanziarie.</p>	
<p>Art. 37: con riferimento agli oneri recati dal comma 3, lettera b) – che prevedono l'assunzione di 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche – si rileva che la relazione tecnica quantifica una spesa pari a circa 3,4 milioni di euro annui senza, però, fornire indicazioni circa l'eventuale sviluppo degli oneri medesimi nell'arco temporale di un decennio, come stabilito, invece, dalla legge di contabilità. In mancanza di tali dati, andrebbe chiarito se la disciplina contrattuale cui saranno soggetti i dipendenti dell'Agenzia preveda la maturazione automatica di ulteriori emolumenti al variare dell'anzianità di servizio.</p> <p>Per quanto concerne le spese connesse all'organizzazione e allo svolgimento del concorso previsto per l'assunzione delle 70 unità di personale sopraccitate, si prende atto che le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie allo svolgimento del concorso stesso.</p> <p>Con riguardo alle norme recate dai commi 1 e 2 - che prevedono la possibilità di istituire fino a quattro sedi secondarie dell'Agenzia in luogo dell'unica prevista a legislazione vigente – si rileva che la relazione tecnica indica i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attualmente sono in funzione quattro sedi secondarie; • la legge n. 161/2017 ha modificato il codice antimafia prevedendo che solo una sede secondaria dovesse essere conservata. Nonostante ciò, la successiva legge n. 295/2017 ha previsto che fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni del citato codice antimafia dovessero continuare a operare le sedi secondarie già istituite; • in quanto funzionanti le spese per il funzionamento delle sedi secondarie sono iscritte in bilancio; • la spesa sostenuta per le 4 sedi secondarie è stata di circa 85.000 euro nel 2017. <p>Si osserva in proposito che i commi 1 e 2 del testo in esame modificano la legislazione vigente, rendendo permanente una voce di spesa, riferita a 4 sedi secondarie che, in base alla legislazione previgente, avrebbe dovuto operare in via transitoria in attesa dell'adeguamento della pianta organica. Non appaiono pertanto evidenti le ragioni della mancata copertura dell'onere a regime recato dalle disposizioni in esame.</p> <p>Si osserva in proposito che le previsioni tendenziali di spesa, formulate secondo il criterio della legislazione vigente, non dovrebbero incorporare la proiezione oltre il triennio della spesa in questione. Va inoltre considerato che, in relazione alle nuove assunzioni deliberate dalle norme in esame ed all'ulteriore contingente di personale previsto ai sensi del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-</p>	<p>RGS: la disposizione in esame novella le disposizioni del Codice antimafia relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.</p> <p>Con riferimento agli oneri recati dal comma 3, lettera b) – che prevedono l'assunzione di 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche – il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, rileva che la relazione tecnica quantifica una spesa pari a circa 3,4 milioni di euro annui senza, però, fornire indicazioni circa l'eventuale sviluppo degli oneri medesimi nell'arco temporale di un decennio, come stabilito, invece, dalla legge di contabilità. In mancanza di tali dati, il Servizio bilancio chiede chiarimenti riguardo la disciplina contrattuale applicabile ai dipendenti dell'Agenzia, ovvero se la stessa preveda la maturazione automatica di ulteriori emolumenti al variare dell'anzianità di servizio.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio, nella considerazione che gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.</p> <p>Con riferimento al comma 3, lettera c) capoverso comma 4-bis che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura pari a quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia, il Servizio Bilancio rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione necessita di copertura ma, nel descrivere il procedimento di quantificazione, non fa più riferimento alla necessità di copertura. Sul punto, chiede chiarimenti tenuto conto che la copertura non è indicata nel provvedimento e che la stessa disposizione fissa l'indennità di amministrazione in misura superiore a quella attualmente prevista.</p> <p>In proposito, si fa presente che la copertura finanziaria, cui fa riferimento la relazione tecnica, è da intendersi ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 e, per tale motivo, non è stata indicata nel provvedimento in esame.</p> <p>La disposizione di cui al comma 3, lett. c), capoverso comma 4-ter, prevede, tra le altre cose, che l'ANBSC sia autorizzata ad avvalersi di un contingente non superiore a 100 unità di personale per il quale la stessa sostiene un costo pari al trattamento accessorio. La relazione tecnica esclude</p>

ter, la spesa per le 4 sedi appare destinata ad aumentare nel tempo. Alla luce di tali considerazioni appare necessario che il Governo fornisca una valutazione circa i costi derivanti dal mantenimento di quattro sedi, anche alla luce dell'incremento della dotazione organica di fatto prevista.

Con riferimento alle norme del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis - che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia - si rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione necessita di copertura, ma, nel descrivere il procedimento di quantificazione, non fa più riferimento alla necessità di copertura. Quest'ultima non è d'altra parte prevista dal testo del provvedimento. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento, posto che la disposizione fissa l'indennità di amministrazione spettante ai dipendenti in misura superiore a quella attualmente erogata.

Si rileva, infine, che il comma 3, lettera c), capoverso comma 4-ter, prevede, tra l'altro, che l'Agenzia sia autorizzata ad avvalersi di un contingente non superiore a 100 unità di personale per il quale l'Agenzia medesima sostiene un costo pari al trattamento accessorio. La relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri dal momento che la norma disporrebbe la mera "stabilizzazione di quanto previsto" dal comma 291 della legge n. 205/2017, che ha operato ad invarianza di spesa. Tuttavia quest'ultima disposizione prevedeva l'assegnazione del contingente soltanto in via provvisoria "fino all'adeguamento alla dotazione organica" prevista da apposita norma del codice antimafia. Pertanto, il contingente di personale comandato, e le relative spese, sembrerebbero aggiungersi a quanto già previsto a legislazione vigente, tenuto conto che l'utilizzo del medesimo personale era destinato ad esaurirsi una volta adeguata la dotazione organica. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

l'insorgenza di oneri in quanto la norma disporrebbe la mera stabilizzazione di quanto previsto dal comma 291, della legge 205/2017, che ha operato ad invarianza di spesa.

Il Servizio Bilancio, nel rammentare che quest'ultima disposizione prevedeva l'assegnazione del predetto contingente soltanto in via provvisoria "fino all'adeguamento della dotazione organica", chiede chiarimenti rilevando che il contingente attuale, e le relative spese, sembrerebbe aggiungersi a quanto già previsto a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rinviare agli ulteriori elementi che vorrà fornire l'amministrazione vigilante, si fa presente che la norma in esame è finalizzata a ripristinare le disposizioni contenute al comma 2, articolo 113-bis, del d.lgs. 159/2011 nella disciplina previgente ante Legge 161/2017 e la cui copertura, a carattere strutturale, degli oneri relativi al trattamento accessorio, è stata a suo tempo prevista all'art. 118 del predetto d.lgs. 159/2011. Pertanto, poiché la disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della Legge 205/2017 - la cui copertura era sempre la medesima di cui all'articolo 118 - viene contestualmente abrogata dall'articolo 38, comma 4, del provvedimento in esame, non si determinano oneri aggiuntivi.

INTERNO: Con riferimento all'art. 37, commi 1 e 2, lett. a), n. 1, si evidenzia che non è stata prevista apposita copertura in quanto l'Agenzia sosterrà i costi relativi a valere e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari, come avvenuto sinora ed attestato nella relazione tecnica.

Il discrimine connesso all'incremento della dotazione organica non è correlato alla norma del DL che prevede le 4 sedi secondarie, peraltro già istituite e la cui operatività è stata mantenuta fino all'adeguamento della dotazione organica dalla L. 205/2017, ma alla novella recata dalla L. 161/2017.

Il vincolo ad operare "nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio" è peraltro reso in termini espliciti nel citato comma 1 e richiamato nel successivo comma 2; la relativa sostenibilità è resa con evidenza nella relazione tecnica attesa la dimensione contenuta dei costi attuali, sia in valore assoluto sia in rapporto con gli stanziamenti totali.

In ordine ai rilievi formulati all'art. 37, comma 3, lettera b), si evidenzia che all'Agenzia si applica il CCNL funzioni centrali e che nessun automatismo risulta previsto;

Sulla richiesta di chiarimento di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, si evidenzia che la relativa copertura dovrà essere assicurata con utilizzo delle risorse a disposizione nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021;

Sull'art. 37, comma 3, lettera c), capoverso 4-ter, si evidenzia che la norma reca esclusivamente la misura massima del contingente di personale in

	comando: l'aliquota effettiva sarà costantemente adeguata a quanto sostenibile con le risorse a disposizione al netto di quanto destinato al trattamento del personale transitato nei ruoli.
<p>Art. 38: si rileva che la norma si limita a neutralizzare il venir meno di entrate per il bilancio dello Stato dovuto alla disapplicazione all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa. La relazione tecnica evidenzia che l'Agenzia dispone di un "elevato avanzo di amministrazione accumulato anche a seguito della drastica applicazione dei limiti" alla spesa di cui si prevede la disapplicazione. Pertanto la norma in esame rimuove un vincolo alla spesa che, secondo la relazione tecnica, ha contribuito a determinare il predetto avanzo. Tenuto conto di tali indicazioni, andrebbe chiarito se il venir meno dei predetti vincoli sia suscettibile di determinare spese dell'Agenzia di importo superiore al risparmio – già scontato nei tendenziali – annualmente versato all'erario. In tal caso, infatti, la norma determinerebbe un onere ulteriore rispetto a quello indicato.</p>	<p>RGS: la norma consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di derogare alle norme vigenti finalizzate al contenimento di alcune voci di spesa degli enti. Il Servizio bilancio chiede chiarimenti sulla possibilità che il venir meno dei vincoli di spesa sia suscettibile di determinare spese superiori al risparmio, già scontato nei tendenziali, annualmente versato all'erario. Al riguardo, si conferma che eventuali maggiori spese dovranno essere sostenute dall'Agenzia, ente dotato di autonomia contabile, nel rispetto comunque degli equilibri di bilancio, utilizzando anche l'avanzo di amministrazione che la medesima ha consolidato nel corso degli anni. La disposizione introdotta, infatti, non ha ampliato la generale capacità di spesa dell'ente che viene ancorata al rispetto degli equilibri di bilancio cui può concorrere anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.</p> <p>INTERNO: si osserva che gli stanziamenti ordinari sono stati disposti, all'origine, anche con riferimento a spese preventivabili ma rimaste congelate dal sopravvenire dei vincoli di spesa contemplati nella deroga in discorso. In conseguenza le spese necessarie saranno comunque disposte e realizzate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.</p>
<p>Art. 38-bis: si rileva che la relazione tecnica evidenzia che dall'attuazione della norma in esame possono derivare maggiori oneri (circa 3 mln di euro annui), affermando tuttavia che ciò determinerebbe un maggior utilizzo del Fondo di solidarietà che, essendo attualmente sottoutilizzato, sarebbe comunque ampiamente capiente per fronteggiare tali nuove dinamiche.</p> <p>Pur rilevando, in via preliminare, che il Fondo appare configurato come limite massimo di spesa (ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR n. 60/2014), si osserva che la relazione tecnica: evidenzia il carattere incerto delle stime; non sembra attribuire effetti alle anticipazioni in favore delle attività imprenditoriali; non dà esplicitamente conto degli utilizzi delle risorse del Fondo medesimo previsti da altre disposizioni del decreto in esame (artt. 18, 31-ter, 35-quater, 39).</p> <p>Alla luce di ciò, andrebbe acquisito un quadro complessivo delle risorse e degli impieghi del Fondo, nonché una conferma della effettiva possibilità, in caso di incapienza, di procedere a ripartizione proporzionale dei benefici.</p>	<p>Quanto alla possibilità di concedere la misura intera della elargizione in favore delle vittime del racket, si è provveduto a normare una prassi già in corso, supportata dal parere a suo tempo formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato. In ogni caso, si tratta solo di anticipare – dietro provvedimento del giudice – la corresponsione di una somma all'avente diritto e, pertanto, non si pone un problema di oneri ulteriori. Giova, altresì, precisare che il Fondo di Solidarietà attestato presso Ministero dell'Interno è attualmente sottoutilizzato, per cui è ampiamente capiente per soddisfare le esigenze connesse sia all'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze sia alla corresponsione dell'intero ammontare della elargizione.</p>